

BOLOGNAFORENSE

Notiziario del Consiglio degli Ordini Forensi di Bologna

N. 1 / 2004

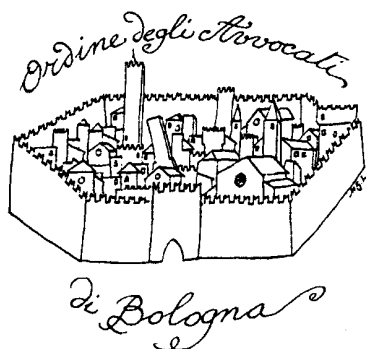
Spedizione in abbonamento postale - 70% - Filiale di Bologna



BOLOGNA FORENSE

N. 1 / 2004

Notiziario del
Consiglio degli Ordini Forensi
di Bologna



EDITORIALE

Lucio Strazziari

3 - Per una avvocatura moderna, qualitativamente competitiva.

LA GIUSTIZIA

Francesco Berti Arnoaldi

5 - Gli avvocati alla finestra?

RICORDO DI NERIO ZANARDI

Sandro Giacomelli

7 - Ricordo di Nerio Zanardi, un grande giudice.
Interventi del Presidente dell'Ordine avv. Lucio Strazziari e dell'avv. Francesco Berti Arnoaldi Veli.

PARI OPPORTUNITÀ

Annalisa Atti

10 - Una commissione neonata.

PRASSI COMUNE

Giovanni Berti Arnoaldi Veli

16 - Prassi comune: i primi dieci anni.

PREVIDENZA FORENSE

a cura di Sandro Giacomelli

22 - Elezioni del comitato dei delegati alla Cassa.
23 - Regolamento per la elezione del comitato dei delegati.
27 - Contributo dovuto dagli iscritti alla Cassa ed agli Albi.

SENZA SCHERMI

Stefano Graziosi

28 - Non guastate il praticante: ne va della salute dell'avvocato.
29 - Il Principe "Algebra solutus".

NOTIZIE E COMMENTI

Antonio Spizzo

31 - Innovazioni tecnologiche e telematiche e processo penale.

Francesca Francia

33 - Lo stato delle attività di indagini difensive nell'avvocatura bolognese.

Francesca Francia

37 - Appunti in tema di indagini difensive, regole deontologiche e procedimento disciplinare.

GRATUITO PATROCINIO

Giandomenico Calvi

41 - Commissione per il gratuito patrocinio: *Fede, Speranza e Carità*.

A pagina 27 la composizione del nuovo Consiglio per il biennio 2004-2005 come risultato dalle elezioni del 22-23 e 28-29 gennaio 2004.

GIUSTIZIA CIVILE*Carlo Rasia*

42 - Note minime sull'uso del decreto ingiuntivo contro il debitore estero.

MAGISTRATURA ONORARIA*Contributo dell'Unione Nazionale delle Camere Civili*46 - Magistratura onoraria - Ruolo dell'avvocatura;
Congresso di Siracusa, 5 giugno 2004

SU L'USCIO A RIMIRAR*Mario Giulio Leone*

52 -

ORDINI PROFESSIONALI*Andrea Stefanelli*

53 - Il Consiglio di Stato nega la legittimazione a partecipare a gare d'appalto agli ordini professionali.

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI*Desi Bruno*55 - Incontro dell'avvocatura bolognese con la *Special rapporteur* dei diritti umani dei migranti dell'ONU.

ASTAF - ASSOCIAZIONE STAMPA FORENSE*a cura di Sandro Giacomelli*56 - Assemblea.
56 - VI Consulta nazionale avvocati giornalisti.
57 - L'ASTAF riunisce i vertici dell'avvocatura.
57 - Accordo convenzione tra OUA ed ASTAF.

JUS BOLOGNA SPORT*Francesco Moruzzi*

61 - A Roma ai Campionati nazionali 3° posto dello JUS Bologna.

Manlio D'Amico

63 - La vela

DATI IN BREVE*Sandro Callegaro*64 -
65 - Commissioni

VARIAZIONI ALL'ALBO*Sandro Callegaro*67 - Periodo 1 gennaio - 31 maggio 2004

EDITORIALE

PER UNA AVVOCATURA MODERNA, QUALITATIVAMENTE COMPETITIVA

Le professioni intellettuali hanno il tratto comune di qualificare coloro che le esercitano nella categoria dei "lavoratori della conoscenza".

Anzi, proprio la "conoscenza" rappresenta il tratto peculiare delle professioni rispetto alle altre forme di lavoro autonomo.

La conoscenza non è solo il presupposto per l'espletamento della attività del professionista, giacché ogni attività è governata da regole che vanno conosciute, ma costituisce l'oggetto stesso della prestazione professionale, atteso che il professionista dà "conoscenza", da lui trasformata, personalizzata e dedicata, e ogni "bene" fornito dal professionista al cliente si qualifica quale consolidamento del "pensiero consapevole delle sue leggi".

Tra gli operatori della conoscenza, l'avvocato è poi il professionista che ha il maggior indice di "mobilità" del suo conosciuto; in parte dividendo tale destino con il commercialista. Egli è interprete di una scienza in continua evoluzione, nei suoi stessi presupposti e addirittura nel suo stesso oggetto.

L'oggetto della conoscenza dell'avvocato, infatti, muta con indici di variabilità direttamente riferiti al contesto sociale che li esprime, e perciò, non solo la formazione iniziale, ma la formazione permanente assumono carattere di centralità assoluta in misura non riscontrabile allo stesso modo in alcun altro contesto professionale.

Si tratta di una affermazione che in sé può apparire talmente ovvia da sfiorare la banalità, ma che imporrebbe, se il livello di persuasione, della sua verità fosse pari alla formale attestazione di condivisione con la quale viene generalmente accolta, che tutta l'organizzazione, ordinamentale e funzionale, della professione fosse segnata da questa continua ricerca e verifica del possesso degli strumenti della conoscenza.

Così non è ancora, nonostante l'impegno che da tutti i settori della avvocatura più avvertiti, sia istituzionale che associativi, si sta approfondendo da alcuni anni.

E nonostante che gli articoli 12 e 13 del Codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 17 aprile 1997, con le modifiche che sono successivamente intervenute, abbiano introdotto il dovere di competenza e il dovere di aggiornamento professionale.

In particolare, l'articolo 13 impone all'avvocato di curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolge prevalentemente la sua attività.

Dette norme hanno profondamente innovato rispetto al passato, quando l'aggiornamento professionale era lasciato alla assoluta libertà e sensibilità del professionista, che lo curava tramite le riviste giuridiche e la partecipazione ai convegni, ma senza nessuna forma di continuità e di organicità.

Ora, invece, l'inserimento di tali doveri all'interno del codice deontologico comporta necessariamente il ricorso a forme di aggiornamento costantemente coordinate e preordinate.

Il relativo compito di formazione compete agli organi istituzionali della Avvocatura, primo fra tutti il Consiglio Nazionale Forense che ha appositamente istituito il centro per la formazione e per l'aggiornamento degli Avvocati.

E' evidente che l'obiettivo perseguito è necessariamente di lungo periodo, in quanto non è facile imporre a professionisti, abituati ad operare in assoluta libertà, doveri che, come quelli in esame, sono destinati a mutare profondamente le loro abitudini.

La concreta realizzazione del modello di formazione permanente sarà quindi realizzata dal C.N.F. al termine di una fase sperimentale che terrà conto anche delle diverse realtà territoriali.

E' per questa ragione che ai Consigli dell'Ordine non compete soltanto, attraverso i referenti per la formazione, il compito di potenziare le scuole già esistenti, ma anche quello di effettuare sul proprio territorio una formazione continua, che deve essere rivolta con particolare attenzione alle tante novità normative che, specie negli ultimi tempi, rappresentano una costante del nostro panorama legislativo.

E' il compito che ormai da anni il nostro Consiglio si sforza di espletare attraverso la Fondazione Forense Bolognese, che, valendosi della collaborazione, preziosa e disinteressata, di tanti Colleghi ai quali va il senso di profonda riconoscenza di tutti, ricerca forme organizzate di comoda fruibilità e di sicura utilità, per assicurare a tutti gli avvocati strumenti mirati e specialistici di conferma delle loro conoscenze e di aggiornamento dei loro strumenti concettuali, così da cancellare nella categoria degli avvocati il rischio di una preparazione obsoleta e il sospetto di una limitata affidabilità.

Riteniamo che questo sia il vero significato del concetto di qualità che l'avvocato deve porre sul mercato per assicurarsi il consenso ed il gradimento della clientela.

In questo senso, e come frutto dell'utilizzo di questi strumenti di formazione permanente, va anche risolto, a mio giudizio, l'interrogativo sul significato del concetto di specializzazione.

L'unicità della figura dell'avvocato va salvaguardata di fronte ai tentativi di chi tende ad utilizzare l'idea di specializzazione come chiave di accesso esclusiva ad una certa materia professionale, sia che ciò venga ricercato attraverso la istituzione di albi separati, sia che si sottolinei la previsione di un determinato titolo come chiave formale ed esclusiva di accesso alla trattazione di un certo tipo di affari legali.

La specializzazione, allorché derivi da concreto e ripetuto esercizio di una certa materia, o rappresenti il frutto di una particolare formazione conseguita, deve costituire un "valore aggiunto" per l'avvocato, nella sua tradizionale accezione di professionista iscritto ad un unico Ordine e fornito di una sola preparazione comune di base.

Deve porsi come uno degli strumenti nei quali si esprime la qualità, in quanto propria di ogni avvocato, e che ciascun avvocato avrà diritto di fare conoscere, ove regolarmente conseguita e riconosciuta, come conseguenza concreta della pregressa attività e della formazione conseguita.

E', e deve essere, dunque, questa la vera "ricchezza" dell'avvocato, il suo inalienabile "patrimonio", il modo attraverso cui egli può perseguire e realizzare quella "efficacia del servizio" che significa rispondenza agli obiettivi che lo stesso deve raggiungere, e che, sia nella più tradizionale e tipica funzione della difesa giudiziaria, che in quella di consulenza ed assistenza, si identificano nelle esigenze del cliente, per il cui soddisfacimento lo stesso si è rivolto all'avvocato.

Vi è poi lo scenario europeo che è già presente.

Nel prendere atto delle tendenze che puntano ad una uniformazione del percorso formativo dell'avvocato europeo, si renderà necessario provvedere alle elaborazioni di regole comuni, al fine di garantire che il livellamento dei requisiti di abilitazione all'esercizio della professione sia parametrato con riferimento ai percorsi più formativi e qualificanti, e non già, come spesso si è verificato, con riferimento agli "standards" minimi, del tutto inadeguati a garantire una efficace tutela del cittadino utente nello svolgimento della fondamentale funzione di tutela dei diritti.

Il Consiglio dell'Ordine, nella nuova composizione quale è risultata dalla recente tornata elettorale, è ben consapevole di tali imprescindibili esigenze, e ripropone l'impegno della formazione e dell'aggiornamento alla stessa stregua dei compiti istituzionali, che, certamente, debbono essere perseguiti come compito primario, ma che non possono esaurire il significato e la presenza del Consiglio nel nostro mondo giudiziario e forense.

Lo sguardo deve andare oltre: proponiamoci tutti una visione ampia e adeguata, nell'interesse, non solo e non tanto dell'Avvocatura, ma della intera collettività.

Lucio Strazziari

LA GIUSTIZIA

GLI AVVOCATI ALLA FINESTRA?

di Francesco Berti Arnoaldi

Non possono proprio dirsi tranquilli, questi tempi. Vediamo, ed anzi viviamo, turbolenze e violenze che paiono non aver più confine, in ogni angolo del mondo. Quando, come da ormai una dozzina di anni, la parola guerra viene di nuovo pronunciata come se fosse una parola normale, si finisce per dare una sola chiave di lettura alla realtà: quella dello scontro permanente, dell'inconciliabilità delle idee, della volontà di non capire, ma anzi di anatemiizzare l'avversario, di colpirlo e infine di sconfiggerlo.

La generale paranoia della violenza pare travolgere ogni resistenza. E diventa difficile l'esercizio di una ragione etica, civile, storica: che è poi la sostanza stessa della libertà, e specialmente di quella che ci è più cara perché nella storia della nostra Europa è costata di più, secolarmente: la libertà che trova la sua espressione nelle tavole delle nostre costituzioni.

Da questo clima generale, che voci preoccupate hanno definite "da basso impero", ed altre più radicali "da impero basso", non possiamo certo pretendere di trarci fuori, noi avvocati italiani, ai quali la Costituzione repubblicana del 1948 consegna solennemente la funzione di "comprotagonisti" (non di antagonisti!) assieme ai giudici di quel momento essenziale della democrazia politica che è la giustizia. La giustizia è anch'essa, inesorabilmente, coinvolta nelle grandi doglie che la nostra società, ed il modello stesso che essa costituisce, stanno attraversando. Gli avvocati non sono "fuori": sono dentro, in pieno, senza privilegi di zone franche. E sono chiamati a capire e a far capire, con gli strumenti loro propri – la scienza e la tecnica del diritto, la partecipazione essenziale alla vita civile – il senso dell'evoluzione in atto, che propriamente ha i caratteri di una gestazione. In questo quadro, ci sono problemi che premono in modo drammatico (per una volta, questa parola non sarà usata qui retorica-mente); e sono i problemi che attengono alla posizione costituzionale della giustizia, al suo assetto o ordinamento, all'efficienza e congruità dei modi del suo farsi, alla risposta giusta e ragionevole che essa deve dare alle attese dei cittadini. Tutti problemi, sappiamo bene, sui quali si sono accumulati sventuratamente ritardi ormai semisecolari.

Mentre scriviamo queste righe, infuria in Italia la guerra (non si saprebbe chiamarla altrimenti) sulla riforma dell'ordinamento giudiziario. Una guerra che minaccia di soverchiare nell'attenzione pubblica e nell'azione istituzionale ogni altro problema, anche se più urgente, anche se più generatore di effetti micidiali: già nel giugno, la sezione Cassazione dell'Associazione nazionale magistrati, in una meditata e minuziosa analisi aveva denunciato come la discussione-diatriba-contesa sull'ordinamento giudiziario si fosse avvitata in un "inverosimile rebus del tutto avulso dai problemi reali e dalle esigenze concrete del sistema": esigenze che invece dovrebbero avere una "priorità assoluta", come quella di assicurare "con misure drastiche e cambiamenti anche non graditi ai magistrati" una giustizia rapida ("la durata dei processi civili e penali è a dir poco intollerabile").

Di questa esigenza, che per primi e più immediatamente gli avvocati avvertono, "non vi è traccia nel disegno di legge sull'ordinamento giudiziario: neppure una norma, neppure un singolo comma che introduca una sia pur modesta misura di efficienza".

All'avvocato attento non può sfuggire che però, nello stesso tempo, lo Stato ha agito con una rapidità mai vista, quando ha approvato in tre giorni nei due rami del Parlamento la legge Pinto che ha cercato di limitare l'alluvione di condanne all'Italia, da parte della Corte Europea, per gli "intollerabili" ritardi

dei processi, ma che ha riversato sulla giurisdizione italiana i ricorsi per indennizzo che continuano ed anzi si accrescono: con l'effetto, **non collaterale** ma consustanziale e inevitabile, che il rimedio normativo della legge Pinto ha provocato migliaia di ricorsi alle Corti italiane, aggravandone l'intasamento, con ulteriore sovraccarico del sistema nazionale, come ha rilevato severamente il PG della Corte di Cassazione, Favara, nella sua relazione del 13 gennaio 2004 alla inaugurazione dell'anno giudiziario.

Dunque, è la giustizia che esce a testa rotta, *dum Romae consulitur* sull'ordinamento giudiziario.

Ma l'avvocatura cosa dice, cosa pensa?

Le sedi più alte si pronunciano e prendono posizione: il C.S.M. il 14 luglio ha ravvisato otto profili di incostituzionalità nel progetto di riforma. Il suo parere è stato votato alla quasi unanimità del Consiglio, col solo voto contrario dei cinque consiglieri di estrazione filogovernativa.

E l'avvocatura?

Le camere penali sono critiche contro una riforma che a loro avviso non è sufficientemente esplicita sulla separazione delle carriere. Il presidente avv. Randazzo ha rincarato definendo "un mediocre compromesso" quello varato dalla Camera dei Deputati. Ma un appello ai senatori, ai quali è ora passato l'esame della riforma, ha trovato le firme di avvocati e giuristi insigni come Carlo Federico Grosso, Andrea Proto Pisani, Leopoldo Elia ed altri, che denunciano come la riforma sia addirittura in controtendenza rispetto alle esigenze di efficienza della giustizia, e riapra la strada a "interferenze sull'esercizio dell'azione penale". E' un appello che non vuole dimenticare le basi storiche ed etiche della nostra civiltà giuridica: "ciò che sta accadendo, notano i firmatari, non riguarda soltanto l'ordinamento giudiziario, ma attiene direttamente ai caratteri costitutivi dello Stato di diritto, in particolare nella sua versione di stato costituzionale, e della democrazia liberale. Riguarda tutti i cittadini".

Poniamo questa icastica frase finale come punto centrale, e insieme come interpello a tutti gli avvocati (e siamo tanti). Sono decenni che l'avvocatura italiana, attraverso i suoi organi, i suoi congressi, i suoi esponenti, ha battuto e ribattuto sull'inalienabile funzione **costituzionale** dell'avvocato nella società libera e civile, ma soprattutto nel meccanismo primigenio della **polis** umana che è il processo: nel quale la compresenza e la dialettica giudice-avvocato è la condizione essenziale a partire dalla quale è possibile cominciare a parlare in termini di convivenza libera e giusta. E sono decenni che specialmente qui a Bologna un'avvocatura che si è riconosciuta in alcune grandi presidenze dell'Ordine come quelle di Enrico Redenti, Piero Valenza, Angiola Sbaiz (per limitarci agli scomparsi), ha potuto partecipare animosamente ai dibattiti appassionati che hanno portato alla Conferenza nazionale della giustizia tenuta a Bologna, quando il portafoglio della giustizia era nelle mani di un avvocato della caratura di Virginio Rognoni.

Ebbene, è questo veramente il tempo per gli avvocati di riprendere il posto che loro compete nella faticosa gestazione dei moti, composti e incomposti, dai quali si deve sperare che appaia infine un'alba di nuovi rapporti tra avvocati e giudici, tra giudici e governo, tra cittadini e giustizia. E' vero: i movimenti sono disordinati, talora convulsi. Ma ci riguardano. A questi problemi dedicheremo contributi e studi a partire dal prossimo numero, raccogliendo tutte le voci, giacchè tutte le voci hanno diritto di essere udite. Bisogna farle sentire.

Gli avvocati non possono rimanere alla finestra.

RICORDO DI NERIO ZANARDI

RICORDO DI NERIO ZANARDI, UN GRANDE GIUDICE

Il 2 luglio curia e foro bolognesi hanno reso un solenne omaggio alla memoria di Nerio Zanardi, morto a ottant'anni il 3 giugno 2004.

Mai cerimonia è stata così toccante, così coinvolgente pur nella sua semplicità, così come egli stesso avrebbe del resto voluto.

In udienza collegiale, nell'aula gremita di avvocati, giudici e amici, e con la presenza della vedova prof. Rina Zanardi, il Primo Presidente della Corte dott. Manlio Esposito e il Procuratore Generale dott. Francesco Pintor hanno ricordato con affetto e rimpianto il "Magistrato" dalla professionalità assoluta, dalla dottrina profondissima, esperto in ogni ramo del diritto, "l'Uomo" sobrio e colto, severo e ricolmo di umanità profonda, quegli che ha lasciato, in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo nel corso della sua splendida carriera svolta quasi interamente a Bologna, un ricordo indelebile.

Quel ricordo che ognuno trattiene nel proprio cuore, nell'angolo dove si celano le cose importanti, che mai si dissolvono nel nulla dell'oblio. È seguito l'omaggio dell'Avvocatura, con le parole dell'avv. Lucio Strazziari presidente dell'Ordine forense di Bologna, e dell'avv. Francesco Berti Arnoaldi Veli che di Nerio Zanardi era stato amico fin dai primi anni di Università.

Ecco il testo del saluto dell'avv. Lucio Strazziari:

La ringrazio, Presidente, per consentirmi di esprimere i sentimenti di cordoglio e di rimpianto del Foro bolognese e di tutta la Avvocatura emiliano romagnola per la recente scomparsa **del dott. Nerio Zanardi**.

Lo faccio senza riuscire a nascondere l'emozione del mio animo e il senso di inadeguatezza che provo, nel dovere ricordare in questo momento di raccoglimento e di riflessione la grande figura del dott. Zanardi, io che ho sempre nutrito nei Suoi confronti, come credo tantissimi di noi, grande e deferente ammirazione.

L'ho conosciuto nella metà degli anni sessanta, quando, da "praticante" prima, e poi da giovane procuratore, ho cominciato a frequentare, accompagnando mio padre, le aule del Tribunale.

E da subito sono rimasto affascinato dalla Sua figura seria e compassata, quale si addice a chi svolge la funzione più alta e nobile cui lo Stato è chiamato dai principi che qualificano il dettato costituzionale, che è quella di rendere giustizia, ma anche, e nello stesso tempo, dal tratto di umanità e di accattivante simpatia, che colsi subito, anche io che ero nuovo del luogo e del mondo giudiziario.

Era una stagione di grandi giudici, e mi riferisco specificamente alla Prima Sezione Civile del Tribunale, che poi, nel tempo, divenne quasi integralmente la grande Prima Sezione Civile di questa Corte d'Appello.

E il dott. Zanardi ne ha rappresentato l'espressione più significativa.

Laureatosi in Giurisprudenza nel decennio centrale del secolo scorso, si forgiò alla grande Scuola di Enrico Redenti, facendo parte di un gruppo di allievi che si sarebbero qualificati fra i grandi protagonisti del mondo forense bolognese: parlo dell'avv. Angiola Sbaiz, che era già assistente del prof. Redenti, di Federico Minelli, mai abbastanza ricordati e rimpianti, di Francesco Berti Arnoaldi Veli e di Gigliola Fornasari Labombarda, che sono presenti a questa cerimonia.

Nerio Zanardi si orientò verso la Magistratura, nella quale entrò all'inizio degli anni cinquanta, e a Bologna ha percorso tutta la sua carriera di Giudice, prima nel Tribunale, e poi alla Corte d'Appello.

Del grande giudice ha avuto tutte le qualità e i carismi: la grande preparazione, la profonda conoscenza della materia, la acutezza con cui sapeva discernere gli elementi in fatto per la concreta

applicazione dei principi di diritto, il distacco che gli consentiva di svolgere la sua attività senza condizionamenti, nel più autentico rispetto dei principi di autonomia e di indipendenza che rappresentano, e devono rappresentare, garanzia per il singolo, e per la collettività, la capacità di scrivere sentenze, belle nel linguaggio e salde nelle argomentazioni.

Ma tante qualità professionali non sarebbero state sufficienti se non si fossero coniugate con i valori umani che lo nobilitavano come persona.

E credo che si possa veramente affermare come il dott. Zanardi sia stato un grande giudice perché è stato prima di tutto un grande uomo: il rigore morale, lo stile, la signorilità, la disponibilità al dialogo, il rispetto per la funzione dell'Avvocato.

Richiamando figure come quella del dott. Zanardi, una considerazione si impone: il mondo di oggi continua a compiere quotidianamente passi da gigante sul terreno della tecnologia, nella continua scoperta di nuove preziose forze ed energie che la natura racchiude.

Il ritmo della vita si fa sempre più frenetico e non conosce soste, proprio perché lo spazio, la quantità e la qualità cedono al tempo l'unità di misura.

Ma c'è qualcosa di cui si sente sempre più la mancanza; e sono i punti di riferimento rappresentati dai valori più autentici a cui non si può rinunciare, e sono i valori dell'impegno costante, della dedizione, del sacrificio personale, della capacità di affrontare quotidianamente il proprio compito, non guardando al proprio interesse, ma privilegiando la ricerca del bene comune, e comunque del superiore anelito di giustizia, intesa come servizio reso, con coscienza, con equilibrio e con rettitudine, alla intera collettività.

Sono questi i principi e i valori che hanno guidato e qualificato la vita e la figura di Nerio Zanardi, come Giudice e come Uomo.

E' per questo che, non solo la Magistratura, ma il Foro, e tutto il mondo giudiziario gli devono la più sincera gratitudine, per quello che ha fatto, ma soprattutto per quello che è stato.

E i più commossi sentimenti di umana solidarietà sento di dovere rinnovare alla Consorte del dott. Zanardi, che con lui ha condiviso un lungo cammino, in comunione di vita, di idee, di volontà.

Nel rispondere alla sincera partecipazione al Suo dolore, che Lei ho manifestato a nome di tutti i colleghi, Lei mi ha risposto che, nell'immenso vuoto che la dipartita del suo Consorte le ha lasciato, "Tutto quello che mi parla di lui mi fa bene".

Mi consenta di aggiungere, Gentile Signora, che farà bene chiunque, e noi sicuramente lo faremo, parlerà del dott. Zanardi, e della sua figura, a coloro che non hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Perché è giusto che l'esempio che personalità straordinarie come quella del dott. Zanardi hanno costituito in un mondo così travagliato, ma ancora decisivo per la civiltà di un popolo, come quello della "giustizia", non subisca i limiti della temporalità e della contemporaneità, ma si mantenga vivo anche nelle generazioni successive, proprio attraverso i riferimenti di coloro che ne hanno conosciuto la figura e si sono giovati delle sue qualità.

Questo è il nostro impegno morale. E ancora ringrazio.

* * *

Ed ecco le parole dell'avv. Francesco Berti Arnoaldi Veli che hanno concluso l'intensa cerimonia:

Sono un teste d'annata, di una persona, e del suo e del mio tempo, dei nostri maestri, di studi comuni, e anche delle passioni che in vario modo hanno percorso la nostra generazione.

Con Nerio Zanardi, ci incontrammo nel secondo anno di legge, a Bologna (il primo era stato l'anno accademico 1944-45, nel quale vedemmo poco o niente l'Università). A vent'anni basta un'ora per fare amicizia. Con lui, con Ghigo Minelli, con Gigliola Fornasari, con Luciano Carestia, con Raffaele Fuardo facemmo strada insieme. E insieme fummo attratti ("aspirati") dal fascino di Enrico Redenti. L'aura della scuola di Redenti era unica, e ce la siamo portata con noi per tutta la vita, e ne abbiamo poco o

molto trasmesso il senso dove poi abbiamo lavorato: nell'Università come Raffaele Poggeschi, in avvocatura come Ghigo, Gigliola e me, in magistratura come Fuardo e Carestia. Come Nerio Zanardi.

Nerio era un "bravo": bravo lo riconoscevamo, senza gelosie, con l'allegria dell'amicizia. Bravo rimase in magistratura. Bravo, voglio dire, non solo e non tanto perché conosceva bene il diritto, e le tecniche del "far giustizia". Bravo "senza ma" perché sotto (o prima?) di questa sua efficienza professionale c'era – e noi lo sapevamo bene – una vocazione culturale destinata a fare di lui non un "giudice bravo", ma soprattutto un "giudice umanista". La sua vocazione agli studi e alle riflessioni storiche doveva ben presto rivelarsi; e adesso è attestata, anche per chi non lo ha conosciuto, dai libri che ha lasciati. Viveva, in realtà, nella permanente conversazione con gli spiriti che s'era scelti come guide: il suo Machiavelli, ma soprattutto il "suo" Guicciardini. Ed era questa vasta *humanitas* che si sentiva come basso continuo della sua vita morale, e che aveva fatto di lui un giudice consapevole che la ragione del diritto non basta e non esaurisce la realtà della giustizia: ma che c'è sempre qualcosa "oltre", come c'è un "prima" col quale bisogna fare i conti, se si vuole davvero essere uomini giusti. C'è una voce che risuona da duemila anni, e che il laico Zanardi ascoltò, e che dice "**cercate** la giustizia". Questo assillo morale non lo lasciò mai, e lo spingeva a sempre nuove ricerche, e nuovi studi. Anche con impazienze intellettuali, che emergono da tante sue pagine; come emergevano ai tempi dell'Università nelle discussioni proprie di quell'età, sempre accompagnate dal suo borbottio o brontolio, talora di finto disincanto, ma sempre in realtà segno dell'alacrità interiore di uno spirito esigente.

Era partecipe di una generazione che ha vissuto i momenti della Liberazione. Egli ne ha dipinto una traccia bellissima nel suo libro dal titolo molto erudito "**Ricordi e veleni nel Torrione dell'uditore...**", che pubblicò nel 1998, dopo essere entrato in quiescenza. La sua rigorosa disciplina di riservatezza gli aveva fino allora proibito di rendere pubblici i suoi pensieri e giudizi personali. E' un libro, come spiega nella prefazione, di "ricordi come in Guicciardini: più che memorie, rimpianti e ammonimenti". C'è dentro la sua vita, il rapporto col suo "mestiere ingrato ma disperatamente amato", come scrive con una sorta di ossimoro interiore. Ed ecco un'immagine nitidissima, che gli era rimasta dentro:

Ricordo che, nei 45 giorni del 1943, attraversando a piedi il ponte della stazione di Bologna, mi accorsi che il sole era più luminoso. Non l'avevo mai visto così luminoso. Impressione che inutilmente la ragione respingeva e che, in modo altrettanto ingenuo, riprovai dopo il 25 aprile del 1945. Poi tornò quello di sempre.

Era il segno della nostra generazione: Nerio ne lascia una memoria datata e ricca di valore, di ricerca problematica, un modello lontano ma ancora ben vivo che accende i nostri cuori a "egrege cose".

Ma non è possibile tacere un altro momento di suprema compostezza, nello scorrere della memoria. Tre frasi scarse, brevissime:

Il 24 è morta mia madre. Il giorno dopo sono stato in udienza penale sino alle 18. Ieri l'ho accompagnata al cimitero.

Il crudo e spoglio silenzio che viene evocato scandisce il ritmo di una altissima contemplazione della morte, e dà la misura della rarefatta atmosfera morale nella quale Nerio Zanardi aveva potuto attingere alimento intellettuale, ricevendone una indelebile impronta spirituale.

Questa commemorazione è stata condotta dal caso a collocarsi in giorni luttuosi per la giustizia italiana. Penso con angustia come ne sarebbe stato colpito, lui giudice-umanista e uomo civile. Ebbene, l'omaggio che gli rendo, di fronte ai suoi colleghi di magistratura, agli avvocati suoi compagni di ventura sul cammino della giustizia, sia un ricordo affettuoso per la sua ombra magnanima, e insieme un'espressione di civile e irriducibile solidarietà di un avvocato alla magistratura che Nerio Zanardi ha onorata.

PARI OPPORTUNITÀ

UNA COMMISSIONE NEONATA

di Annalisa Atti

Sostiene Ida Magli che, allorché un settore o un ambiente, tradizionalmente “maschile” e accreditato come dotato di “potere”, si “femminilizza”, di solito questo accade perché il “potere” ha cambiato “luogo” di manifestazione ed esercizio.

La tesi, più o meno condivisibile che sia secondo il pensiero di ciascuno, meriterebbe una seria riflessione, non solo “al femminile”, applicata alla nostra professione. È infatti indubitabile che, nel recente periodo, si sia assistito sia ad una continua e crescente diminuzione dell’effettivo “potere” (ma si potrebbe identicamente parlare di “considerazione”, “reputazione”, “autorevolezza”) della nostra professione e della categoria degli avvocati, sia ad una progressiva e costante “femminilizzazione” dell’avvocatura.

Limitiamoci a considerare qui solo il secondo dei due fenomeni sopra accennati, senza, tuttavia, perdere di vista il primo.

Risale ormai agli anni '80 del secolo scorso il prevalere delle iscritte a Giurisprudenza sugli iscritti; all’inizio degli anni '90 il superamento del numero di laureate in Giurisprudenza rispetto ai laureati; è fenomeno di questi anni il prevalere, nel Paese, del numero degli avvocati donna sugli avvocati uomini nella fascia di età fino a 35 anni; è fatto dei nostri giorni il superamento del numero delle iscritte bolognesi ad albi e registri su quello degli iscritti.

Al 7 giugno 2004, complessivamente (ovvero, senza distinzione tra praticanti abilitati o meno al patrocinio e avvocati) le legali bolognesi ammontano al bel numero di 2475, mentre i colleghi uomini sono 2411.

Tra i soli iscritti all’albo degli avvocati, la presenza femminile è pari a 1480, mentre gli uomini sono 1690; tra gli iscritti al registro dei praticanti abilitati, le donne sono 350 e gli uomini 230; tra i praticanti, le donne sono 645 e gli uomini 491.

Dividendo per fasce di età gli iscritti all’albo, si scopre che nel circondario bolognese le donne prevalgono numericamente sugli uomini sino alla fascia di età tra 31 e 40 anni, per poi quasi pareggiarne il numero nella fascia di età tra 41 e 50 anni, ed indi decrescere esponenzialmente nelle fasce di età successive.

Queste le tabelle riassuntive ed i relativi grafici:

(dati aggiornati al 7 giugno 2004)

	Avvocati	Praticanti Abilitati	Praticanti	Totale
Donne	1480	350	645	2475
Uomini	1690	230	491	2411
Totale	3170	580	1136	4886
Avv+PratAbil.=		3750		

DONNE		Avvocati	Praticanti Abilitati	Praticanti	
% sul Tot:	Avvocati	46,69			
	Pratic Abilitati		60,34		
	Praticanti			56,78	
% su Tot Iscritti		30,29	7,16	13,20	50,65
% su Tot Donne		59,80	14,14	26,06	100,00

Avvocati	meno di 30	31 - 40	41 - 50	51 - 60	più di 60	
Donne	114	845	390	77	54	1480
Uomini	64	674	425	222	305	1690
Totale	178	1519	815	299	359	3170

Distribuzione delle modalità della variabile "Sesso" all'interno delle classi della variabile "Età"

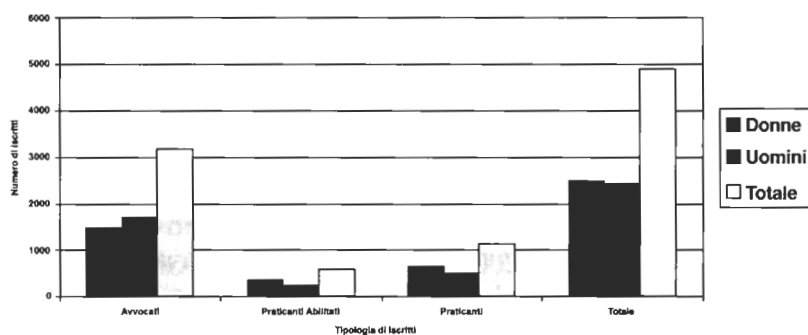
	meno di 30	31 - 40	41 - 50	51 - 60	più di 60	
Donne	64,04	55,63	47,85	25,75	15,04	46,69
Uomini	35,96	44,37	52,15	74,25	84,96	53,31
Totale	100	100	100	100	100	100

Distribuzione delle classi della variabile "Età" all'interno delle modalità della variabile "Sesso"

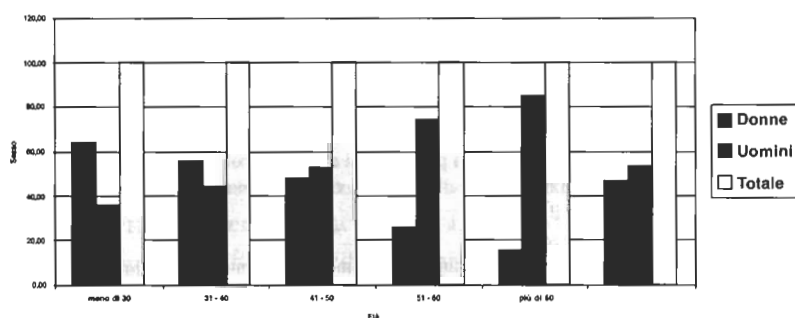
	meno di 30	31 - 40	41 - 50	51 - 60	più di 60	
Donne	7,70	57,09	26,35	5,20	3,65	100,00
Uomini	3,79	39,88	25,15	13,14	18,05	100,00
Totale	5,62	47,92	25,71	9,43	11,32	100,00

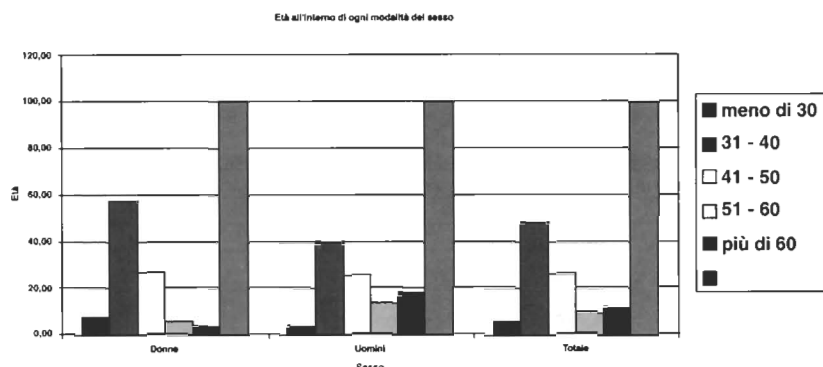
- a) Numero Avvocati e Prat. Abilitate iscritte all'albo: 1830 = 1480+350
 Percentuale rispetto al tot. iscritti all'albo: 48,8 = $(1830/3750)*100$
- b) Componenti del Consiglio Ordine 3 =
 Percentuale rispetto totale componenti Consiglio 20 = $(3/15)*100$
- c) Numero Praticanti iscritte al Registro: 645 =
 Percentuale rispetto al tot. iscritti al Registro: 56,78 = $(645/1136)*100$

Distribuzione Donne Uomini



Donne e Uomini all'interno di ogni classe di età





Questi numeri impongono una attenzione anche istituzionale al fenomeno – che si aggiunge, e non si sostituisce, al pregevole operato di numerose associazioni, a livello nazionale e locale, anche di diversissimo orientamento e scopo tra loro –; pertanto, anche il Consiglio dell’Ordine di Bologna, come già il Consiglio Nazionale Forense e numerosi altri Ordini locali, ha recentemente costituito al proprio interno una Commissione per le Pari Opportunità ¹. Questo senza dimenticare che la prima istituzione ad occuparsi della “femminilizzazione” dell’avvocatura è stata la Cassa di Previdenza forense, attraverso la quale viene riconosciuta alle professioniste una forma di assistenza economica integrativa in occasione della gravidanza e del parto, e che pubblica da anni, sul periodico “*La previdenza forense*”, rilevamenti statistici sulla composizione dell’avvocatura, anche divisa per fasce di età e per localizzazione territoriale, e sul relativo reddito ².

Tuttavia, l’analisi della “femminilizzazione” della nostra professione non dovrebbe limitarsi a valutare “a valle” entità e significato di un fenomeno che trova le sue radici “a monte”, ovvero al momento della scelta della facoltà universitaria da parte dei giovani e delle giovani.

Una recentissima indagine statistica della Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza (la quale, come noto, nell’era del 3+2 riunisce in sé numerosi corsi di diploma di primo livello e corsi di laurea specialistica o di secondo livello, tra i quali quello vero e proprio di Giurisprudenza) evidenzia che nell’anno accademico 2002-2003 ³, nel triennio di Scienze Giuridiche (non immediatamente professionalizzante, essendo fisiologicamente prodromico alla laurea di secondo livello in Giurisprudenza, al contrario degli altri due corsi di primo livello) si concentra il maggior numero di iscritte donne provenienti da studi superiori liceali (identicamente non professionalizzanti), mentre le matricole uomini si iscrivono ai vari corsi - in proporzione - senza una preponderanza di istruzione di provenienza così spiccata.

Quindi la domanda corretta da porsi sarebbe perché le donne, prevalentemente dotate di diploma liceale, scelgono Scienze Giuridiche, laurea di passaggio – o un tempo Giurisprudenza –, e perché – poi – confluiscono nell’avvocatura. Una grossolana valutazione potrebbe portare a ritenere che in entrambi i casi si tratti sostanzialmente di un parcheggio, in attesa di avere le idee chiare su cosa si vuol fare da grandi, o in attesa di sviluppi diversi – migliori? – della propria professionalità e/o della propria vita. Altra grossolana valutazione potrebbe condurre a pensare che si tratti di un – illusorio – fascino,

¹ La Commissione è composta, almeno prima della lettura da parte loro di questo articolo, oltre che da me dai consiglieri Giovanni Cerri, Flavia Masè Dari, Fausto Sergio Pacifico, Tiziana Zambelli e dall’avv. Maria Anna Alberti, membro del Comitato di studio della Commissione Pari Opportunità istituita presso il CNF.

² Ad esempio, sul numero 2 del 2003, a p. 179 e ss.

³ Fermo restando che il numero delle matricole femmine è superiore, come già da almeno vent’anni, a quello delle matricole maschi in proporzione costante nei tre corsi di primo livello (Scienze Giuridiche, Consulente del lavoro, Operatore giuridico d’impresa).

esercitato da una professione mitizzata come “patinata”, su chi è sostanzialmente all’oscuro della reale consistenza delle cose nella realtà pratica di questo momento storico. Ma è davvero così?

Quello che è certo è che, nel corso degli anni recenti, la presenza femminile nella professione di avvocato, sempre più cospicua ed in certe fasce di età anche preponderante rispetto a quella maschile, ha apportato all’interno di un “mestiere” tradizionalmente “maschile” diverse e nuove problematiche, e diversi e nuovi modi di esercitare, praticare e “vivere” la professione stessa.

Su “*La previdenza forense*” è stato pubblicato un interessante articolo di Concetta Petrossi ⁴, del quale cito un paio di passi: *“Già per il solo fatto che la nostra professione è basata su di una organizzazione che è avida del tempo delle persone, vi è una discriminazione basata sulla potenziale disponibilità di tempo di chi la esercita (...) Questo impegno diventa un grosso deterrente per chiunque voglia dedicarsi a tempo pieno alla professione forense (...) Il poco tempo che rimane dopo aver dedicato alla professione il maggior numero di ore giornaliere è stato considerato dalle professioniste come uno degli aspetti difficili da coniugare con i tempi della vita. Questa è anche una delle motivazioni più ricorrenti che vengono addotte per giustificare l’abbandono dell’attività (...) Per sottolineare anche un dato positivo, va ricordato che alla libera professionista, da indagini frequenti, sono state riconosciute doti di particolare sensibilità di approccio ai problemi, una minore propensione al guadagno (...) un’attenzione particolare alla formazione, all’innovazione e all’aggiornamento (...); essa predilige la partnership alla leadership. Se questo è il quadro, si possono capire i perché di certe scelte delle donne avvocato rispetto a certe materie che stanno diventando suo appannaggio prevalente, e perché altri settori le si stanno aprendo mentre per altri prevale ancora l’esclusione”*.

Più recentemente, sulla stessa rivista, un articolo di Carla Guidi ⁵ affronta il tema della “*scelte professionali della donna avvocato*”. Scrive la Guidi: *“è certo che se la cultura emancipazionistica ha teso ad occultare le differenze nello svolgere l’attività tra uomo e donna, ed in genere la donna ha teso ad amalgamarsi al modello maschile, proprio nella attività forense trovo che la differenza ci sia e costituisca una risorsa positiva da potenziare e sviluppare con trasparenza e orgoglio. Per inquadrare il problema in ambito più generale, è di fondamentale rilievo l’indagine effettuata dal CNEL sul ruolo della donna nel lavoro, che evidenzia carenze dal punto di vista della referenzialità, dell’emergenza in ruoli di potere e di comando (...). (citando lo studio CNEL) Le libere professioniste che svolgono attività sufficientemente aggregate non sempre hanno ancora sviluppato una propria immagine autonoma, e conseguentemente strategie di sviluppo appropriate, poiché difettano talora di sedi che offrano loro la possibilità di far crescere quella e queste”*. La Guidi prosegue poi analizzando i settori nei quali l’attività delle avvocate si estrinseca maggiormente: il diritto della famiglia e dei minori (*“sono privilegiate le attitudini di ascolto paziente e di sensibile attenzione”*; *“è la donna che in genere promuove la separazione, che in modo concreto avverte la crisi familiare e cerca sostegno e che si affida all’avvocato donna: una specie di solidarietà tra donne”*), a distanza il penale di un certo tipo, non solo minorile o familiare (per le riconosciute *“doti di attenzione al sociale, agli interessi collettivi, ai problemi della famiglia, dei giovani”*, dei migranti), il diritto del lavoro e il diritto amministrativo (per *“l’attitudine della donna al lavoro di squadra e a partecipare a studi collettivi e associati, a privilegiare l’inserimento in ambiti professionalmente elevati e di vaste dimensioni”*, come sono di solito gli studi amministrativistici, estremamente specializzati). Ella conclude affermando che *“la richiesta, il committente o il cliente, determina in gran parte le scelte dell’ambito professionale che non sono tanto dettate dalla materia quanto condizionate dalla richiesta e dalla strutturazione della società, ancora in gran parte*

4 Numero 2 del 2003, p. 176 e ss.

5 Numero 4 del 2003, p. 297 e ss.

gestita nei ruoli di potere e di governo dall'uomo. È palese che, essendo la donna non presente nelle mappe del potere, sia nel mondo bancario e societario, nelle grandi imprese, che nel mondo della politica, sempre più difficile sarà l'attribuzione di incarichi professionali all'avvocato donna, in modo che essa abbia l'opportunità di emergere e dimostrare le proprie capacità professionali" anche in altri settori.

Ora, a prescindere dalla maggiore o minore condivisibilità di alcune delle considerazioni esposte negli articoli citati, indubbiamente, come si scriveva sopra, in conseguenza della "femminilizzazione" dell'avvocatura stanno emergendo problematiche e modi, in parte esogeni rispetto alla professione (ritmi "di" vita e "della" vita; diverse priorità, o anche solo diversi percorsi, familiari e personali; modalità e cicli dell'impegno lavorativo), ed in parte endogeni alla stessa (aree tematiche di interesse e di lavoro, in misura non irrilevante differenti tra uomini e donne avvocati).

Mi pare che i due punti salienti della questione siano, appunto, i "tempi" e i "modi" della professione di avvocato oggi, in bilico tra tradizione (e connotazione prevalentemente maschile) e novità (e connotazione anche femminile, in costante aumento).

Oramai, le avvocate, o le donne avvocato a seconda delle preferenze terminologiche, sono molte; oramai, i bisogni che vengono più tipicamente avvertiti al femminile (un tempo di esercizio della professione diverso, più elastico e meno totalizzante; un possibile andamento a cicli della propria vita professionale, nella quale vi sia il periodo dell'impegno "a tempo pieno" e quello dell'impegno "a tempo parziale", o anche dello stacco totale, dell'anno sabbatico) sono bisogni della intera categoria, anche se non sono considerati tali dalla componente maschile della stessa (più legata tradizionalmente a quella "*organizzazione avida del tempo delle persone, dove vi è una discriminazione basata sulla potenziale disponibilità di tempo di chi la esercita*" di cui parla la Collega Petrossi). Orbene, questi nuovi bisogni, questi diversi tempi, non potrebbero essere, invece che un *handicap* di genere, una ricchezza ed una risorsa, un sentire ed un sapere dal quale anche gli uomini avvocati potrebbero trarre giovamento?

Quanto invece al diverso approccio alla professione, ai diversi "modi" e settori di interesse, nei momenti di pessimismo a me torna in mente una fulminante vignetta di Elle Kappa, risalente ormai ad almeno dieci anni fa: una cliente, a colloquio con la propria avvocatessa, dice: "ho molta fiducia in lei, avvocatessa; mi saprebbe consigliare un buon avvocato?". Ammesso e non concesso che la vignetta rappresentasse allora una situazione reale, attualmente è ancora così, e se sì, perché? Ovvero: dalla avvocatessa si va per certe materie perché è dotata di "*particolare sensibilità di approccio ai problemi*", e quindi è ritenuta la più capace ad occuparsene, tanto da essersene progressivamente appropriata, o perché sono le materie che sono state loro "lasciate" dagli avvocati uomini? Si va da loro prevalentemente per certe materie perché sono quelle per le quali le stesse avvocate si ritengono più adatte, o perché la clientela le giudica più adatte? Ci si pensa o si è pensate, come fuori posto, poco attrezzate caratterialmente e logisticamente, a trattare, ad esempio, una complessa vicenda di *poison pills* in operazioni di *merger&acquisition*, la difesa in un procedimento penale per concussione o la predisposizione di una gara di appalto pubblico di rilevanza comunitaria? Ma che differenza c'è tra questo tipo di battaglie legali ed una separazione particolarmente conflittuale, combattuta magari a colpi di querele, di indagini finanziarie e di relazioni dei servizi, o una procedura concernente questioni supremamente delicate, come un minore abbandonato? Non una differenza di capacità di imporsi e di far valere l'interesse del proprio cliente; ma neppure una differenza di intuito, o di sensibilità, *mutatis mutandis*. E ancora, non una differenza rispetto alla ricerca, nel rispetto dell'interesse del cliente, di una soluzione mediativa, che risolva definitivamente il conflitto anziché semplicemente portarlo in decisione. Orbene, sensibilità, capacità di ascolto, combattività, nella loro coniugazione al femminile, non potrebbero

rappresentare anch'esse un *átout* invece che una bizzarria, ed anzi costituire una nuova piattaforma su cui ricostruire un "potere" della nostra categoria, diverso nel tipo, nel ruolo e nella sostanza rispetto al preesistente (e ormai "passato")? Questa conoscenza, questa attitudine e questa formazione, anche e soprattutto sul campo, non potrebbero costituire una nuova "base" di professionalità e di specializzazione nella trattazione e risoluzione dei conflitti, per tutta la categoria, come competenza specifica, oggi progressivamente erosa dall'attribuzione del conflitto ad altre professionalità e ad altre modalità, pretesamente meno "contrappositive", più "mediative" e "avvicinabili"?

Discorsi che potrebbero svilupparsi in mille rivoli; quelle qui espresse sono opinioni personali che forse non molti condividono; quelli qui accennati, problemi che forse non vengono neppure avvertiti come rilevanti.

Ad ogni modo, le problematiche e i modi di cui si scriveva più sopra, nei loro risvolti più concreti, hanno portato le Commissioni più attive sul territorio nazionale a varare alcune pregevoli iniziative (invio di questionari; interessamento alla creazione di strutture, quali asili nido e scuole materne, latamente "aziendali"; promozione di una sorta di "banca del tempo" tra colleghi e colleghe, in riferimento alla partecipazione ad udienze civili; ma anche adozione di delibere regolamentari sul giustificato impedimento, in caso di gravidanza e recente maternità, a partecipare ad udienze penali, o sulla legittima causa di interruzione, sempre in caso di maternità, nello svolgimento della pratica forense); iniziative di cui è allo studio l'adozione anche da parte della Commissione bolognese⁶. Una delle prime mosse che ci siamo prefissi sarà quella di predisporre un questionario, rivolto alle donne iscritte agli albi e registri bolognesi, al fine di raccogliere informazioni interessanti sia statisticamente (anagrafiche, reddituali, aree di interesse, modalità e prospettive di impegno professionale) sia operativamente (esigenze, problemi maggiormente avvertiti).

Ma non è il terreno del "fare pratico" il solo cui la Commissione intende rivolgere la propria attenzione; nelle intenzioni, vi sarebbe anche lo svolgimento di una attività di studio ed elaborazione, progettuale e di pensiero, proprio ed anche sulle questioni trattate più sopra.

Per questo la Commissione chiede la collaborazione di tutte le iscritte (senza dimenticare gli iscritti) e delle organizzazioni già attive in questo campo, che invita a mettersi in contatto con lei.

Senza la conoscenza di ciò che è già stato fatto, la percezione di ciò che è importante fare nel prossimo futuro, e l'elaborazione di una più matura consapevolezza, nessun cammino potrà essere affrontato verso la creazione di una *"sede che offra la possibilità di far crescere una propria immagine autonoma, e conseguentemente strategie di sviluppo appropriate"*.

6 A dire il vero, poiché la *ratio* della concreta promozione di una "pari opportunità" non è per necessità ontologicamente legata al genere, bensì a situazioni oggettive (o a volte soggettive) di "minori opportunità" rispetto ad altri, l'azione della Commissione potrà concernere anche situazioni di oggettivo o soggettivo svantaggio, diverse da quelle più intuitivamente di sua competenza (quali lo svolgimento del servizio militare o civile, o uno stato di salute compromesso, o particolari situazioni familiari).

PRASSI COMUNE

PRASSI COMUNE: I PRIMI DIECI ANNI

di Giovanni Berti Arnoaldi Veli

Era il 1993: la lunga (dal 1990 al 1995) stagione della riforma del codice di procedura civile, la c.d. “novella”, era già iniziata, anche se ancora non se ne vedeva l’applicazione pratica, a causa dei periodici rinvii che subiva l’effettiva entrata in vigore del rito novellato. Nonostante i rinvii continui, cresceva la curiosità, l’interesse ma anche l’inquietitudine nei confronti di quello che - ancora a tutt’oggi - è stato il più rilevante (anche se, va detto alla luce dell’esperienza degli anni a seguire, tutt’altro che riuscito) tentativo di soccorrere l’agonico processo civile con l’impianto di un nuovo assetto di norme procedurali che, sulla carta, avrebbe dovuto contenerne i tempi e restituirgli efficacia. Ed è stato proprio questo *idem sentire* l’incombente riforma, che condusse alcuni magistrati ed il Sindacato Avvocati di Bologna a condividere la necessità di dar vita ad un tavolo permanente di confronto comune, dove poter liberamente ed apertamente dibattere tutti i dubbi che la prossima applicazione della novella poneva nei diversi protagonisti del processo civile. Da subito, l’iniziativa poté contare sull’adesione del Consiglio dell’Ordine Forense di Bologna, che da allora non ha mai mancato di dare il proprio sostegno.

Nacque così l’iniziativa battezzata “Prassi Comune”, un’espressione che raccoglieva significativamente in sé tanto l’obiettivo di occuparsi dei problemi concreti che tutti gli operatori della giustizia si apprestavano ad incontrare nell’applicazione del nuovo rito, quanto la convinzione che l’elaborazione delle problematiche avrebbe portato una concreta utilità solamente se coltivata insieme, fra avvocati e magistrati, nell’interesse comune: il 26 maggio 1993 si riuniva per la prima volta una commissione di lavoro formata pariteticamente da magistrati ed avvocati del foro di Bologna, inaugurando una serie di riunioni che da allora è divenuta una consuetudine mai interrotta.

Ben presto, dalla istituzione del tavolo comune si passò alla organizzazione di incontri pubblici, il primo dei quali si tenne alla Sala dei Notai il 15 ottobre 1993.

Si legge nel volantino di presentazione di quella prima occasione di confronto: “*Gli incontri vogliono essere un’occasione di dibattito aperto fra tutti i protagonisti del processo civile; dibattito nell’ambito del quale nessuno porta soluzioni preconfezionate, ma tutti i partecipanti contribuiscono alla creazione di prassi comuni*”. Anche la struttura degli incontri - che da allora sino ai giorni nostri è stata mantenuta costante, costituendo essa stessa uno dei punti maggiormente caratterizzanti dell’iniziativa - voleva, e vuole ancor oggi, rispondere a quella irrinunciabile esigenza di confronto comune, ridabita nel metodo: “*Gli organizzatori individueranno, per ognuno degli incontri, una serie di problemi specifici sui quali si svolgerà il dibattito tra i partecipanti, dopo l’illustrazione delle possibili soluzioni da dare ai quesiti, un elenco dei quali verrà previamente comunicato. Non sono previste relazioni, ma semplici illustrazioni dei singoli punti; naturalmente la discussione potrà vertere anche su questioni esposte dai partecipanti nel corso degli incontri. Si tratta di dibattiti, e non di convegni o seminari: di incontri nei quali non cercare risposte da altri, ma nei quali contribuire tutti alla creazione di risposte*”.

Le questioni nascenti dalla interpretazione ed applicazione del rito novellato si rivelarono una formidabile palestra di esercitazione al confronto comune, cosicchè venne naturale proseguire l’esperienza della Prassi Comune negli anni, spostando il terreno di confronto anche su questioni di diritto sostanziale ovvero portando al pubblico dibattito tutte quelle novità normative che il nostro generoso legislatore ha prodotto nel corso degli anni. In questo modo Prassi Comune, nata dalla necessità di fare

“fronte comune” all’impatto del rito novellato, trovò modo e sistema di imporsi come un metodo costante di confronto su tutte le tematiche giuridiche di attualità e di interesse per gli operatori della giustizia, come è testimoniato dall’elenco di tutti gli incontri che si sono tenuti in questi primi dieci anni di vita della nostra Prassi Comune e che pubblichiamo di seguito.

Nata come occasione di confronto sul rito civile novellato, Prassi Comune si costituiva così - il 1° febbraio 1994 - come il primo Osservatorio sulla Giustizia Civile in Italia, poi seguito da analoghe esperienze altrove, dove il modello ed il metodo bolognese - pur nel rispetto delle caratterizzazioni locali - ha svolto un importante ruolo di ispirazione: sulla scia dell’Osservatorio bolognese, sono stati sino ad oggi costituiti Osservatori anche a Bari, Salerno, Reggio Calabria, Milano, Roma e Firenze.

Gli obiettivi che si dava l’Osservatorio nel proprio documento costitutivo erano: *“1) realizzare un progetto informatico che permetta la formazione di un massimario giurisprudenziale bolognese, che consenta la conoscenza degli “indirizzi” interpretativi sulle principali questioni oggetto del contenzioso giudiziario, accessibile a magistrati e avvocati, onde siano agevolati gli uni nella redazione delle motivazioni delle pronunce e gli altri nelle iniziative di loro competenza; 2) proseguire nella ricerca delle possibili soluzioni pratiche che consentano di alleviare le gravi difficoltà in cui versa la giustizia nelle sue componenti amministrative; 3) proseguire nell’organizzazione degli incontri di studio sulle problematiche teorico-pratiche relative al diritto ed alla procedura civile, al fine di consentire la diffusione di una cultura comune e la concreta applicazione della novella; 4) sensibilizzare gli organi di governo e la opinione pubblica, anche attraverso forme di agitazione che coinvolgano unitamente tutte le componenti della amministrazione della giustizia, sulla impossibilità di amministrare la giustizia civile in Bologna nell’attuale situazione.”*

Come si vede, si tratta di finalità che tutte mantengono la loro attualità, a dieci anni di distanza, anche se va registrato con favore il fatto che l’obiettivo di una informatizzazione in grado di rendere trasparente e fruibile il patrimonio giurisprudenziale locale è stato nel frattempo in buona parte conseguito, con l’attivazione – quale sede di Tribunale pilota del progetto ministeriale – del programma *Polis*, che oggi consente agli avvocati (così come ai magistrati) di consultare dal proprio studio il fascicolo informatico dei propri procedimenti e di avere accesso ad un vasto numero di sentenze *on line*, in attesa inoltre della attivazione del processo telematico, anch’esso in via di sperimentazione presso il Tribunale di Bologna quale sede pilota del progetto.

La diffusione dell’esperienza degli Osservatori ha portato ad estendere il confronto fra le diverse realtà territoriali, con convegni periodicamente organizzati dai singoli Osservatori. Con questo spirito, l’Osservatorio “Prassi Comune” si fece promotore di un convegno nazionale su *“Giudice unico e sezioni stralcio: le riforme tra prassi e organizzazione”*: ancora una volta le riforme della disciplina processuale e della organizzazione giudiziaria hanno fornito lo spunto per un confronto più a largo respiro, nella convinzione – come si scriveva nella presentazione del convegno bolognese – che *“nessuna riforma può produrre risultati soddisfacenti se non è sorretta da un clima di collaborazione e di leale confronto fra gli operatori”*. Il convegno si tenne a Bologna nel settembre 1998 con la partecipazione di rappresentanti di tutti gli altri Osservatori all’epoca costituiti; Prassi Comune ha poi partecipato con propri rappresentanti ai lavori di tutti gli altri convegni nazionali che sono stati in seguito organizzati dagli altri Osservatori.

Nel ripercorrere oggi la nascita di Prassi Comune e l’attività dei suoi primi dieci anni, corre immediato il ricordo a Carlo Maria Verardi, indimenticato magistrato bolognese che è scomparso prematuramente nel 2001, lasciando a tutti coloro che lo hanno conosciuto, ed in particolare a chi ha con lui condiviso l’esperienza della organizzazione delle tante Prassi Comuni che si sono succedute negli anni, il ricordo indelebile della sua intelligenza e della sua amicizia. Il dott. Verardi, oltre che ad

essere stato un saldo riferimento - tanto per i suoi colleghi quanto per gli avvocati - per le sue non comuni doti di preparazione e disponibilità al dialogo, è certamente stato uno dei maggiori propulsori, se non il motore stesso, di Prassi Comune. Fuor da ogni retorica, si può certamente dire che, se non ci fosse stato Carlo Verardi, Prassi Comune sarebbe stata una cosa assai diversa, o non sarebbe stata affatto. E' per questo motivo che, appena è stata costituita a Roma la Fondazione Carlo Maria Verardi (alla quale peraltro partecipano anche avvocati e magistrati bolognesi) l'Osservatorio "Prassi Comune" ha chiesto ed ottenuto il patrocinio della Fondazione per tutti i propri incontri.

Pur dolorosamente ferita, l'esperienza di Prassi Comune non si è tuttavia esaurita. Al contrario, come spesso accade per superare le difficoltà che si frappongono, ha saputo trovare occasioni di nuova vitalità, da una parte estendendo la propria attività anche al settore penale e dall'altra inaugurando una formale collaborazione con l'Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata dei Magistrati, articolazione periferica del C.S.M. che si occupa della organizzazione di incontri di formazione ed aggiornamento professionale per i magistrati del distretto, aperti anche alla partecipazione degli avvocati.

E forse non è un caso che l'impegno di Prassi Comune, nella sua forma aggiornata di collaborazione sinergica con la Formazione Decentrata dei Magistrati, si sia ribadito in occasione di un incontro che è stato organizzato quale primo momento di confronto comune sul nuovo processo societario. L'occasione è sembrata propizia non solamente per ricordare le radici della ormai consolidata Prassi Comune, ma anche - e, direi, soprattutto - per ribadire le ragioni del nostro impegno a coltivare il confronto - costante e comune - fra avvocati e magistrati, nella convinzione che questa è l'unica strada che può condurre gli operatori della giustizia, al di là di ogni logica di schieramento o appartenenza, ad affrontare in modo utile e costruttivo i tanti dubbi che l'esercizio delle rispettive funzioni incontra, giorno dopo giorno; un confronto, quello esercitato nelle forme delle nostre Prassi Comuni, che si alimenta non solo dell'impegno comune di avvocati e magistrati, ma anche della consapevolezza della complementarietà dei rispettivi ruoli, in lealtà reciproca.

Iniziammo, dieci anni orsono, a confrontarci sulle problematiche introdotte dalla novella del rito civile; ci ritroviamo oggi, dieci anni e più dopo, a fare i conti con un nuovo, ennesimo, rito: quello societario, sul quale le riflessioni comuni non sono mancate e certamente non mancheranno anche in futuro, tanto più se, come è annunciato, il nuovo rito societario verrà esteso a tutto il processo di cognizione civile.

In chiusura, ma non ultimo per importanza, un sentito ringraziamento a tutti coloro che nel corso di questi primi dieci anni di vita di Prassi Comune hanno contribuito, partecipando attivamente e sempre con incoraggiante adesione, alla riuscita degli incontri, stimolandoci a proseguire su questa strada.

* * *

ELENCO DEGLI INCONTRI DI "PRASSI COMUNE"

1. *"I provvedimenti cautelari (1): la domanda, il procedimento"* (15 ottobre 1993, Sala dei Notai); moderatore: avv. Pietro Ruggieri; relatori: dott. Carlo M. Verardi, avv. Paolo Biavati.
2. *"I provvedimenti cautelari (2): reclamo, revoca, inefficacia"* (5 novembre 1993, Sala dei Notai); moderatore: dott. Salvatore Guarino; relatori: dott. Maurizio Atzori, avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli.
3. *"I provvedimenti cautelari (3): ambito di applicazione, procedimenti speciali, possessorie"* (19 novembre 1993, Sala dei Notai); moderatore: avv. Mario Jacchia; relatori: d.ssa Maria Acierno, avv. Annalisa Atti.

4. *“Possessorie, denunce di nuova opera e di danno temuto”* (11 marzo 1994, Sala dei Notai); moderatore: avv. Sandro Callegaro; relatore: d.ssa Maria Acierno.
5. *“Problemi pratici di diritto transitorio anche alla luce degli ultimi decreti”* (8 aprile 1994, Sala dei Notai); moderatore: avv. Pietro Ruggieri; relatori: dott. Salvatore Guarino, dott. proc. Mario Zoppellari.
6. *“La prima udienza e le preclusioni, viste dalla parte del giudice e dalla parte dell’avvocato”* (22 aprile 1994, Sala dei Notai); moderatore: dott. Siro Sardo; relatori: dott. Chiara Graziosi, avv. Nicola Alessandri.
7. *“Il rito pretorile, con particolare riguardo alle locazioni. La sentenza contestuale”* (5 maggio 1994, Sala dei Notai); moderatore: avv. Bruno Sazzini; relatori: d.ssa Matilde Betti, avv. Maurizio Andreotti.
8. *“Il giudizio d’appello”* (26 maggio 1994, Sala dei Notai); moderatore: avv. Francesco Berti Arnoaldi Veli; relatori: d.ssa Antonella Falcone, prof. avv. Federico Carpi.
9. *“Il Giudice di Pace”* (16 giugno 1994, Sala dei Notai); moderatore: avv. Guido Turchi; relatori: dott. Italo Cividali, avv. Livio De Carolis.
10. *“Orientamenti della giurisprudenza bolognese in materia di danno biologico e di danno morale”* (16 dicembre 1994, Sala dei Notai); moderatore: dott. Salvatore Guarino; relatori: dott. Giovanni Arcieri, prof. avv. Massimo Franzoni.
11. *“La informatizzazione delle esecuzioni immobiliari”* (20 gennaio 1995, Sala dei Notai); moderatore: avv. Angelo Stagni; relatori: dott. Pasquale Liccardo, dott. Massimo Ferro, ing. Gabriele Manarini.
12. *“Dibattito e proposte operative per snellire le procedure immobiliari”* (27 gennaio 1995, Sala dei Notai); moderatore: avv. Angelo Stagni; relatori: dott. Pasquale Liccardo, d.ssa Anna Maria Drudi.
13. *“Interessi e rivalutazione monetaria: criteri giurisprudenziali di determinazione”* (17 febbraio 1995, Sala dei Notai); moderatore: avv. Francesco Berti Arnoaldi Veli; relatori: dott. Salvatore Guarino, avv. Stefano Graziosi.
14. *“La nuova disciplina transitoria della novella del processo civile (prime problematiche concrete)”* (19 maggio 1995, aula della Corte d’Assise d’Appello); moderatore: dott. Salvatore Guarino; relatori: dott. Carlo M. Verardi, prof. avv. Paolo Biavati.
15. *“Le controversie in materia di locazione nella novella del processo civile”* (16 giugno 1995, aula della Corte d’Assise d’Appello); moderatore: avv. Sandro Callegaro; relatori: d.ssa Maria Acierno, dott. proc. Giovanni Delucca.
16. *“Questioni controverse in materia di udienza di prima comparizione e di prima udienza di trattazione”* (11 dicembre 1995, Sala dei Notai); moderatore: dott. Salvatore Guarino; relatori: dott. Carlo M. Verardi, avv. Nicola Alessandri.
17. *“Trasferimenti immobiliari nell’ambito del procedimento di separazione e divorzio”* (2 febbraio 1996, aula della Corte d’Assise d’Appello); moderatore: avv. Annalisa Atti; relatori: d.ssa Alessandra Arceri, dott. proc. Carlo Bosi.
18. *“Le ordinanze anticipatorie ex artt. 186 bis, 186 ter e 186 quater c.p.c.”* (24 maggio 1996, Sala dei Notai); moderatore: dott. Salvatore Guarino; relatori: d.ssa Chiara Graziosi, avv. Gino Martinuzzi.
19. *“La fase dell’istruttoria e la decisione”* (21 giugno 1996, Sala dei Notai); moderatore: avv. Francesco Berti Arnoaldi Veli; relatori: d.ssa Adriana Scaramuzzino, avv. Mario Zoppellari.
20. *“Esecuzioni mobiliari e sfratti”* (27 settembre 1996, Sala di rappresentanza della Carisbo); moderatore: avv. Michelina Grillo; relatori: avv. Bruno Sazzini, dott. Pietro Guidotti, dott. Nicola Lomonte.
21. *“Il rito pretorile”* (18 ottobre 1996, Sala di rappresentanza della Carisbo); moderatore: dott. Carlo M. Verardi; relatori: dott. Marco Marulli, dott. proc. Giovanni Delucca.
22. *“Separazione e divorzio: rito e provvedimenti provvisori”* (11 aprile 1997, Sala di rappresentanza della Carisbo); moderatore: prof. avv. Michele Sesta; relatori: d.ssa Antonella Palumbi, avv. Maria Elena Guarini.
23. *“Tecniche di accertamento e di liquidazione del danno alla salute e del danno morale”* (23 maggio 1997, Sala di rappresentanza della Carisbo); moderatore: dott. Salvatore Guarino; relatori: d.ssa Elisabetta Candidi Tommasi, avv. Maurizio Feverati.

24. *“Danno da invalidità permanente e da inabilità temporanea”* (13 giugno 1997, Sala di rappresentanza della Carisbo); moderatore: avv. Sandro Callegaro; relatori: d.ssa Paola Montanari, avv. Luca Ercolani.
25. *“Le prove nel processo civile (1): Il passaggio dalla fase di trattazione a quella istruttoria ed alcune questioni in tema di ammissibilità ed assunzione”* (24 ottobre 1997, Sala del Baraccano); moderatore: prof. avv. Paolo Biavati; relatori: dott. Carlo M. Verardi, avv. Giorgio Vaselli.
26. *“I procedimenti cautelari”* (21 novembre 1997, Sala di rappresentanza della Carisbo); moderatore: dott. Salvatore Guarino; relatori: d.ssa Maria Acierno, d.ssa Chiara Graziosi, avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli.
27. *“Parcelle forensi in materia giudiziale”* (8 maggio 1998, Sala di rappresentanza della Carisbo); moderatore: avv. Sandro Callegaro; relatori: d.ssa Chiara Graziosi, avv. Gino Martinuzzi.
28. *“Le prove nel processo civile (2): interrogatorio e prova documentale”* (19 giugno 1998, Sala di rappresentanza della Carisbo); moderatore: dott. Carlo M. Verardi; relatori: dott. Fabio Florini, avv. Luigi A. Cosattini.
29. *“Le notificazioni a mezzo posta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 22-23 settembre 1998”* (21 maggio 1999, Sala di rappresentanza della Carisbo); moderatore: avv. Paolo Trombetti; relatori: dott. Salvatore Guarino, avv. Luca Moser.
30. *“Giudice unico e organizzazione degli uffici civili”* (10 giugno 1999, Biblioteca di San Domenico); moderatore: avv. Sandro Callegaro; relatori: dott. Salvatore Guarino, rag. Rosalba Palazzi, geom. Renzo Cecca, sig. Luigi Lombardo, dott. Salvatore Palella, d.ssa Emanuela Biotti.
31. *“Problemi applicativi nel procedimento per la rifissazione della data di esecuzione degli sfratti (art. 6 legge 431/1998)”* (18 giugno 1999, Biblioteca di San Domenico); moderatore: avv. Giorgio Vaselli; relatori: dott. Pietro Guidotti, avv. Bruno Sazzini, dott. Celso Masolini.
32. *“Il decreto ingiuntivo: la fase monitoria”* (17 novembre 2000, Sala di rappresentanza della Carisbo); moderatore: dott. Salvatore Guarino; relatori: d.ssa Maria Acierno, avv. Stefano Molza.
33. *“Ruolo del magistrato e della difesa nei procedimenti civili innanzi ai giudici minorili”* (9 marzo 2001, Sala di rappresentanza della Carisbo); moderatore: avv. Lorenza Bond; relatori: d.ssa Elisa Ceccarelli, avv. Rosa Mazzone.
34. *“Il risarcimento dei danni per la non ragionevole durata del processo. Dai ricorsi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ai procedimenti innanzi alle Corti d’Appello”* (26 settembre 2001, Sala di rappresentanza della Carisbo); moderatore: avv. Mario Zoppellari; relatori: dott. Giuseppe Colonna, avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli.
35. *“L’art. 111 della Costituzione ed il giusto processo civile”* (22 gennaio 2002, Sala di rappresentanza della Carisbo); moderatore: avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli; relatori: d.ssa Maria G. Civinini, prof. avv. Giorgio Costantino.
36. *“I riti alternativi: riflessioni ed aspetti pratici”* (11 ottobre 2002, Sala delle Armi alla Facoltà di Giurisprudenza); moderatori: dott. Bruno Giangiacomo, avv. Fausto S. Pacifico; relatori: dott. Orazio Pescatore, avv. Gabriele Bordoni, dott. Letizio Magliaro, avv. Manrico Bonetti, dott. Claudio Nunziata, avv. Giuseppe Giampaolo.
37. *“Il processo penale davanti al Giudice di Pace: un primo confronto di esperienze”* (12 dicembre 2002, Sala delle Armi alla Facoltà di Giurisprudenza); moderatore: avv. Gabriele Bordoni; relatori: dott. Italo Materia, dott. Francesco Cersosimo, m.llo Roberto Moretti, avv. Antonio Petroncini, avv. Claudio Benenati, avv. Maria Marone.
38. *“Legge Cirami, riforma Pittelli: verso la ragionevole durata del processo penale?”* (31 gennaio 2003, aula della Corte d’Assise d’Appello); moderatore: dott. Paolo Giovagnoli; relatori: dott. Orazio Pescatore, avv. Gabriele Bordoni.
39. *“Prime considerazioni sull’applicazione della legge Bossi-Fini”* (21 febbraio 2003, Sala delle Armi alla Facoltà di Giurisprudenza); moderatore: avv. Gabriele Bordoni; relatori: dott. Pierluigi Di Bari, dott. Valter Giovannini, avv. Mariano Mancini, avv. Sergio Palombarini.
40. *“Le preclusioni nel processo ordinario di primo grado (anche alla luce delle recenti sentenze della Cassazione)”* (28 marzo 2003, aula absidale di S. Lucia); moderatore: dott. Salvatore Guarino; relatori: dott. Antonio Costanzo, prof. avv. Andrea Graziosi.

41. *“Le notificazioni e la forma degli atti nel processo penale; un confronto su profili applicativi pratici”* (23 maggio 2003, Sala delle Armi alla Facoltà di Giurisprudenza); moderatore: avv. Gabriele Bordoni; relatori: dott. Adolfo Sgambaro, avv. Francesco P. Colliva.
42. *“La nuova disciplina dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali e le novità processuali nel giudizio di opposizione ad ingiunzione (d.lgs. 231/2002)”* (24 ottobre 2003, aula absidale di S. Lucia); moderatore: dott. Giorgio Veggetti; relatori: dott. Marco Marulli, avv. Mario Zoppellari.
43. *“La prova dichiarativa (1). Il dichiarante nelle indagini preliminari e nel dibattimento: nozioni e riflessioni comuni”* (14 novembre 2003, aula n. 6 alla Facoltà di Giurisprudenza); moderatore: avv. Gabriele Bordoni; relatori: dott. Maurizio Passarini, avv. Guido Magnisi (incontro organizzato in sinergia con l’Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata dei Magistrati).
44. *“Il nuovo rito societario”* (24 novembre 2003, aula della Corte d’Assise d’Appello); moderatori: d.ssa Chiara Graziosi, avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli; relatori: d.ssa Elisa Picaroni, dott. Antonio Mungo, prof. avv. Federico Carpi, prof. avv. Andrea Graziosi, avv. Sandro Corona, avv. Pierpaolo Soggia (incontro organizzato in sinergia con l’Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata dei Magistrati).
45. *“La prova dichiarativa (2). Confronto su aspetti applicativi: dalle nozioni alla pratica”* (23 gennaio 2004, aula n. 6 alla Facoltà di Giurisprudenza); moderatore: avv. Gabriele Bordoni; relatori: dott. Maurizio Passarini, avv. Guido Magnisi, dott. Enrico Cieri (incontro organizzato in sinergia con l’Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata dei Magistrati).
46. *“Profili problematici relativi agli amministratori ed al controllo giudiziario nel nuovo diritto societario”* (30 gennaio 2004, Oratorio di San Filippo Neri); moderatori: d.ssa Chiara Graziosi, avv. Giorgio Vaselli; relatori: d.ssa Rosaria Savastano, dott. Marco Marulli, prof. avv. Chiara Alvisi, prof. avv. Antonio Rossi (incontro organizzato in sinergia con l’Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata dei Magistrati).
47. *“Le nuove sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale”* (27 febbraio 2004, Oratorio di San Filippo Neri); moderatore: dott. Vincenzo De Robertis; relatori: dott. Fabio Florini, avv. Annalisa Atti.
48. *“Passato, presente e futuro del danno non patrimoniale”* (29 marzo 2004, Aula della Corte d’Assise d’Appello); moderatori: d.ssa Chiara Graziosi, avv. Alessandro Lovato; relatori: prof. avv. Massimo Franzoni, prof. Patrizia Ziviz, d.ssa Elisabetta Candidi Tommasi, dott. Antonio Costanzo, prof. avv. Flavio Peccenini, avv. Giovanni Facci (incontro organizzato in sinergia con l’Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata dei Magistrati).
49. *“La riforma del danno alla persona: la nuova legge sul risarcimento dei danni c.d. micropermanenti (n. 57 del 5 marzo 2001)”* (12 aprile 2001, Sala di rappresentanza della Carisbo); moderatore: avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli; relatori: prof. avv. Flavio Peccenini, avv. Mario L. Cocco, avv. Giovanni Facci, avv. Alessandro Lovato.
50. *“La responsabilità medica: aspetti civili e penali”* (23 aprile 2004, Oratorio di San Filippo Neri); moderatore: avv. Giovanni Cerri; relatori: d.ssa Matilde Betti, avv. Luca Ercolani.
51. *“La prova dichiarativa: sintesi conclusiva”* (26 aprile 2004, aula della Corte d’Assise d’Appello); moderatori: d.ssa Eleonora Di Marco, dott. Letizio Magliaro, avv. Gabriele Bordoni; relatori: dott. Enrico Cieri, dott. Maurizio Passarini, avv. Giuseppe Giampaolo (incontro organizzato in sinergia con l’Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata dei Magistrati).
52. *“Lavoro e diritti dopo la legge Biagi”* (14 maggio 2004, Oratorio di San Filippo Neri); moderatori: dott. Giovanni Benassi, avv. Paolo Naldi; relatori: prof. avv. Franco Carinci, prof. avv. Luigi Montuschi, d.ssa Carla Musella, dott. Bruno Varriale, avv. Rita Mazzanti, avv. Renzo Cristiani (incontro organizzato in sinergia con l’Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata dei Magistrati).
53. *“Profili pratici legati agli istituti speciali nel processo penale avanti il Giudice di Pace”* (18 giugno 2003, Sala delle Armi alla Facoltà di Giurisprudenza); moderatore: avv. Gabriele Bordoni; relatori: avv. Massimo Libri, avv. Nicoletta Maccaferri, m.llo Roberto Moretti, avv. Patrizio Orlandi.

PREVIDENZA FORENSE

a cura di Sandro Giacomelli

ELEZIONI DEL COMITATO DEI DELEGATI

A completamento di quanto anticipato nel numero scorso di "Bologna Forense" si comunica che il Presidente della Commissione Elettorale, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Regolamento per le Elezioni del Comitato dei Delegati, ha stabilito la data di inizio delle votazioni per il giorno 4 ottobre 2004 dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Le votazioni proseguiranno nei giorni 5,6,7,8 e 9, sempre dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e termineranno il 9/10/04.

- Il Consiglio di Amministrazione della Cassa, ai sensi dell'art. 1 del detto Regolamento, ha determinato il numero dei seggi da attribuire ai Collegi Elettorali, che coincidono con i Distretti di Corte d'Appello.

Al Collegio Elettorale di Bologna spettano n. 5 Delegati.

- Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti coloro che risultano iscritti alla Cassa, a tutti gli effetti, il giorno precedente a quello di indizione delle elezioni.

Sono compresi fra gli iscritti alla Cassa a tutti gli effetti i pensionati non cancellati dagli albi.

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto il Comitato dei Delegati è eletto dagli Avvocati iscritti alla Cassa che mantengono l'iscrizione ad un albo e dai praticanti iscritti a domanda.

- Gli elettori dovranno votare esclusivamente presso il Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Ogni voto deve essere registrato nell'elenco degli elettori di ciascun Consiglio dell'Ordine.

- *Hanno diritto di elettorato passivo gli elettori che siano anche in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 dello statuto, che testualmente recita:*

1.- "I componenti del Comitato dei Delegati durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili più di due volte consecutivamente.

2.- Sono eleggibili gli avvocati iscritti alla Cassa, iscritti almeno ad un albo, i quali:

a) Abbiano esercitato la professione con carattere di continuità negli ultimi dieci anni anteriori a quello della votazione;

b) Abbiano inviato le prescritte comunicazioni e siano in regola con i pagamenti dovuti alla Cassa;

c) Non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive, più gravi dell'avvertimento; la censura non preclude l'elezione, se inflitta con provvedimento definitivo oltre cinque anni prima della indizione della elezione;

d) Non si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

e) Non siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'ordinamento vigente;

f) Non siano stati condannati con sentenza irrevocabile anche se emessa a seguito di applicazione della pena prevista dall'art. 444 del Codice di Procedura Penale, alla reclusione per qualunque delitto non colposo.

3.1- La carica di delegato alla Cassa Forense è incompatibile con la carica di componente del Consiglio Nazionale Forense e di componente della Giunta esecutiva dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura.

3.2- La carica di Presidente, Consigliere di Amministrazione, componente del Collegio Sindacale della Cassa Forense è incompatibile con la carica di Presidente, Segretario e Tesoriere dei Consigli degli Ordini Forensi.

3.3- L'incompatibilità non rimossa entro trenta giorni dal suo verificarsi comporta decadenza dalla carica.

4.- Al fine dell'applicazione dei limiti di rieleggibilità previsti dal presente statuto, si computano anche i mandati già svolti sotto la vigenza delle precedenti norme statutarie".

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEL COMITATO DEI DELEGATI

(approvato con decreto interministeriale del 28/12/2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17/1/2003)

ART. 1

1. - Il Comitato dei Delegati è composto dal numero invariabile di 80 componenti eletti, a norma del presente regolamento, nei collegi elettorali.

2. - I collegi elettorali coincidono con i distretti di Corte d'Appello indipendentemente dal raggiungimento del numero base di cui al successivo comma 3.

3. - Il "numero base" viene determinato, una volta che il Presidente abbia indetto le elezioni ai sensi del successivo art. 4, dal Consiglio di Amministrazione dividendo il numero degli iscritti alla Cassa in essere al giorno antecedente alla indizione delle elezioni per 80. Il quoziente rappresenta il "numero base".

4. - Il numero degli iscritti a ciascun collegio elettorale va diviso per il "numero base" ed il quoziente ottenuto, se pari o superiore a uno, rappresenta il numero dei delegati da assegnare a ciascun collegio.

5. - Se il quoziente risulta inferiore ad uno al collegio viene comunque assegnato un seggio.

6. - Determinato il numero dei seggi da attribuire ai collegi elettorali, si sottrae lo stesso al numero invariabile di 80 ottenendo così il numero dei seggi da assegnare con il conto dei resti.

7. - I seggi così individuati vengono assegnati fino ad esaurimento ai maggiori resti, ordinati in linea decrescente.

ART. 2

1. - Il Comitato dei Delegati a norma dello Statuto dura in carica quattro anni. La durata in carica si computa dall'insediamento. Il Comitato uscente resta in carica sino all'insediamento dei nuovi eletti.

2. - Nel caso si rendano vacanti per dimissioni o altra causa uno o più seggi, subentrano negli stessi i non eletti della medesima lista.

Se con tale criterio non è possibile coprire i posti resisi vacanti subentrano i non eletti di altre liste in ordine di precedenza, secondo il numero dei voti conseguiti.

Se in siffatto modo non è possibile assegnare i seggi disponibili, si procede a nuove elezioni per la copertura dei posti vacanti, sempre che non siano già trascorsi tre anni dall'insediamento del Comitato dei Delegati.

La durata in carica del subentrante, ove inferiore a due anni, non comporta impedimento alle rielezioni.

ART. 3

1. - Il Comitato dei Delegati è eletto a suffragio diretto sulla base di liste rigide concorrenti. Nell'ambito del collegio elettorale il numero dei candidati di ogni lista non può essere superiore a quello dei delegati spettanti al collegio. Le liste concorrono al riparto dei seggi secondo le seguenti modalità: per l'assegnazione del numero dei delegati a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista, costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutto il collegio elettorale, successivamente per 1,2,3,4 etc. sino a concorrenza del numero dei delegati da eleggere e, quindi, si scelgono tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei delegati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.

Ciascuna lista avrà tanti delegati quanti sono i quozienti che le appartengono, compresi nella

graduatoria.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Nessuno può essere candidato in più di una lista né in collegio elettorale diverso da quello nel quale è compreso l'albo di appartenenza.

ART. 4

1. - Il Presidente della Cassa indice le elezioni almeno centoventi giorni prima della scadenza del mandato delegando al Consiglio di Amministrazione di provvedere immediatamente alla determinazione del "numero base" di cui all'art. 1 nonché alle altre incombenze ivi previste, compresa la determinazione dei seggi attribuiti ad ogni collegio. Entro 5 giorni dall'indizione avvisa i Presidenti dei Consigli dell'Ordine ai fini della costituzione delle commissioni elettorali nonché il Consiglio Nazionale Forense e il Ministero della Giustizia ai fini della designazione dei membri di rispettiva competenza della Commissione Elettorale Centrale. Detta designazione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla ricezione dell'avviso.

2. - Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti coloro che risultano iscritti alla Cassa, a tutti gli effetti, il giorno precedente a quello di indizione delle elezioni. Hanno diritto di elettorato passivo gli elettori che siano anche in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 dello Statuto. Sono compresi, fra gli iscritti alla Cassa a tutti gli effetti i pensionati non cancellati dagli albi.

3. - Il Presidente della Cassa, nel comunicare ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine il periodo di tempo in cui devono svolgersi le elezioni, indica anche il numero dei delegati spettante ad ogni collegio elettorale rimettendo tempestivamente ad ogni Consiglio dell'Ordine l'elenco definitivo degli iscritti alla Cassa, appartenenti al Collegio, che hanno diritto di voto. Il Presidente della Cassa, con il provvedimento che indice le elezioni, determina il periodo di votazione e l'orario di chiusura finale delle operazioni di voto, eguale per tutte le sezioni.

4. - Presso ogni Consiglio dell'Ordine è costituita entro 20 giorni dalla indizione delle elezioni la commissione elettorale composta da un Presidente, da un Vice Presidente e da quattro membri, due ordinari e due supplenti, designati dal Consiglio stesso. Alle operazioni devono presenziare il Presidente o il Vice Presidente e almeno due membri. Negli Ordini con più di mille iscritti possono essere istituite sottocommissioni; in tal caso il numero dei componenti la commissione è aumentato in relazione alla necessità.

5. - Il Presidente della commissione elettorale stabilisce, nell'ambito del periodo fissato, la data di inizio delle votazioni stesse nonché gli orari giornalieri di apertura e chiusura della sezione elettorale costituita presso la sede del tribunale. Il periodo di votazione non può essere inferiore a due né superiore a dieci giorni, non festivi, e comunque l'ultimo giorno di votazione deve coincidere con l'ultimo giorno indicato dal Presidente della Cassa nella deliberazione di indizione delle elezioni, fermo rimanendo l'orario di chiusura finale di cui al 3° comma. La commissione elettorale riceve dalla Cassa le schede di votazione.

6. - Almeno ottanta giorni prima del giorno previsto per l'inizio delle votazioni, così come indicato dal Presidente della Cassa nell'atto di indizione delle elezioni, la commissione elettorale affigge all'albo del Consiglio dell'Ordine e presso tutti gli uffici giudiziari del circondario il manifesto con le indicazioni delle modalità e dei termini per la presentazione delle liste. Ove il numero degli iscritti nell'albo dell'Ordine superi i 1000, le notizie contenute nel manifesto sono pubblicate, entro lo stesso termine, almeno per una volta in un giornale quotidiano edizione locale.

7. - La commissione elettorale costituita presso il Consiglio dell'Ordine del capoluogo del distretto esercita anche le funzioni di commissione elettorale del collegio per quanto previsto dal presente regolamento.

8. - Presso il Consiglio dell'Ordine del capoluogo del distretto è anche istituita una "Commissione Elettorale d'Appello", composta da tre membri designati in una riunione da tenersi presso l'Ordine del capoluogo del collegio entro 20 giorni dalla indizione delle elezioni - dai Presidenti degli Ordini che compongono il collegio. La commissione è presieduta dal componente con maggior anzianità di iscrizione alla Cassa.

9. - Le liste dei candidati devono essere depositate, a pena di irricevibilità, presso uno dei Consigli dell'Ordine del collegio elettorale entro le ore dodici del sessantesimo giorno antecedente l'inizio del periodo fissato dal Presidente della Cassa, come previsto dal precedente comma 3.

La lista deve essere sottoscritta con la dichiarazione di accettazione da parte dei candidati in essa compresi che devono contestualmente dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 dello Statuto. La lista può essere individuata da un motto e deve essere presentata da un iscritto alla Cassa e ad un albo del collegio. Essa deve riportare anche la sottoscrizione di almeno altri 50 iscritti alla Cassa appartenenti al collegio elettorale e non candidati se questo ha un numero di elettori inferiori a 1.500 e 100 se superiore. Nessuno può sottoscrivere più di una lista. Tutte le sottoscrizioni devono essere autenticate dal Presidente o dal consigliere Segretario dell'Ordine o, ancora, da uno o più dei consiglieri dell'Ordine a ciò appositamente delegati dal presidente. Le autenticazioni delle sottoscrizioni possono essere sostituite mediante l'allegazione di fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine al quale la lista è presentata attesta, in calce ad essa, la data e l'ora di presentazione; la trasmette immediatamente alla commissione elettorale del collegio di cui al comma 7 e ne affigge copia all'albo del consiglio.

10. - Le liste devono pervenire a pena di decadenza alla commissione elettorale del collegio entro il cinquantesimo giorno precedente l'inizio del periodo elettorale così come indicato dal Presidente della Cassa. La commissione numera le liste secondo l'ordine in cui le sono pervenute. Indi controlla la tempestività della presentazione e la loro regolarità. Entro 3 giorni dalla scadenza dei termini per la trasmissione delle liste la commissione delibera sulla loro ammissione od esclusione o su quella dei candidati ed entro il giorno successivo comunica il relativo provvedimento anche a mezzo fax al Presidente dell'Ordine presso cui sono state depositate: questi, senza ritardo e comunque non oltre il giorno successivo, ne dà notizia al presentatore di ciascuna lista. La commissione provvede, quindi, alla stampa del manifesto contenente tutte le liste presentate e riconosciute regolari, con il loro numero d'ordine, l'eventuale motto e con i nomi e cognomi dei candidati; trasmette il manifesto a tutte le commissioni elettorali del distretto in modo che lo stesso venga affisso entro e non oltre il ventesimo giorno precedente l'inizio delle votazioni all'albo dei Consigli dell'Ordine, nonché in tutti gli altri luoghi che le commissioni elettorali ritengano di stabilire. Il manifesto, durante le operazioni di voto, deve essere affisso all'esterno ed all'interno delle sale di votazione.

11. - Chiunque vi abbia interesse può, contro i provvedimenti delle commissioni elettorali istituite presso i Consigli emessi precedentemente all'inizio delle operazioni di voto e avverso i provvedimenti della commissione elettorale del collegio, proporre reclamo entro il 15° giorno precedente l'inizio della votazione alla commissione elettorale d'appello. La commissione decide senza formalità di procedura ma con obbligo di motivazione entro tre giorni dalla presentazione del reclamo e, in caso di accoglimento, adotta i provvedimenti opportuni.

12. - Il voto è segreto e le schede elettorali devono essere di formato tale da non consentire di

riconoscere il voto. Ogni voto deve essere registrato nell'elenco degli elettori di ciascun Consiglio dell'Ordine. E' ammesso soltanto il voto di lista che può essere espresso con l'indicazione del numero o del motto ovvero del nome di uno o di tutti i candidati della lista che si intende votare.

13. - Le commissioni elettorali locali iniziano le operazioni di spoglio immediatamente dopo la chiusura dei seggi elettorali e le concludono entro e non oltre 48 ore. Prima che si proceda all'apertura delle schede deve essere verificata la corrispondenza tra il numero delle stesse e dei votanti. Dei risultati dello spoglio è redatto verbale in duplice originale, sottoscritto dai componenti la commissione elettorale. Uno dei due originali rimane depositato e conservato presso il Consiglio dell'Ordine insieme con gli atti, la lista di votazione e le schede per il periodo di un anno; l'altro originale deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 48 ore dalla sua redazione, alla commissione di cui al successivo articolo 5. Quest'ultima, verificata l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari, accerta il risultato complessivo della votazione e procede all'assegnazione dei seggi. Nel caso in cui due o più liste riportino parità di voti e di quozienti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale, come indicata nel precedente art. 3 e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. I seggi spettanti a ciascuna lista vengono assegnati ai candidati nell'ordine risultante dalla lista. Infine, la commissione ne cura la pubblicazione unitamente alla proclamazione degli eletti sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, entro 60 giorni dalla chiusura dei seggi, dandone inoltre comunicazione alla Cassa di Previdenza ed al Consiglio Nazionale Forense. La Cassa provvede, quindi, ad informare dall'esito della votazione gli eletti ed i Consigli. Spetta alla stessa commissione di provvedere alle surrogazioni nei casi previsti dall'art. 2, secondo comma.

ART. 5

1. - Contro tutte le operazioni elettorali, effettuate a norma dell'art. 4 commi 12 e 13, può essere proposto reclamo nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione degli eletti sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica alla commissione elettorale centrale, con sede in Roma presso la Cassa di Previdenza Forense. La commissione è nominata dal Presidente della Cassa ed è composta da cinque membri di cui due designati dal Presidente della Cassa, uno designato dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense e due dal Ministero della Giustizia tra avvocati iscritti alla Cassa con anzianità non inferiore a venti anni ed in possesso dei requisiti di eleggibilità.

2. - L'elezione svolta presso un Consiglio dell'Ordine ed annullata dalla predetta commissione, non deve essere ripetuta se i voti degli elettori di tale Ordine non possono influire sui risultati complessivi del collegio elettorale; analogamente si procede nel caso di annullamento di voti contestati. In caso diverso il Presidente della Cassa stabilisce un termine entro il quale il consiglio deve ripetere le operazioni di voto.

Nel frattempo il nuovo Comitato dei Delegati viene insediato e svolge le sue funzioni. I Delegati eletti nelle elezioni ripetute vanno a sostituire i precedenti dal giorno successivo alla proclamazione dei nuovi risultati.

3. - I componenti delle commissioni elettorali previste dal presente regolamento non possono essere né candidati all'elezione né presentatori e sottoscrittori di liste.

* * *

CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ISCRITTI ALLA CASSA ED AGLI ALBI

Date da ricordare:

Obbligo della comunicazione: Entro il **30/9 di ogni anno** “tutti gli Avvocati che risultino iscritti, anche per frazione di anno, negli albi professionali nell’anno anteriore a quello della dichiarazione, devono comunicare alla Cassa, con lettera racc.ta o in via telematica, l’ammontare del reddito professionale netto conseguito ai fini Irpef per l’anno precedente, nonché il volume complessivo di affari conseguito ai fini dell’I.V.A., per il medesimo anno.

La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative...”

Versamento della rata di acconto: “entro il 31/7 di ogni anno, ciascun iscritto alla Cassa deve provvedere al pagamento

di una rata di acconto (pari al 50% delle somme dovute) da computarsi sulla determinazione definitiva dei contributi (soggettivo e integrativo) detratti i contributi minimi.

Entro lo stesso termine del 31/07, gli iscritti all’Albo, che non siano iscritti alla Cassa, dovranno provvedere al pagamento di una rata di acconto pari al 50% della somma dovuta da computarsi sulla determinazione definitiva del contributo integrativo dovuto”;

Versamento del saldo: “gli obbligati all’invio della comunicazione (Mod./5) devono calcolare l’ammontare dei contributi dovuti ed indicare l’ammontare complessivo di essi: gli iscritti alla Cassa devono altresì indicare la misura delle quote dei contributi minimi pagati nell’anno di competenza e della prima rata

versata (entro il 31/07) in autoliquidazione. La somma risultante, detraendo i contributi pagati da quelli dovuti, dovrà essere corrisposta entro il **31/12** dell’anno in cui la comunicazione deve essere inviata”;

Riscossione dei contributi minimi: “La riscossione dei contributi minimi viene effettuata in 4 rate, alle date del **28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre** dell’anno di competenza.

A decorrere dall’anno 2003 i praticanti abilitati al Patrocinio che si iscrivono alla Cassa Forense sono tenuti a corrispondere l’effettiva contribuzione dovuta sul volume d’affari dichiarato ai fini dell’I.V.A.” (senza essere più tenuti al pagamento di un contributo minimo).

* * *

CONSIGLIO DELL’ORDINE PER IL BIENNIO 2004-2005

Le elezioni svoltesi nei giorni 22-23 gennaio 2004 e nei giorni 28-29 gennaio 2004 in sede di ballottaggio, hanno determinato la seguente nuova composizione del consiglio:

Consiglieri

Annalisa Atti
Giovanni Berti Arnoaldi Veli
Sandro Callegaro
Giovanni Cerri
Guido Clausi-Schettini

Claudio Cristoni
Vincenzo Florio
Giovambattista Fragomeni
Sandro Giacomelli
Flavia Masè Dari

Fausto Sergio Pacifico
Mauro Poli
Antonio Spino
Lucio Strazziari
Tiziana Zambelli

Nella prima seduta svoltasi il giorno 9 febbraio 2004 il Consiglio ha provveduto ad eleggere:

Lucio Strazziari - Presidente
Sandro Callegaro - Segretario
Sandro Giacomelli - Tesoriere

SENZA SCHERMI

NON GUASTATE IL PRATICANTE: NE VA DELLA SALUTE DELL'AVVOCATO

di Stefano Graziosi

Questa la conclusione che può trarsi dalla lettura della sentenza della Cassazione n. 8250/03 (in *Danno e Responsabilità*, 2004, 47 ss.).

Il caso deciso era quello di un avvocato intervenuto nel giudizio di danno per lesioni personali promosso dalla sua praticante. L'avvocato vi svolgeva richiesta di danno proprio, conseguente all'assenza dallo studio della praticante per malattia.

Il percorso della motivazione parte dalla qualificazione del rapporto di praticantato come rapporto di lavoro parasubordinato, passa dall'affermazione che anche per tale rapporto l'assenza forzosa del lavoratore è potenzialmente idonea a creare un danno al creditore della prestazione lavorativa (costituisce cioè un caso di violazione di diritto di credito), e giunge a concludere che, ove per l'assenza della praticante l'avvocato sia stato costretto ad un maggiore impegno, questo potrebbe essergli risarcito.

Nella fattispecie era rimasto escluso un danno patrimoniale perché l'avvocato non aveva dimostrato di aver corrisposto alla praticante un compenso per il periodo di assenza per malattia, ed inoltre l'addotto "*maggior impegno*" non era stato provato, ma solo prospettato come virtuale ed ipotetico: se il titolare avesse dovuto affidare una qualche notifica, deposito in cancelleria, "*missione*" (?) o altro simile compito, l'assenza della praticante avrebbe comportato un maggior impegno dell'avvocato.

La sentenza è ineccepibile e va condivisa.

Merita qualche considerazione la realtà degli studi professionali che è sullo sfondo.

Anzitutto l'impostazione data dall'avvocato interveniente, che lamentava la "*perdita di produttività dello studio*" è conforme alla visione delle professioni che hanno gli Organi Comunitari: le professioni sono equiparate per gli aspetti economici alle imprese.

Poi il ricorso al concetto di "*maggior impegno*" che costituisce danno risarcibile.

Le sentenze in materia di lesioni al lavoratore che conservi le proprie retribuzioni parlano di "*maggior usura*", ma il concetto appare il medesimo variando solo la terminologia: danno di incerta collocabilità (patrimoniale? biologico? esistenziale?), ma pur sempre risarcibile.

Infine la sinallagmaticità delle prestazioni dell'avvocato e del praticante: prestazione degli ambienti e strumenti di lavoro (col sostenimento dei relativi costi), istruzione, sorveglianza e guida per l'avvocato ed anche – per norma deontologica – corresponsione di un compenso proporzionato all'apporto **professionale** ricevuto, compimento delle **attività proprie** della professione (inizialmente le minori e poi progressivamente le altre) per il praticante.

Certo è che il punto di equilibrio di questo sinallagma troppe volte disatteso ed in vario modo eluso è assai difficilmente raggiunto.

Non solo nelle reciproche contrapposte valutazioni soggettive, ma anche nell'oggettività delle varie situazioni.

Un conto è praticare da Redenti e un conto praticare altrove.

Come un conto era praticare nella bottega del Botticelli e un conto in quella di altro coevo imbrattatele.

Certo è che il malridurre le Grazie – intendo dire le praticanti donne – che frequentano la "*bottega*" dell'avvocato potrebbe essere addotto non solo come causa reale di "*maggior impegno ed usura*", ma anche come sottrazione di una "*amenità della vita*", per usare la terminologia di giurisprudenza e

dottrina americana.

E quindi danno su due versanti di quello che il più impettito lessico italiano, chiama danno “*biologico*” oppure anche “*esistenziale*”.

Che è quello, forse, che intendeva lamentare l’avvocato interventore autonomo nel giudizio: il praticante, e massime la praticante, non pur solleva da compiti ed attività che stancano, ma anche ricrea lo spirito, rallegra e rasserena.

La praticante, nel caso deciso, si chiamava Merlo.

* * *

IL PRINCIPE “ALGEBRA SOLUTUS”

di Stefano Graziosi

La Suprema Corte di Cassazione di recente ha elevato l’INPS a questa mirabile condizione.

L’Istituto può infatti pretendere grandi rimborsi per piccoli esborsi.

Questo è quanto deciso da Cass., 28.03.2003, n. 4688.

Il caso era quello di un lavoratore rimasto gravemente ferito in un incidente stradale a cui l’INPS, per un certo periodo, aveva corrisposto l’assegno di invalidità previsto dalla normativa per essersi la sua capacità di lavoro ridotta a meno di un terzo.

L’INPS, surrogatasi ex art. 14 comma ° L. 12.6.1984, n. 222 nei diritti del lavoratore danneggiato nei confronti dei terzi responsabili e loro Compagnie di assicurazione, dopo aver riscosso dalla Compagnia del responsabile civile la capitalizzazione dell’assegno corrisposto al lavoratore, aveva revocato per revisione l’assegno per esserne venuti meno i presupposti.

Nella specie – ma non è detto esplicitamente – è probabile che fosse stata accertata dall’INPS una riduzione quantitativa della menomazione della capacità di lavoro subita dal lavoratore assicurato.

In concreto l’INPS, che aveva pagato al lavoratore assegni per complessivi circa L. 9.000.000, aveva poi riscosso dalla Compagnia del responsabile la somma di circa L. 83.000.000, e contrastava la richiesta di restituzione della differenza di circa L. 74.000.000 fra quanto dall’Istituto pagato al lavoratore e quanto dallo stesso ricevuto dalla Compagnia. Richiesta di restituzione proposta dalla Compagnia a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. o, quanto meno, di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c..

La Cassazione, dopo aver affermato applicabile al diritto di surroga concesso all’INPS dall’art. 14 l. n. 222/84 la regola generale del doppio limite quantitativo cui è sottoposto tale diritto – e cioè “non oltre” l’importo della somma corrisposta all’assicurato da un lato e “non oltre” l’entità del risarcimento dovuto dal responsabile dall’altro lato – ha ritenuto che il meccanismo di determinazione della capitalizzazione delle prestazioni dell’INPS previsto dal comma 2° dell’art. 14 L. n. 222/84 (e cioè l’applicazione delle modalità di calcolo prevista da decreto ministeriale) costituisca “*regola generale assoluta*”, infrangibile quindi anche nell’ipotesi di mancata conferma o revoca del beneficio.

Perché, secondo la Cassazione, tale regola:

a) starebbe nella “*ratio*” del sistema, che risponde ad esigenze di certezza e semplificazione dei rapporti,

ed inoltre

b) risiederebbe nella “*osservazione statistica*” che l’anticipata cessazione delle prestazioni dell’INPS è l’eccezione.

Non interessa quindi alla Cassazione “*stabilire se i criteri e le tariffe da porre a base della capitalizzazione siano redatti o meno in vista di tutte le possibili variabili*” (come la mancata conferma

o la revoca del beneficio), *e dunque, la mancata conferma non può esplicare alcun effetto*” sull’entità della surroga, il cui valore capitale rimane ferreamente determinato a vantaggio dell’INPS.

L’Istituto potrà pertanto liberamente scrivere nei suoi conti: pagate per assegno di invalidità a Tizio, L. 9.000.000, e in contropartita, ricevute da assicuratore per capitalizzazione assegno di invalidità a Tizio L. 83.000.000.

Questa conclusione ripugna alla logica più elementare.

Non è concepibile infatti che un modo di far di **conto ipotetico e virtuale** come quello della capitalizzazione (se ti pagassi fino alla scadenza questo assegno, il suo valore, oggi, equivarrebbe al capitale X) possa prevalere su un **conto storico** e reale, che è il presupposto stesso del concetto di rimborso (ho speso *tot*, restituiscimi lo stesso *tot*, con gli interessi e la cd. svalutazione, calcolati dal di delle singole spese).

La conclusione contraddice poi alla stessa finalità di tutela sociale del lavoratore affidata all’INPS nella dovuta osservanza dell’art. 38 Cost..

Infatti l’assegno erogato dall’INPS, *temporaneo* in quanto subordinato al permanere dello stato menomativo della capacità di lavoro, *limitato* in quanto non reversibile ai superstiti (art. 1, comma 6), ed anche *a termine*, perché “*al compimento dell’età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia ... si trasforma in pensione di vecchiaia*” (art. 1, comma 10), finisce assai spesso, (sempre quando è sicuro il rimborso dal certamente solvibile assicuratore dell’r.c.a. d’obbligo), per acquistare i caratteri di una provvidenza quasi fittizia, di mera anticipazione finanziaria. In aggiunta poi produttiva di una plusvalenza per l’Ente di Previdenza Sociale, il quale d’altra parte, per la provvista relativa alla pensione di vecchiaia in cui viene commutato l’assegno di invalidità, è già coperto dalle entrate contributive ordinarie,

La conclusione della Cassazione ripugna infine all’intangibilità del diritto alla salute solennemente proclamata dall’art. 32 Cost..

Ed infatti il concreto meccanismo che si verifica in caso di assegno di invalidità erogato dall’INPS è quello, noto, della successione particolare dell’Ente nel credito risarcitorio del lavoratore indennizzato.

In base a tale meccanismo il lavoratore, per la parte del danno patrimoniale subito, perde la titolarità di tale credito fino a concorrenza del diritto di surroga dell’INPS, e pertanto si vede decurtato l’importo del risarcimento dovutogli nella stessa misura della capitalizzazione dell’assegno anche se questo non gli è più corrisposto.

Una parte del valore economico (come danno patrimoniale) della salute viene così sottratta al lavoratore danneggiato, e per legge acquisita dall’INPS.

Questa è l’iniquità ed illegittimità più macroscopica di cui la Cassazione non si è accorta nel dare la sua soluzione.

Ed infatti la realtà delle cose non sta tanto e solo nella questione dell’indebito pagato dall’assicuratore per una spesa che non c’è stata, ma nella finale perdita da parte del lavoratore di un suo credito risarcitorio “*non altrimenti risarcito*” (come si esprime Corte Cost. n. 319/89). Il lavoratore danneggiato si trova infatti ad essere lui l’inciso finale dal rimborso di un costo che non c’è stato.

Cosicché, a stare al *decisium* della Cassazione, la crudele ed inammissibile alternativa che si porrebbe in pratica al lavoratore danneggiato nella persona sarebbe, o rinunciare alle temporanee prestazioni dell’Istituto ed attendere dal responsabile e/o dall’assicuratore l’integrale ristoro di ogni titolo ragione e voce di danno, oppure attendere i tempi, lunghissimi, del “consolidamento” (per mancanza di revisione) delle prestazioni ricevute dall’INPS, per poter poi chiedere tutti i residui danni patrimoniali che gli spettano, con scomputo soltanto delle prestazioni effettivamente ricevute dall’INPS.

La certezza e semplificazione dei rapporti perseguita dalla Cassazione è dunque solo quella dei conti e delle ragioni del Principe, non di quelle del lavoratore danneggiato, per il quale tristemente continuerebbe a valere l’ammonizione del Macchiavelli che “*non conviene ai cittadini fare mercatanzia col Principe*”.

Con tanti saluti ai fondamentali diritti sanciti dalla Costituzione.

NOTIZIE E COMMENTI

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E TELEMATICHE E PROCESSO PENALE

di Antonio Spizzo

In data 21.5.2004, presso il Tribunale di Cremona, si è tenuto un Convegno dal titolo “DIGIT, Il fascicolo processuale penale in formato digitale”.

Si tratta di un progetto che si è posto, ed avrebbe anche raggiunto, l’obiettivo di creare un fascicolo processuale telematico perfettamente corrispondente al fascicolo cartaceo che – come è noto – costituisce attualmente lo strumento attraverso il quale le parti del processo esercitano rispettivamente i loro ruoli e le loro funzioni di accusa, difesa e di giudice.

Tale fascicolo telematico viene creato mediante una semplice ed assai breve operazione di scanserizzazione dei documenti cartacei facendo uso della tecnologia Acrobat Reader, la quale permetterebbe di accelerare anche la successiva consultazione del fascicolo stesso, ed al quale si potrà continuare ad accedere mediante l’indice, o attraverso ricerca “full text”, che come è noto mediante la digitazione di una qualsiasi parola chiave, data o numero telefonico, consente di accedere e selezionare, nel tempo massimo di 20 secondi, tutti i documenti che contengano gli estremi di ricerca indicati.

L’analisi dei costi di tale progetto avrebbe evidenziato notevoli vantaggi per fascicoli di grosse proporzioni, per il rilevante numero dei documenti, con un conseguente azzeramento dei costi dovuti alla voce “personale” e al prezzo delle fotocopie (“diritti, carta, personale”). Altrettanto è da dirsi – sempre in termini di risparmio di costi in presenza di fascicoli di grandi dimensioni – mediante la richiesta di copia in formato “cd rom” o “dvd”, o addirittura mediante l’utilizzazione della recentissima tecnologia usualmente denominata “USB”, una sorta di “penna” la quale viene direttamente inserita nell’hardware del computer e su cui vengono caricati i file richiesti.

Tutte queste singole modalità presenterebbero l’indiscusso vantaggio di accelerare notevolmente i tempi necessari all’ottenimento di copia del fascicolo del P.M., in ragione della fisiologica breve tempistica necessaria al compimento delle operazioni in via telematica. Questo permetterà altresì di organizzare in modo più efficiente il personale degli uffici giudiziari.

Ulteriori vantaggi attengono ad aspetti assolutamente pratici, di grande rilevanza sostanziale.

Il fascicolo digitale, infatti, permette di mantenere l’ordine dei documenti al suo interno, annullando contestualmente il rischio di smarrimento di parte di essi.

Allo stesso modo sarà, successivamente, possibile archiviare le pratiche necessitando all’uopo di spazi assai ridotti, con i conseguenti intuibili benefici in termini di spazio.

Come abbiamo sopra riportato il progetto Digit, in fase sperimentale presso il Tribunale di Cremona, *consiste attualmente nella trasposizione dei (anzi di alcuni) fascicoli cartacei in altrettanti fascicoli digitali, che, comunque, per il momento, si riferiscono unicamente alla fase di indagine preliminare e di udienza preliminare*, mentre, per quanto di nostra conoscenza ancora, non vi sarebbe stata alcuna sperimentazione (e forse perché più problematica) nella fase dibattimentale.

Le informazioni e le concrete applicazioni del progetto Digit ed altre esperienze pure in fase di sperimentazione in altri Fori e sedi giudiziarie (mi riferisco all’esperienza in corso presso la Procura del Tribunale di Roma dove è stato creato un apposito “Ufficio Centralizzato ex art. 415 bis” dove i difensori hanno la possibilità di accedere alla visione degli atti di indagine preliminare per via telematica ed ottenere le copie) mi forniscono lo spunto per formulare alcune considerazioni su tali dirompenti

innovazioni e sulle eventuali applicazioni nell'ambito del processo penale.

È d'uopo ricordare un altro caso di "embrionale" sperimentazione delle nuove tecnologie, per quanto abbiamo letto unico e rimasto isolato, effettuata negli Uffici Giudiziari torinesi nell'ambito del processo al cosiddetto "clan dei catanesi", dove, per l'appunto, nel dibattimento i Giudici del Collegio avrebbero fatto ricorso – in quel processo – ad una utilizzazione dell'informatica giudiziaria mediante l'uso di computer e di visore per microfilms, la cui strumentazione tecnologica avrebbe consentito al Giudice di accedere, nello spazio di poco tempo e di pochi minuti, ad atti e/o documenti "nascosti" in oltre 250.000 pagine.

Tali forme ancorché in fase embrionale di sperimentazione del fascicolo digitale avevano già all'epoca lasciato intuire le grandi potenzialità derivanti dall'introduzione dell'informatica nel processo penale, tanto nella prospettiva di deflazionamento dei tempi processuali quanto in quella della migliore organizzazione Uffici Giudiziari.

In particolare modo tale esperienza aveva evidenziato sia i vantaggi operativi del fascicolo digitale – in relazione alla possibilità di organizzare ed ordinare secondo molteplici criteri logici il contenuto dei fascicoli (dibattimentale e del P.m.), onde poi consentire ricerche altrettanto precise, puntuali ed efficienti dei singoli atti – sia i profili di utilità concettuale dello stesso, con particolare riferimento alla possibilità, per il Giudice e per le parti, di mettere efficacemente in relazione tra di loro gli elementi di riscontro e/o di prova, ai fini tanto della decisione finale quanto di un'efficace strategia processuale.

Non par dubbio che le "nuove" sperimentazioni tecnologiche e telematiche anche nel processo penale (essendo stata già avviata da tempo - con approvazione Ministeriale - la sperimentazione del processo telematico civile in varie sedi giudiziarie e fra cui, forse in primis, Bologna) possono assumere rilevante importanza, oltre che per le immediate ed intuibili ripercussioni nella stessa "macchina" ed organizzazione giudiziaria (intesa come insieme di risorse umane, tecniche e di spesa) anche per un maggior (ed auspicabile) "adeguamento" dei tempi processuali ai principi della ragionevole durata del processo e della parità tra le parti processuali, entrambi sanciti dall'art. 111 della Costituzione.

La fisiologica "velocità" della consultazione, della stampa, e della trasmissione di documenti (atti e fascicolo processuale) per via telematica, infatti, permetterebbero una maggiore autonomia dell'utente, ed *in primis* del difensore, per l'efficace svolgimento di tali operazioni, ed una conseguente minore dispersione di energie lavorative degli addetti agli uffici giudiziari, con la conseguente possibile utilizzazione di tali risorse in altri servizi e per un migliore funzionamento degli uffici giudiziari stessi.

In una ottica propositiva, lo sviluppo e l'ampliamento di tali sperimentazioni andrebbero incoraggiate ed ulteriormente approfondite, anche con riferimento ad una potenziale applicazione alla fase dibattimentale.

Le attuali sperimentazioni di cui si è a conoscenza costituiscono senza dubbio un ottimo punto di partenza per valutare le concrete prospettive di successo dell'introduzione del fascicolo digitale e del processo telematico, ma è ragionevole ritenere che proprio la fase dibattimentale possa costituire il banco di prova più difficile, anche se forse più stimolante, per una valutazione più concreta delle potenzialità e dei pur presenti ed intrinseci "limiti" di tali innovative caratteristiche processuali.

È, infatti, ragionevole pensare che proprio laddove oralità, concentrazione ed immediatezza dovrebbero trovare la propria esplicazione, potrebbe apprezzarsi appieno la fisiologica velocità di accesso agli atti contenuti nei fascicoli, delle parti e del dibattimento, con una ipotizzabile vivacità (!!!) del contraddittorio, inteso come metodo di ricerca e formazione della prova, e soprattutto come diritto delle parti ed in particolare come garanzia per l'imputato.

Certamente tutto questo potrebbe *effettivamente e concretamente* portare ad una riduzione dei tempi processuali in aderenza – per lo meno da un punto di vista formale – al principio assai importante di

una ragionevole durata del processo.

Quel che appare sin d'ora abbastanza incerto è, piuttosto, la possibilità di realizzare pure una effettiva parità tra le parti nell'accesso agli atti. La riflessione muove non tanto dalla valutazione delle caratteristiche di accesso al fascicolo digitale, quanto dall'attuale prevalente uso (e diciamolo, comprensibile) dello strumento cartaceo rispetto all'impiego di supporti telematici.

C'è da sottolineare, infatti, che il fascicolo digitale potrebbe in concreto facilitare l'accesso agli atti unicamente e per lo più ai soggetti (*rectius*: difensori) che abbiano già acquisito una buona familiarità con l'uso di detti strumenti telematici, mentre certamente finirebbe per penalizzare chi, al contrario, nutra diffidenza e comunque dimostri scarsa dimestichezza con le nuove tecnologie.

Ad ogni buon conto, nonostante le grandi ed apprezzabili speranze su una eventuale utilizzazione di strumenti informatici e/o telematici nel processo penale non par dubbio che vi sono aspetti pratici, e tutt'altro che secondari (basti pensare ai costi necessari per la dotazione degli Uffici dei necessari apparati e strumenti tecnologici se rapportati alla scarsissime, se non del tutto inesistenti, risorse economiche destinate al settore giustizia!!!) che rischiano di far naufragare sin dal proprio nascere anche il "divenire" di ogni "innovazione"!!!.

In particolare modo la fase più problematica appare essere costituita, almeno allo stato, dalla difficoltà di "trasmigrare" i fascicoli già esistenti ed in fase di indagine preliminare nel "fascicolo digitale" con l'ovvia attuale impossibilità – fatta eccezione per le esperienze sopra citate – di visione con tali moderne tecnologie degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero da parte del difensore ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p.

L'auspicabile ed effettiva dotazione di adeguati e sufficienti strumenti (ci si riferisce alla dotazione delle postazioni informatiche) a disposizione dell'utenza potrebbe per lo meno agevolare un percorso di sperimentazione verso un modello processuale adeguato alla "velocità" dei "tempi moderni"!!!!.

* * *

LO STATO DELLE ATTIVITÀ DI INDAGINI DIFENSIVE NELL'AVVOCATURA BOLOGNESE.

di Francesca Francia

Il giorno 4 marzo 2004 si è svolto a Bologna, organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese e dalla Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna l'incontro di studio e approfondimento sul tema "*Le indagini difensive tre anni dopo: parliamone un po'*".

La prima relazione è stata svolta dall'Avvocato Ferdinando Di Francia, il quale ha esposto e commentato analiticamente e dettagliatamente i dati di una inchiesta – ricerca, curata dalla Camera Penale di Bologna, che ha visto coinvolti 85 avvocati penalisti di Bologna, avente ad oggetto la verifica sullo stato dello svolgimento e delle modalità di attività di indagine difensiva da parte dell'avvocatura bolognese.

I risultati, puntualmente esaminati dall'Avvocato Di Francia, hanno evidenziato che nel corso del biennio 2002-2003 sono state svolte, e perlopiù personalmente (il 91%, contro un 6% che si è servito di sostituti ed un 3% che si è avvalso di investigatori privati) 700 atti di indagine, di cui la quasi totalità in favore dell'indagato (86%) e solo una stretta percentuale nell'interesse della persona offesa (14%).

Il relatore, riesaminando le molteplici modalità di formazione della prova che la legge sulle indagini difensive prevede, ha evidenziato che l'attività cui si è ricorso maggiormente è rappresentata dal contatto

diretto dell'avvocato con la fonte dichiarativa (72%), seguita dalle richieste di documenti (21%), ed infine dagli accessi ai luoghi (7%). Gli atti così formati sono stati utilizzati effettivamente, da parte della quasi totalità (87%) dei difensori, nella successiva fase processuale.

La convocazione della (persona) fonte dichiarativa è avvenuta solo per circa metà dei difensori intervistati sempre attraverso una convocazione scritta (53%), mentre la restante parte ha fatto ricorso alla convocazione soltanto in alcuni casi per iscritto (10%) ed in altri con convocazione orale (2%).

Le persone che hanno ricevuto la convocazione, in qualunque forma essa sia stata data, solitamente hanno accettato l'invito (90%), e di essi buona parte hanno ricevuto gli avvisi di legge contestualmente all'atto della convocazione (74%) mentre la minoranza direttamente all'atto dell'incontro (26%).

Qualora la persona nonostante fosse stata convocata, non abbia aderito all'invito o non abbia accettato di rendere dichiarazioni, solo una piccola parte dei difensori intervistati si sarebbe avvalsa della facoltà prevista dall'art. 391 bis comma 10° c.p.p., ovvero di ricorrere alla richiesta di audizioni al P.M. (18%), che per lo più sarebbero state esaudite (78%), mentre altra parte (24%) si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 391 bis comma 11° c.p.p., di richiesta di incidente probatorio, di cui, però, solo il 17% ha avuto accoglimento.

L'Avvocato Di Francia ha, altresì, evidenziato come, in ogni caso, la maggioranza (60%) dei difensori intervistati abitualmente abbia preventivamente stabilito il contatto con la fonte dichiarativa attraverso un colloquio preliminare non documentato, provvedendo successivamente - nella maggior parte dei casi - alla formale documentazione dell'atto.

Le altre attività di indagine sono rappresentate dalla ricezione di dichiarazioni (39%) o dalla assunzione di informazioni (38%).

Tali informazioni perlopiù sono state assunte in forma integrale (56%) e senza registrazione fonografica (52%), ma comunque quasi sempre alla presenza di terzi (98%), identificati in collaboratori o colleghi dell'avvocato o anche in persone di fiducia del dichiarante.

L'attività di formazione delle prove estrinsecate nella ricerca ed acquisizione di documenti ha visto come referenti destinatari tanto la Pubblica Amministrazione (50%) quanto i privati (50%), ma con evidenti differenze di risultato in quanto la prima ha dato positivo riscontro alle richieste, mentre i privati si sono dimostrati in un numero assai esiguo (25%) collaborativi, costringendo quindi il difensore ad effettuare una successiva richiesta di sequestro al P.M.

Quanto infine all'utilizzazione degli atti di indagine, circa un terzo dei difensori intervistati ha sempre provveduto all'immediato deposito degli stessi (33%), un numero assai esiguo (2%) li ha depositati al G.I.P. nei casi previsti ex art. 391 octies comma 2° c.p.p., altri hanno optato per il deposito per l'udienza camerale avanti il Tribunale della Libertà (10%), per il deposito solo dopo il ricevimento dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. (20%), mentre buona percentuale di difensori (31%) ha depositato gli atti di indagine per l'udienza preliminare o, in mancanza, per il dibattimento, e solo una stretta minoranza ha effettuato il deposito solo all'ultimo momento (2%).

La seconda relazione, svolta dall'Avvocato Antonio Spino, è stata incentrata su una analisi della disciplina delle indagini difensive in una interessante, quanto delicata ed importante prospettiva deontologica.

L'intervento ha da una parte messo in risalto l'importanza dell'attuale apparato normativo che disciplina lo svolgimento delle indagini difensive nel processo penale, manifestazione e concreta attuazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione, ed in particolare del diritto di difendersi provando, e dall'altra ha pure evidenziato come l'ampliamento delle facoltà del difensore necessitasse tuttavia di un sistema di garanzie idoneo ad assicurare la genuinità degli atti e soprattutto la loro piena valenza ed utilizzabilità sul piano probatorio ai fini della decisione.

Da qui, e per il raggiungimento di tali obiettivi, la necessità sentita dall'avvocatura di approntare e di dotarsi di norme cui il difensore dovrà attenersi nello svolgimento di indagini difensive e finalizzato ad una più "serrata" responsabilizzazione, portatrice di maggiore professionalità, dell'avvocato penalista.

Il relatore ha quindi esaminato le fonti, sia normative sia regolamentari di natura deontologica, con particolare riferimento al Regolamento delle Indagini Difensive, approvato dall'Unione delle Camere Penali in data 14 luglio 2001, il cui corpo ha costituito poi la base di lavoro per l'emanazione del Nuovo Codice Deontologico, da parte del Consiglio Nazionale Forense in data 26 ottobre 2002, che con il novellato art. 52, ripartito in 16 canoni, ha "normativizzato" deontologicamente la condotta ed i comportamenti delle attività di indagine da parte del penalista, finendo per costituire tali canoni "vere e proprie integrazioni delle disposizioni normative".

Il relatore ha innanzitutto sottolineato come l'importanza del rispetto degli obblighi di natura deontologica scaturisca in primis dalla equiparazione, anche per quanto attiene alla facoltà - anzi dovere - di svolgimento di indagini difensive, del difensore d'ufficio a quello di fiducia.

In questa prospettiva entrambi sarebbero, quindi, preliminarmente tenuti a compiere comunque una valutazione preventiva sulla necessità e sull'opportunità dello svolgimento delle stesse investigazioni difensive in relazione alle esigenze ed agli obiettivi della difesa in favore del proprio assistito, con la ovvia e conseguente necessità di una maggiore responsabilizzazione del difensore derivante dalla discrezionalità di scelta assegnatagli dalle nuove norme sulle indagini difensive.

Responsabilizzazione ancor più rafforzata dall'essere l'avvocato il soggetto titolare della direzione delle indagini e garante, per la rigorosa osservanza delle norme in materia, tanto verso i soggetti coinvolti nelle indagini quanto verso gli autori e coautori delle stesse.

Responsabilizzazione e "garanzie" pure derivanti dall'obbligo dell'avvocato di mantenere comunque il segreto sull'attività investigativa svolta sino al momento della concreta utilizzazione processuale.

Obbligo di mantenere il segreto che può essere derogato, senza conseguenze sul piano deontologico, solo in presenza di "giusta causa", cui sarebbe da riconnettere anche l'altro specifico vincolo di conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive.

L'Avvocato Spinzo ha poi trattato il tema del contatto diretto con le fonti dichiarative, in relazione al quale il difensore deve preliminarmente informare le persone interpellate della propria qualità, ma senza necessariamente rivelare il nome del proprio assistito - anche se la questione vede in dottrina posizioni contrastanti.

Più in generale nello stabilire contatti con le fonti dichiarative, il difensore deve evitare di "intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti".

Dunque il difensore dovrà evitare evidentemente di sollecitare dichiarazioni favorevoli facendo leva su eventuali rapporti di conoscenza con l'assistito, o mediante l'elargizione ingiustificata di somme di denaro, o ancora mediante pressioni o attraverso la prospettazione di conseguenze sfavorevoli per ottenere il rilascio di dichiarazioni.

È stato pure sottolineato il precetto deontologico che impone al difensore di evitare l'incontro tra la fonte dichiarativa ed il proprio assistito, nonché degli altri doveri di informazione, e degli avvertimenti posti a carico del difensore, così come enucleati dall'art. 391 bis comma 3° c.p.p..

Affrontando poi il tema dell'accesso del difensore ai luoghi privati, il relatore ha evidenziato la necessità di come anche tale attività necessiti del preventivo consenso di chi ne abbia la disponibilità, della previa comunicazione della propria qualità e della natura dell'atto da compiere, nonché dell'avvertimento che, qualora sia negato il consenso, il difensore potrà rivolgersi al giudice per ottenere

l'autorizzazione all'accesso coattivo mediante decreto motivato.

Una volta verificatosi l'accesso, il difensore, qualora decida di non redigere un verbale circa lo stato degli stessi, dovrà comunque sommariamente darne documentazione.

Tale obbligo di documentazione, argomento già assai dibattuto in dottrina per le problematiche di "rischio di attrazione del difensore in una sfera pubblicistica", è stato riconosciuto, secondo l'orientamento maggioritario, nel dovere in capo al difensore di procedere alla documentazione – ovvero alla "rappresentazione" – dello stato dei luoghi solo in funzione dell'attività finalizzata alla difesa del proprio assistito.

Infine, ulteriori elementi di discussione hanno interessato le modalità di compimento di attività difensive riguardanti la persona offesa, che prevedono l'obbligo per il difensore di procedere solamente mediante invito scritto della stessa e con avviso al difensore, nonché quelle garanzie previste dalla normativa quando la fonte dichiarativa sia un minorenne, che prevedono l'obbligo dell'invito da comunicarsi anche ai genitori o a chi ne eserciti la patria potestà, con possibilità per tali soggetti di intervenire all'atto, nonché, da ultimo, l'obbligo di documentazione, in forma integrale delle dichiarazioni così precedentemente raccolte, potendosi adottare la forma riassuntiva solo in caso di contestuale registrazione fonografica.

Il difensore dovrà poi avere cura di consegnare al dichiarante copia del verbale delle dichiarazioni rese.

L'incontro si è concluso con l'intervento dell'Avvocato Gaetano Insolera, il quale ha affrontato il tema del trattamento penale dell'avvocato infedele.

Il relatore ha sottolineato l'importanza della genuinità degli atti formati dal difensore nello svolgimento delle indagini difensive, con particolare riferimento all'art. 111 comma 5° della Costituzione, il quale legittima, in deroga al generale principio del contraddittorio, che anche gli atti di indagine difensiva possano entrare a far parte del fascicolo del dibattimento ed essere così utilizzati ai fini della decisione.

Perdipiù anche con riferimento ai riti speciali, ed in particolare al giudizio con rito abbreviato che, proprio perchè fondato su un giudizio allo stato degli atti, la stessa decisione può essere basata anche sugli elementi probatori proposti dal difensore e contenuti nel proprio fascicolo.

La responsabilità penale del difensore, dunque, si potrebbe eventualmente configurare per i reati di falso di cui agli art. 481, 482 e 485 c.p., anche se - è stato sottolineato - l'oggetto giuridico tutelato da queste norme è la fede pubblica e non le "indagini difensive" intese come diritto dell'indagato.

L'Avvocato Insolera ha pure evidenziato la diversa formulazione, e quindi le diverse connotazioni dell'art. 391 octies comma 1 c.p.p. rispetto all'art. 416 comma 2 c.p.p., in quanto nel primo caso vi sarebbe una discrezionalità in capo al difensore nella scelta di quali atti investigativi utilizzare, mentre diversamente per il P.M. permarrebbe l'obbligo di depositare tutti gli atti di indagine.

Il relatore ha infine trattato il tema di una eventuale responsabilità penale del difensore per il reato di favoreggiamento alla luce dell'introduzione della nuova fattispecie di reato prevista dall'art. 371 ter c.p., le false dichiarazioni al difensore, il cui illecito penale potrebbe ritenersi configurabile ogniquale volta il difensore utilizzi la dichiarazione nella consapevolezza della sua falsità.

L'incontro è stato molto interessante stante l'interdisciplinarietà dei temi trattati e per tutti gli aspetti scaturiti da una legge ancora in evoluzione, della quale sono stati pure segnalati i tanti profili di interpretazione e problematicità sia con riferimento alle norme processuali in materia e sia con riferimento ai nuovi canoni deontologici di comportamento dell'avvocato penalista.

APPUNTI IN TEMA DI INDAGINI DIFENSIVE,
REGOLE DEONTOLOGICHE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

di Francesca Francia

L'esercizio della professione forense ed anche l'attività di difesa in ambito penale trova i propri limiti nel rispetto dei principi di legalità e delle regole di deontologia.

Le fonti normative e disciplinari alla cui violazione consegue la comminazione di sanzioni a carico del professionista sono costituite da:

- 1.- norme del codice penale,
- 2.- norme previste dalla legge professionale,
- 3.- regole discendenti dal codice deontologico.

La legge professionale, il Regio Decreto 27.11.1933, n. 1578, sancisce i principi cui l'esercizio della professione deve essere improntato, ovvero probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza.

Dunque, la legge professionale opera una prima distinzione tra le **sanzioni di natura normativa**, e quelle di **natura disciplinare**, le prime irrogabili a seguito di un giudizio di responsabilità penale, e le seconde conseguenti ad un giudizio disciplinare, ferma restando l'indipendenza dei due differenti giudizi.

Il fondamento della responsabilità disciplinare, nell'ordinamento italiano, è costituito normativamente dall'art. 88 c.p.c. e dall'art. 105 c.p.p. e dal punto di vista deontologico dagli art. 12 e 38 legge professionale forense. Al di fuori di tali norme non sussiste altra tipizzazione delle fattispecie di illecito disciplinare.

Gli art. 12 e 38 del R.D. 1517/1933, conferiscono *natura giuridica vincolante** alle norme deontologiche per la disciplina dell'attività del professionista, attraverso il loro preciso richiamo.

L'avvocato è sottoposto a procedimento disciplinare quando sia possibile imputargli la *violazione della legge penale*, mediante un comportamento non colposo, ovvero abbia commesso *azioni* tali da *compromettere la propria reputazione e l'immagine dell'intera classe*, compiute anche al di fuori dell'attività forense.

Per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono unicamente competenti i Consigli dell'Ordine. Esse devono essere ex art. 2 del codice deontologico:

- adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche;
- adeguate alla gravità del fatto;
- devono tenere conto delle specifiche circostanze soggettive ed oggettive che hanno concorso a determinare l'infrazione.

Il giudizio disciplinare è articolato in tre gradi, e per quanto concerne il merito è di competenza esclusiva dei Consigli dell'Ordine rispettivamente Distrettuali, in primo grado, e Nazionale, in grado d'appello.

L'ulteriore grado di giudizio di mera legittimità spetta alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Il ricorso per Cassazione non sospende, salva specifica istanza di sospensiva, l'esecuzione della sanzione disciplinare irrogata.

Nella scelta delle sanzioni da irrogare va valutato il *comportamento complessivo* dell'incolpato, e nel caso di *più addebiti*, nell'ambito dello stesso procedimento, essi sono puniti da *un'unica sanzione*.

Più analiticamente l'art. 40 della legge professionale enuclea la tipologia delle sanzioni costituite:

- dall'avvertimento,

* Nonostante, di fatto, si tratti di norme sostanzialmente di ispirazione consuetudinaria.

- dalla censura,
- dalla sospensione dell'esercizio della professione,
- dalla cancellazione dall'albo,
- dalla radiazione dell'albo.

Le sanzioni disciplinari tutelano il ruolo dalle norme deontologiche, l'affidamento dei terzi, la libertà dell'esercizio della difesa da parte del professionista, l'eticità della difesa.

Le sanzioni sono collegate al comportamento del professionista in ogni circostanza. In ambito penale, al fine dell'esercizio della professione, rilevano maggiormente:

- i rapporti con i testimoni,
- le investigazioni difensive,
- la difesa del colpevole.

In questo contesto, assumono maggiore rilevanza, con effetti dirompenti, le nuove norme introdotte dalla legge sulle investigazioni difensive, la n. 397/2000. Tale legge contribuisce alla tipizzazione delle attività concretamente esperibili dal penalista nel corso delle indagini e, soprattutto, nei contatti con fonti dichiarative testimoniali.

Viene così a ridisegnarsi completamente la struttura di alcune norme penali sostanziali e processuali, alla cui osservanza il professionista è comunque tenuto, nonché l'insieme delle conseguenze dirette ed indirette, anche in prospettiva più strettamente deontologica, che conseguono alla violazione delle regole normative e regolamentari in materia di indagini difensive.

L'esercizio del diritto di difesa, quindi, soggiace integralmente al rispetto di tutte le norme di carattere sostanziale e processuale.

La linea di demarcazione tra la liceità dell'attività difensiva ed il superamento di tale limite, pertanto, deve essere individuata caso per caso, tanto con riguardo al profilo della correttezza deontologica quanto dell'illecito penale.

Il difensore, dunque, rimarrà vincolato all'obbligo di difendere gli interessi dell'assistito, ma esclusivamente nell'alveo dei limiti del mandato, delle norme di legge e delle regole deontologiche.

Ecco quindi che le nuove responsabilità del difensore, quali conseguenza della legge sulle investigazioni difensive, sono da riconnettersi alle nuove facoltà che ad esso tale legge attribuisce, tanto sul piano penale quanto deontologico.

Come è noto, il difensore può interpellare fonti dichiarative, procedendo anche all'eventuale verbalizzazione di tali dichiarazioni, può ottenere documenti dalla pubblica amministrazione, può avere accesso tanto ai luoghi pubblici, privati ed ai luoghi dove si siano svolti i fatti per cui si procede, quanto al corpo del reato, nonché può compiere accertamenti sulle tracce materiali del reato.

Quanto ai poteri di documentazione degli atti compiuti dal difensore, essi hanno dato vita ad un acceso dibattito sulla problematica qualificazione pubblicistica da attribuirsi, secondo taluno e per verità trattasi di posizioni minoritarie, anche al difensore.

Invero, ed anche secondo l'orientamento in dottrina sicuramente prevalente, l'attività del difensore, finalisticamente orientata allo svolgimento della funzione giudiziaria, risulta certamente espletata in tale alveo pubblicistico, ma non potrebbe sostenersi che solo per tale ragione il difensore possa essere equiparato al Pubblico Ufficiale.

Non è, infatti, sufficiente che l'atto formato dal difensore sia destinato al procedimento per configurare in capo allo stesso l'esercizio della funzione giudiziaria, stante l'assenza nell'esercizio della funzione difensiva dei connotati di doverosità, imparzialità, di fedeltà, caratteristiche, queste, tipiche della funzione pubblica e, quindi, anche della funzione giudiziaria.

Peraltro, sul versante degli obblighi, il difensore è per lo più unicamente facoltizzato e non sempre

tenuto alla verbalizzazione dei propri atti d'indagine, e comunque nessun onere di completezza o di imparzialità gli è prescritto.

Altra eventuale fattispecie di responsabilità del difensore potrebbe sorgere in relazione alle facoltà lui attribuite ex art. 391 *bis* comma 3 lettera d) c.p.p., ed in particolare è da riconnettersi ai casi di falsa attestazione circa la mancata comparizione o il rifiuto di rispondere della persona informata o più in generale della fonte dichiarativa.

Analoga situazione si pone con riferimento all'art. 391 *septies* comma 1 c.p.p. laddove si prevede che il difensore possa, comunque, avere accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico, in mancanza del consenso di chi ne abbia la disponibilità, previa richiesta e conseguente autorizzazione del Giudice.

L'analogia si basa sulle identiche modalità – ed il riferimento è alle forme previste dall'art. 391 *bis* comma 3 lettera d) c.p.p. – di espletare l'onere della prova che grava sul difensore, nel primo caso in relazione alla mancata comparizione o al rifiuto di rispondere della fonte dichiarativa e, nel secondo caso, circa il dissenso del titolare dei luoghi.

In questi casi, agli atti così redatti dal difensore, potrà attribuirsi valore fidefaciente limitatamente al rifiuto o al consenso espresso dai vari soggetti interpellati dal difensore, con la conseguenza che, qualora tali atti attestassero il falso, essi avrebbero unicamente attivato un inutile intervento dell'Autorità Giudiziaria.

Molto delicata, invece, è la caratterizzazione degli atti redatti dal difensore in conseguenza della situazione indotta dall'art. 371 *ter* c.p., il quale, descrivendo una condotta costituita da false dichiarazioni al difensore, evidenzia in modo assolutamente evidente che tanto la dichiarazione della parte, autenticata dal difensore, quanto il verbale delle dichiarazioni redatto dal difensore medesimo, costituiranno corpo del reato, pertanto, in tale ipotesi all'atto dovrà necessariamente attribuirsi valore fidefaciente.

In questo caso, infatti, dal contenuto di quelle dichiarazioni potrà desumersi la penale responsabilità del privato, perciò appare evidente in dottrina la necessità di attribuire a tale verbale la funzione di documentare quali dichiarazioni abbia reso il privato.

Devesi comunque sempre evidenziare e sottolineare che – nell'ambito dell'esercizio della funzione difensiva, il difensore è portatore di un preciso obbligo di perseguire l'interesse del proprio assistito che non viene meno neppure con lo svolgimento di indagini difensive.

Il dovere di perseguire in un ruolo dichiaratamente di parte l'interesse dell'assistito è rafforzato dal collaterale divieto di porre in essere atti contrari a quell'interesse.

E' importante rilevare che anche il dovere del difensore di fedeltà all'assistito è presidiato da un apparato di norme che comprendono sanzioni disciplinari (art. 7 codice deontologico) e penali (art. 380 e 381 c.p.).

Le nuove norme deontologiche in materia di indagini difensive, enunciano innanzitutto la doverosità delle indagini medesime nonché l'equiparazione a tal fine tra difensore di fiducia e d'ufficio.

Il difensore incorre in responsabilità in relazione alla scelta della conduzione delle indagini, precludendosi così ogni efficacia scriminante alla delega rilasciata ad investigatori, ausiliari sostituti.

L'intento è quello di identificare nel difensore, in quanto responsabile delle indagini, l'unico soggetto cui attribuire una sorta di posizione di garanzia dei doveri prescritti dal codice sia verso i soggetti coinvolti nelle indagini, sia verso gli autori delle stesse che, attraverso il rapporto con il difensore, "interiorizzano essi stessi l'impianto normativo del codice".

Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell'interesse del proprio assistito.

In relazione alla nuova possibilità attribuita al difensore di avere contatti con il testimone, il punto

fondamentale è quello di evitare che tali attività vengano svolte con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.

In questa prospettiva la norma deontologica “sollecita una serie di comportamenti a cui attenersi”.

In primo luogo il difensore dovrà evitare di esercitare, personalmente o attraverso i propri ausiliari, qualsiasi forma di pressione.

Dovrà quindi impartire opportune disposizioni agli investigatori privati dei quali si avvallesse nel corso delle investigazioni per l’individuazione delle persone informate.

Dovrà evitare di prospettare conseguenze pregiudizievoli per indurre la persona informata a rilasciare dichiarazioni. Allo stesso modo dovrà evitare di utilizzare la minaccia del reato di cui 371 ter c.p. per ottenere una dichiarazione più confacente con le sue aspettative.

Correlativamente avrà cura di non sollecitare dichiarazioni favorevoli facendo leva, per esempio, sui rapporti di conoscenza tra persona informata e assistito, o sul pregiudizio, per quest’ultimo, rappresentato dal procedimento penale, nonché dovrà astenersi dal “catturare” la benevolenza del dichiarante con elargizioni a titolo di rimborso spese.

Le presenti brevi osservazioni, ancorché consapevoli della loro parzialità espositiva ed incompletezza delle tematiche, possono comunque rappresentare, certamente in maniera sommaria, e costituire un ulteriore stimolo per la riflessione su temi e problematiche scaturenti dalla nuova normativa sulle indagini difensive e che hanno peraltro già fatto parte di un interessante e recente dibattito organizzato su questi complessi e “contrastati” argomenti anche dall’avvocatura penalistica bolognese.

Nuovo sito:

www.ordineavvocatibologna.net

E-mail: info@ordineavvocatibologna.net

GRATUITO PATROCINIO

COMMISSIONE PER IL GRATUITO PATROCINIO: *FEDE, SPERANZA E CARITÀ*

di Giandomenico Calvi

Queste brevi note anche per i colleghi avv. Gilberto Gualandini ed avv. Guido Turchi, assenti giustificati per ferie e spero consenzienti.

Con la legge 29.3.01 n. 134 è stato istituito, presso tutti i consigli dell'ordine, un servizio di informazione e consulenza, ad esso addetti anche avvocati designati dal consiglio stesso, per fornire agli utenti la conoscenza dei requisiti necessari e sufficienti per l'accesso al gratuito patrocinio ed alla difesa d'ufficio.

Tale legge, che modifica "in parte qua" quella 30.7.90 n. 217, istitutiva del gratuito patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, è stata poi richiamata e recepita nel D.P.R. 30.5.02, n. 115, che nella sua parte III ha nuovamente regolato tutta la materia, sostituendosi così del tutto alla predetta legge n. 217/90.

A seguito di questa normativa, nell'anno 2002, il consiglio dell'ordine di Bologna ci ha nominato membri del servizio di informazione, assegnandoci, come validissima segretaria, la dott.ssa Francesca Pizzi. Assunto l'incarico (tanto onorifico quanto gratuito!) abbiamo così iniziato a ricevere, ogni giovedì, dalle ore 12 in avanti gli interessati, cercando di selezionare i casi ammissibili, sia per il basso reddito (massimo Euro 9.296,22) sia per il "fumus boni iuris", al gratuito patrocinio.

Tale esame, comunque, si è di norma limitato a questioni di tipo civile od amministrativo, e ciò sia per la specifica competenza in subiecta materia dei legali preposti al servizio sia per la nuova normativa relativa al gratuito patrocinio penale, istituita dal D.P.R. n. 115/02, che consente agli interessati di richiederne direttamente l'ammissione al giudice penale competente.

Anche così ridotta, tuttavia, la materia del contendere si è rivelata incandescente. I quattro cinque casi settimanalmente esaminati, infatti, solo raramente hanno consentito un esame rapido e limitato alla esistenza dei requisiti del minimo reddito e del "fumus boni iuris".

Di norma, invece, i membri della Commissione si sono visti costretti a contenere, spesso collegialmente, le bordate di postulanti che, superata la preliminare barriera difensiva opposta dalla dott.ssa Pizzi, sfogavano contro gli incolpevoli consulenti l'ira, maturata in anni, ed a volte decenni, di cause sballate o comunque irrimediabilmente perse, querele e denunce archiviate, esposti contro avvocati definiti incompetenti, nullafacenti o disonesti, già presentati e non accolti dal consiglio dell'ordine, e quant'altro, il tutto accompagnato dalla esibizione di carteggi e documenti tanto copiosi quanto illeggibili per la vetustà e la consunzione dovuta

alle molte consultazioni. La consulenza si è così di fatto trasformata in assistenza per cercare di calmare utenti probabilmente affetti da turbe mentali non lievi e convinti, comunque, di avere sempre ragione e di avere diritto ad ogni tipo di ausilio (in un caso ci è stata richiesta la nomina contemporanea **ed immediata** di 4 legali, 2 civilisti e 2 penalisti!) per questioni in genere infondate od almeno prescritte. E' nato così in noi il desiderio di essere coadiuvati da altro consulente, non necessariamente avvocato (assistente sociale? medico psichiatra?) che ci aiuti a dipanare le intricate matasse posteci innanzi ed a trovare, se c'è, il "caso" da ammettere al gratuito patrocinio.

Senza voler drammatizzare troppo la cosa ed anche per spiagare il titolo dell'articolo, apparentemente bizzarro, la nostra attuale situazione può essere paragonata a quella esistente nell'isola di Malta, all'inizio dell'ultima guerra. All'epoca, infatti, a difenderla dagli "Stukas" c'erano solo tre anziani biplani da caccia "Gloster Gladiator", denominati, appunto, "fede, speranza e carità". Anche noi tre difendiamo così (soprattutto con l'esperienza maturata in tanti anni di professione) l'isoletta del gratuito patrocinio e sempre, giovedì dopo giovedì, ci complimentiamo a vicenda per non essere stati ancora abbattuti!

GIUSTIZIA CIVILE

NOTE MINIME SULL'USO DEL DECRETO INGIUNTIVO CONTRO IL DEBITORE ESTERO

*di Carlo Rasia**

E' noto come uno degli strumenti processuali più diffusi per il recupero dei crediti sia il **procedimento monitorio**. La caratteristica principale del procedimento per decreto ingiuntivo, che ne ha segnato il successo nella prassi applicativa, è la rapidità con cui viene rilasciato: se, per esempio, l'acquirente di una fornitura di merce non provvede al pagamento, il venditore potrà rivolgersi al giudice e, sulla base della documentazione attestante la vendita, potrà ottenere, nel giro di pochi giorni, un decreto con il quale viene ingiunto al debitore il pagamento di quanto dovuto entro il termine di quaranta giorni, termine entro il quale il debitore dovrà o pagare o proporre opposizione se non vuole subire gli effetti di un'esecuzione forzata.

Fino all'ottobre 2002 questo procedimento soffriva di una grave limitazione: non poteva essere utilizzato contro i debitori residenti **all'estero** perché l'ultimo comma dell'art. 633 c.p.c. prescriveva che l'ingiunzione non poteva essere pronunciata se la notifica del provvedimento all'intimato doveva essere effettuata al di fuori del territorio italiano. In questo modo il debitore straniero di fatto finiva con il godere di una sorta di impunità. Due erano infatti le strade alternative – entrambe onerose – che il creditore italiano poteva percorrere per recuperare il proprio credito: adire le vie legali nello stato in cui aveva sede il cliente debitore, con il rischio che in quel Paese non fosse previsto un procedimento snello come quello monitorio (gestire un contenzioso ordinario all'estero è senz'altro gravoso e complesso); intentare, sussistendo i presupposti di giurisdizione, una causa ordinaria in Italia, con la certezza di aspettare per svariati anni la definizione del giudizio.

Tale limitazione, da più parti ritenuta anacronistica e contraria al diritto comunitario (cfr. Consolo, Biavati, ma anche una coraggiosa pretura felsinea del '97), è stata eliminata a seguito dell'emanazione del **d.lg. 9 ottobre 2002, n. 231**. Oggi è possibile utilizzare il procedimento per decreto ingiuntivo anche nei confronti dei debitori esteri, dovendosi però tener presente la differente disciplina a seconda che il decreto debba essere notificato in uno Stato dell'Unione europea o in un altro Stato. Infatti nel caso in cui l'ingiunto risieda in uno degli Stati dell'Unione il termine per proporre opposizione è stato fissato in 50 giorni, e può essere ridotto fino a 20 giorni; se invece l'intimato risiede in altro Stato il termine è di 60 giorni e, comunque, non può essere inferiore a 30 né superiore a 120.

Bisogna da subito porre in luce un concetto fondamentale: l'avvenuta liberalizzazione del decreto ingiuntivo non deve trarre in inganno nel ritenere che detto procedimento possa essere utilizzato nei confronti del debitore estero, come se si trattasse di un debitore italiano. Difatti la circostanza che un decreto ingiuntivo emesso da un tribunale italiano possa essere notificato all'estero non esime dal verificare preventivamente **se detto tribunale abbia o meno giurisdizione** nei confronti del soggetto straniero. Sarà compito del creditore-istante evitare che venga negata l'emissione del decreto ingiuntivo da parte del giudice italiano per difetto di giurisdizione oppure che quest'ultimo, limitandosi ad una sommaria verifica documentale del credito, non si avveda della propria carenza di giurisdizione ed emetta, ciononostante il decreto, creando la spiacevole circostanza che il debitore, costituendosi in sede

* *Culture di diritto processuale civile nell'Università di Bologna.*

di opposizione eccepisca subito il difetto di giurisdizione.

Ciò premesso, occorre fare una prima distinzione: vedere cioè se il debitore appartenga ad uno degli Stati membri facenti parte dell'Unione europea, oppure ad uno Stato extracomunitario.

A) Se il debitore è un debitore **comunitario** si rientra nell'alveo del **Regolamento Ce n. 44/2001** sulla giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale (che, entrato in vigore il 1° marzo 2002, ha sostituito per la totalità degli Stati dell'Unione, salvo la Danimarca, la Convenzione di Bruxelles del 1968).

Non ci sono dubbi, infatti, che il decreto ingiuntivo emesso dal giudice italiano rientri nella definizione di "decisione" di cui all'art. 32 del Regolamento stesso.

Per quanto riguarda la problematica relativa alla giurisdizione del giudice italiano occorre fare riferimento all'art. 5 del Regolamento in base al quale, in materia contrattuale, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. In particolare viene precisato che, ai fini dell'applicazione di detta disposizione e salvo diversa convenzione, luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, è nel caso di **compravendita di beni**, il luogo situato in uno Stato membro in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto e nel caso di prestazione di servizi, il luogo situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati.

Autorevoli commentatori (nel silenzio attuale della Corte di giustizia) hanno sostenuto che secondo l'intenzione del legislatore comunitario, nel caso di compravendita di merce da trasportare all'estero, per "**luogo di consegna**", debba considerarsi il luogo di effettivo recapito della merce, il quale nella maggior parte dei casi coincide con il domicilio dell'acquirente estero. La lettura che viene fatta di tale norma è quella che mira ad evitare il *forum actoris*, spostando la controversia a casa del convenuto.

Ad ogni modo, il Regolamento n. 44/01 impone di tener conto di quanto stabilito dalle parti nel contratto attraverso la redazione di eventuali clausole attributive della giurisdizione, clausole che - purtroppo - nella maggior parte dei casi mancano, forse perché i contratti di vendita di merce vengono per lo più conclusi mediante ordine e consegna d'ordine, svelando così spesso enormi lacune.

Tuttavia, al fine di affrontare un contenzioso con emissione di un decreto ingiuntivo in terra nostrana, sarebbe auspicabile che venisse preventivamente predisposto un testo contrattuale con il quale si attribuisce chiaramente la giurisdizione in ordine ad eventuali controversie ad un determinato giudice (è la **c.d. proroga di competenza**, prevista dall'art. 23 del Regolamento). La predisposizione infatti di una clausola pattizia attributiva della giurisdizione al giudice italiano eliminerebbe qualsiasi dubbio in sede di decisione preliminare sulla giurisdizione, stroncando sul nascere ogni eventuale eccezione di giurisdizione del debitore estero, così permettendo di beneficiare con sicurezza delle novità introdotte dal d.lg. n. 231/2002.

Ciò posto, una volta ottenuto il provvedimento di ingiunzione, occorre procedere alla relativa notifica all'estero. A tale proposito, nei confronti di un debitore comunitario (non danese), si può beneficiare del **Regolamento Ce n. 1348/2000**. Tale regolamento, a differenza della Convenzione dell'Aja del 1965, non prevede più che gli atti giudiziari e extragiudiziari oggetto di notifica vengano convogliati presso un'autorità centrale del singolo stato che poi procede allo smistamento presso i componenti organi notificanti, ma istituisce un più diretto rapporto fra le persone o le autorità responsabili della trasmissione degli atti e quelle incaricate di effettuare la formalità di notifica. Il Regolamento dispone che la trasmissione di atti, domande, attestati e ricevute e di qualsiasi altro documento può essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato a condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento spedito e che tutte le indicazioni in esso contenute siano comprensibili.

Inoltre l'atto da trasmettere (esonerato da ogni formalità) deve solo essere corredato da una domanda redatta sulla base di un formulario compilato nella lingua dello Stato membro richiesto ovvero in un'altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato, stante altrimenti la facoltà del destinatario di rifiutare di ricevere l'atto. Di tale rifiuto l'organo ricevente deve informare l'organo mittente mediante un apposito certificato con il quale viene anche restituito l'atto. Alla ricezione dell'atto, l'organo ricevente trasmette al più presto, con i mezzi più rapidi entro sette giorni dalla ricezione, una ricevuta all'organo mittente, utilizzando un apposito formulario (art. 6 del Reg. stesso).

Trasmesso l'atto, l'organo ricevente procede alla notifica secondo la legislazione dello Stato richiesto oppure nella forma particolare richiesta dall'organo mittente, salvo che questa sia incompatibile con la legislazione di detto Stato. Nell'ipotesi in cui non sia stato possibile procedere alla notifica entro un mese dalla ricezione, l'organo ricevente deve darne comunicazione all'organo mittente mediante apposito modulo. Salva l'ipotesi di rifiuto da parte del destinatario per il motivo sopra indicato, la data di notifica è quella in cui l'atto è stato notificato secondo la legge dello stato membro richiesto. Tuttavia, se nell'ambito di un procedimento pendente nello Stato membro un atto deve essere notificato entro un determinato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella prevista dalla legge di detto Stato membro (principio peraltro in Italia ormai consolidato, in virtù delle sentt. della Corte costituzionale n. 477/2002 e 28/2004).

Infine, quando le formalità relative alla notifica dell'atto sono espletate, viene redatto un certificato del loro espletamento mediante un apposito formulario che viene inoltrato all'organo mittente.

Non da ultimo, preme ricordare che il regolamento prevede anche altre forme di notifica: quella mediante agenti diplomatici o consolari; e quella più diffusa nella pratica, mediante il servizio postale.

Una volta che il decreto ingiuntivo sia stato regolarmente notificato al debitore estero e questi non abbia proposto opposizione oppure pur avendola proposta non si è costituito in giudizio, potrà essere apposta in calce a tale decreto la formula esecutiva e si avrà titolo per **procedere all'esecuzione forzata**.

Se, come avviene nella maggior parte dei casi, il nostro debitore non ha beni in Italia, l'azione esecutiva dovrà essere esercitata all'estero. Si pone allora l'ulteriore problema del riconoscimento e dell'esecuzione del decreto ingiuntivo nel Paese di interesse. Sempre che il debitore sia un debitore comunitario, si può fare uso del Regolamento Ce n. 44/2001, in base al quale (*ex art. 38*) le autorità giudiziarie del Paese richiesto riconoscono le decisioni dei tribunali italiani e vi danno esecuzione.

B) Assai più complessa è la situazione se il debitore appartiene ad uno Stato che **non** appartiene **all'Unione europea**. Difatti per quanto riguarda la notifica, occorrerà preventivamente verificare caso per caso se esistano o meno Convenzioni unilaterali o multilaterali relative al Paese estero di interesse. In caso positivo si potrà procedere secondo le modalità previste nella Convenzione stessa. Nell'ipotesi contraria, in mancanza di accordi in materia di assistenza giudiziaria, la notifica potrà essere richiesta, senza spese, a cura dell'Ufficiale giudiziario a norma degli artt. 30 e 75 del **d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 200**, mediante invio di due copie dell'atto, con traduzione giurata, direttamente alle rappresentanze diplomatico-consolari territorialmente competenti. A sua volta la Rappresentanza consolare all'estero restituirà direttamente all'autorità giudiziaria richiedente, la seconda copia dell'atto con la relata di avvenuta notifica o con la documentazione attestante la mancata consegna.

Nel caso estremo, poi, che risulti impossibile eseguire la notifica in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali o dai citati artt. 30 e 75 del d.p.r. n. 200/1967, detta formalità dovrà essere effettuata secondo le modalità previste dall'art. 142 c.p.c.

In ogni caso, occorre essere cauti e verificare pregiudizialmente alle modalità di notifica, se, una volta notificato il decreto ingiuntivo, lo stesso possa essere o meno riconosciuto ed eseguito nel Paese del debitore. Anche qui occorrerà verificare, caso per caso, se esistano o meno convenzioni internazio-

nali per il reciproco riconoscimento ed esecuzione delle sentenze, o, in mancanza, quale sia il regime giuridico di diritto interno del Paese di interesse. Mentre infatti l'Italia è estremamente aperta alle sentenze straniere, altri Stati perseguono la politica opposta. Un esempio per tutti: gli U.s.a., mercato di interesse primario per tutti gli esportatori, non hanno aderito ad alcuna convenzione internazionale per il riconoscimento delle decisioni straniere (mentre discorso diverso vale per il riconoscimento delle decisioni arbitrali, come previsto dalla Convenzioni di New York del 1958).

In questi casi, qualora il riconoscimento e l'esecuzione del decreto ingiuntivo nel Paese estero sia incerto o comunque problematico, non resterà altro che intentare un'azione di recupero direttamente all'estero.

In conclusione, su questo orizzonte, ciò che appare *ictu oculi* è lo squilibrio dei mezzi procedurali per il recupero dei crediti a disposizione dei creditori a seconda che i debitori siano comunitari od extracomunitari. Uno squilibrio che troverà una più profonda accentuazione allorché il legislatore europeo approverà il regolamento volto ad istituire il **Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento**.

Infatti, una prima proposta presentata dalla Commissione il 19 marzo 2004 mira proprio ad eliminare – all'interno di un'opera più vasta di unificazione dei diritti processuali interni – ogni barriera nazionale che impedisca il rapido recupero dei crediti in ambito infracomunitario. Il progetto vuole introdurre una disciplina monitoria facoltativa, volta ad affiancarsi, in caso di controversie transfrontaliere, alle procedure vigenti nei vari Stati membri. A proposito, basti qui ricordare che, in assenza di opposizione (*rectius*, replica) all'avviso di pagamento da parte del debitore, il giudice provvederà d'ufficio ad emettere un'Ingiunzione di Pagamento europea che è titolo immediatamente esecutivo idoneo alla certificazione quale Titolo Esecutivo Europeo, ma che potrà essere ulteriormente opposto entro un breve termine. Solo dopo questa ulteriore *chance* per il debitore, l'ingiunzione di pagamento acquisterà finalmente lo “*status* di sentenza passata in giudicato”.

Note bibliografiche:

- Consolo, *La tutela sommaria e la convenzione di Bruxelles: la “circolazione” comunitaria dei provvedimenti cautelari e dei decreti ingiuntivi*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1991, p. 593 ss.
- Biavati, *L'art. 633, ultimo comma, c.p.c. è duro a morire*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000, p. 637 ss.
- Cfr. in giurisprudenza, Pretura Bologna 29 novembre 1997, in *Foro it.*, 1998, I, 2690 e Tribunale Tolmezzo, 8 aprile 1998, in *Foro it.*, 1999, I, 1662 (spec. 1668).
- G. De Nova - S. De Nova, *I ritardi di pagamento nei contratti commerciali*, Milano, 2003, in part. p. 41 ss.
- Biavati, *Notificazioni e comunicazioni in Europa*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2002, p. 501 ss.
- M.A. Lupoi, *Conflitti transnazionali di giurisdizioni*, I, Milano, 2002, in part. p. 495 ss.
- Sulla proposta del Procedimento monitorio europeo (documento COM (2004)173), v. il sito ufficiale <http://europa.eu.int>.

MAGISTRATURA ONORARIA

MAGISTRATURA ONORARIA - RUOLO DELL'AVVOCATURA

Si è tenuto a Siracusa il 5/6/2004 un Convegno su: “Magistratura Onoraria Ruolo dell'Avvocatura”.

Le linee guida del convegno sono riportate nel comunicato stampa che si trascrive, mentre gli atti e gli interventi raccolti sono stati affidati ai vertici istituzionali e politici dell'Avvocatura e all'Osservatorio costituito presso il Ministero della Giustizia per un “intervento concreto e tempestivo nell'interesse dell'Avvocatura tutta e delle esigenze dell'utenza che la stessa rappresenta”.

COMUNICATO STAMPA

I Presidenti delle Unioni Regionali degli Ordini Forensi, riuniti a Siracusa con i Presidenti del Consiglio Nazionale Forense, della Cassa di Previdenza, dell'O.U.A., dell'A.I.G.A., delle Unioni delle Camere Penali e Civili, hanno ampiamente discusso del tema proposto e in piena sintonia con la mozione approvata dal Congresso Nazionale Forense di Palermo dell'ottobre 2003 e ribadendo la richiesta che in sede di riforma dell'ordinamento venga valorizzato appieno il ruolo dell'Avvocatura nei Consigli Giudiziari sono pervenuti concordemente alle seguenti linee guida:

- contrarietà ad estendere le competenze dei G.O.A. alle cause successive al 1995;
- contrarietà all'ampliamento delle competenze dei Giudici di Pace;
- limitazione e specificazione, in sede ordinamentale, delle competenze dei G.O.T.;
- accurata selezione e formazione dei magistrati onorari, con ruolo pregnante dell'avvocatura e relativo controllo;
- incompatibilità con l'esercizio professionale, quanto meno a livello circondariale se non distrettuale;
- temporaneità degli incarichi;
- pareri dei Consigli dell'Ordine espressi compiutamente, con criteri analoghi, sulla base degli atti d'ufficio e delle informazioni assunte;
- posizioni uniformi da assumere nei Consigli Giudiziari;
- iniziative tendenti ad incidere sempre più, sia con l'attuale normativa, sia con quella auspicabile in futuro.

Le Unioni Regionali degli Ordini Forensi e gli Ordini rappresentati, affidano ai vertici istituzionali e politici dell'Avvocatura e all'Osservatorio costituito presso il Ministero della Giustizia le suddette linee guida, con l'auspicio di un intervento concreto e tempestivo, nell'interesse dell'Avvocatura tutta e delle esigenze dell'utenza che la stessa rappresenta.

* * *

CONTRIBUTO DELL'UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI

Numeri della Magistratura Onoraria:

G.O.T. - previsti in organico 2711, in servizio 1556;

VICE PROCURATORI - previsti in organico 1416, in servizio 1070;

G.O.A. - previsti in organico 1000, in carica 787;

GIUDICI DI PACE - previsti in organico 4700, in servizio 2355.

Senza contare gli “esperti” del Tribunale dei Minori, dei Tribunali di Sorveglianza e degli aggregati

alle varie sezioni specializzate.

* * *

Le Camere Civili non sono mai state favorevoli all'attuale situazione, che vede i giudici non togati in numero quasi doppio dei giudici togati. Sappiamo che è una battaglia persa: ma allora sarà bene risolvere urgentemente il problema del reclutamento, della formazione e del controllo dei giudici di pace e dei GOT.

I rilievi che giungono da tutte le sedi fanno fortemente riflettere. La funzione del giudice di pace non dovrebbe essere soltanto quella di alleviare l'enorme carico giudiziario che grava sui giudici togati (*"un giudice di pace per la pace dei giudici"* dice il prof. Bongiorno), ma soprattutto di rendere possibile l'attuazione effettiva della c.d. giustizia minore. Ma *giustizia minore* non significa *giustizia secondaria*. Anzi, la *giustizia minore* è, in realtà, la maggiore, perché la più diffusa, la più capillare e penetrante nel quotidiano di un popolo, la più immediatamente avvertita: proprio quella dalla quale si diparte la fiducia nell'intero sistema.

Da sempre, sotto lo schermo, mistificante ma grandioso, dell'istituzione dei giudici onorari si nasconde l'idea di utilizzare quest'ultimi con una sorta di junk - judge, di giudice ricettacolo sul quale scaricare una maggior quota di controversie bagattellari.

Assolutamente minoritaria l'opinione di quegli addetti ai lavori che, con la proposta di un giudice laico ed onorario, intendono richiamarsi ad articolati momenti di competenza funzionale, tali da conferirgli il ruolo di compositore di conflitti. A lato di tale opinione si spingono coloro che vorrebbero questi giudici espressione diretta della società civile anziché degli attuali sistemi burocratico-corporativi (ma non è questo il problema oggetto del presente intervento).

Non si può nascondere quindi che la configurazione del modello del nuovo giudice onorario è stato indirizzato solo ed esclusivamente a decongestionare del contenzioso i ruoli sovraccarichi della magistratura togata. E' proprio quest'ultima che, all'insegna della parola d'ordine di deflazionare il proprio carico di lavoro, è riuscita a convincere il legislatore della bontà di tale indirizzo, rivendicato anche con forza in sede non soltanto di analisi culturale ma anche per così dire "sindacale".

Il ripiegamento su una magistratura onoraria che amministri la giustizia c.d. minore e che viene selezionata secondo i criteri burocratico-corporativi non può far piacere all'avvocatura e, per gli aspetti che ci riguardano e che ci sono di competenza, agli avvocati civilisti. Sembra chiaro infatti che l'insieme delle caratteristiche suddette (oltre quelle della retribuzione e della definitività della nomina), rimandano, al di là delle mere apparenze, molto più all'idea di un magistrato-funzionario di serie B, che non all'idea di un autentico magistrato onorario, sia pure con competenze limitate.

Appare quindi assolutamente indispensabile che vi sia un attento e severo controllo sulla sussistenza dello standard minimo per l'esercizio delle funzioni giudiziarie, che preveda anche una verifica non solo della preparazione e della idoneità, ma anche dell'equilibrio e della terzietà dei candidati, requisiti indispensabili in chi deve giudicare.

* * *

I magistrati onorari sono, per la maggior parte, avvocati "prestati" alla "giurisdizione".

Sarebbe interessante fare uno studio per comprendere quali sono le motivazioni che inducono un avvocato a trasformarsi in giudice, per formare un profilo professionale, deontologico e giuridico del "giudice onorario".

Riterrei oltremodo riduttivo immaginare che la spinta alla mutazione possa essere soltanto economica.

* * *

E' un momento di grosso spessore storico per la Giustizia che sente bussare alla sua porta la nascita

di nuovi diritti finalizzati alla garanzia di una maggior tutela dei cittadini, per cui solo una Giustizia efficace, veloce e funzionale potrebbe garantire la sospirata tutela auspicata sia dagli operatori del diritto sia dai comuni cittadini che, giorno dopo giorno, vedono affievolirsi le loro aspettative; e ciò mentre l'Europa studia per dare vita alla Carta Costituzionale e la dimensione europea della richiesta di giustizia condiziona notevolmente anche la concezione di libera professione.

Il proliferare di riforme con cui l'avvocatura è costretta da qualche decennio a convivere nel tentativo di una continua ricerca per individuare ed applicare un processo più snello, più rapido, senza naturalmente intaccare le garanzie costituzionalmente garantite, non è accompagnato da idonee misure, connesse ed inderogabili, che permetterebbero una seria e puntuale messa in opera delle riforme stesse con la conseguenziale possibile garanzia di Giustizia Giusta.

Gli avvocati civilisti che saranno prossimamente chiamati, unitamente ai magistrati, a misurarsi sui fronti delle ulteriori riforme nelle aule di giustizia, avranno necessariamente bisogno di una solida preparazione scientifica di base e, soprattutto, di una grossa esperienza.

E' indubbio in chi affronta quotidianamente un tema così delicato, il bisogno delle richiamate qualità che, senza fare demagogia, sono determinanti per la offerta rispetto alla domanda di giustizia così come è indubbia la consapevolezza che tali qualità possono essere presenti solo tra coloro che hanno approfondite conoscenze dei codici.

In tale ottica, quindi, bisognerà muoversi, almeno sino a quando l'avvocatura non riuscirà a formare i propri giovani in linea con le esigenze del "mercato" attuale che richiede preparazione dottrinale, giurisprudenziale, "scuola" o pratica effettiva presso uno studio legale, capacità imprenditoriali, acquisizione concreta di comportamento deontologico nei confronti del cliente, del collega e del magistrato.

Mentre l'avvocatura avverte i suddetti problemi e cerca di migliorare per affrontare le sfide della complessità della giurisdizione, dall'altro lato della giurisdizione medesima, quello dei giudicanti, si assiste, anche contrariamente a quanto previsto dalle norme vigenti in merito, all'affidamento a giovani laureati, quali giudici onorari di Tribunali, senza alcuna valutazione preventiva, di interi ruoli o perché manca il giudice togato o perché i giudici togati sono in numero insufficiente rispetto al carico dei processi, senza considerare in alcun modo le ineludibili esigenze di giustizia e creando così nel cittadino, che vede affidata la tutela dei propri diritti a "giudici" che non ritiene idonei, una sfiducia nelle Istituzioni.

Non può ritenersi condivisibile la politica della quantità a scapito della qualità per cui spesso la impreparazione, la inesperienza, la scarsa professionalità, che caratterizzano una parte non trascurabile della magistratura onoraria non rendono un buon servizio alla giurisdizione.

La magistratura onoraria non può essere l'ancora di salvataggio per qualche avvocato che riesce a trovare spazi limitati nella professione o per qualche giovane che, volendo inserirsi partendo dal gradino più alto, svolge dapprima le funzioni di giudice per poi esercitare la professione.

L'approdo dell'avvocatura in magistratura, se deve esserci, deve essere considerato il punto di arrivo di una carriera onorata atteso che il ruolo del magistrato, con i poteri che la legge gli attribuisce, rendendolo arbitro di diritti, non può essere attribuito soltanto da una laurea in giurisprudenza.

Il problema del reclutamento dei giudici onorari deve essere improntato ad estremo rigore al fine di individuare soggetti che abbiano indubbie capacità professionali, non senza considerare che: a) per gli avvocati la vera selezione è data dalla professione stessa; b) i giudici togati sostengono un esame davvero impegnativo e difficile al punto da rendere poco accessibile l'ingresso in tale ruolo; c) i giudici onorari, che in molti casi non sono e non sono stati avvocati esercenti la professione, non hanno né la preparazione giuridica, né la conoscenza del processo, quali requisiti hanno per tale nomina?

Dal difetto di reclutamento discende una consequenziale caduta della credibilità della giustizia che, in quanto a decisioni abnormi, costituisce ormai un dossier perennemente visitato dai ricercatori di paradossi, come la redazione di 650 sentenze in una sola notte da parte del giudice di pace di Trentola in provincia di Caserta.

Negli anni scorsi, con riforme tampone che hanno “tamponato” ben poco, si è tentato di porre rimedio alle lungaggini del processo civile ricorrendo alla figura del giudice onorario aggregato che non solo non ha snellito i processi pendenti presso i Tribunali (tale figura doveva restare in carica solo fino all’esaurimento del vecchio rito) ma è riuscita sovente a garantire la ingiustizia.

Va denunciato un pericolo che si verifica presso le Corti di Appello in sede di riesame della magistratura onoraria.

Si tratta di un effetto psicologico di notevole spessore: il giudice di appello nell’esaminare una sentenza del G.O.A si muove, sia pure talvolta inconsapevolmente, nella convinzione presupposta che la sentenza sia sbagliata e che vada corretta in sede di riesame da parte della “Magistratura Vera”; per cui in grado di appello, se avete vinto in primo grado, siete ad alto rischio. Nessuno lo ammetterà, ma vi prego di controllare.

Alcuni magistrati in momenti di sincerità ed a microfoni spenti hanno osservato che in definitiva con la istituzione del magistrato onorario è stato eliminato un grado del giudizio e la sentenza corretta viene fatta in appello.

Il G.O.T. costituisce un’altra figura di magistrato che sostanzialmente, ai fini del decidere e tenuto conto della costante violazione della legge, che stabilisce la eccezionalità del suo intervento in sostituzione del magistrato ordinario, si inserisce nell’organico della magistratura senza avere mai superato un concorso.

Con tali figure di tali magistrati onorari, il legislatore ha dato certezza e stabilità ad un incarico nato come precario che avrebbe già dovuto porre la parola fine ai giudizi pendenti prima della “novella” entrata in vigore a pieno ritmo nel 1995 e che invece hanno allungato ulteriormente i tempi, tanto che cause richiamate dall’udienza collegiale del Tribunale ordinario per esperire il tentativo di conciliazione ancora non sono state introitate a sentenza.

Le suddette figure di magistrati onorari, nella generalità dei casi e fatte le debite eccezioni coincidenti con le rare ipotesi in cui gli stessi provengono da un’avvocatura anziana, qualificata ed esperta, non servono certamente a qualificare la giurisdizione.

Anche quei soggetti che apparentemente plaudiscono all’avvento della magistratura onoraria pongono per il loro mantenimento in servizio la inderogabile necessità delle riforme legislative in relazione al reclutamento ed alla formazione; il che significa soltanto che la situazione attuale è intollerabile.

Indicativa è la posizione dell’A.I.G.A. con il suo osservatore permanente, che, ritenendo superati i dubbi sulla istituzione giudica, ritiene che sia necessario *“un progetto di riforma da tutti giudicato improcrastinabile, che permetta alla giurisdizione italiana – caratterizzata come quella di tutti i Paesi a democrazia avanzata da un aumento inarrestabile dei diritti e delle tutele che ne ingolfano la giurisdizione con sempre nuove e complesse domande – di affrontare con efficienza ed efficacia le istanze di una società complessa, con l’ausilio di un sistema giustizia dal funzionamento finalmente più razionale”*.

La superiore posizione mal si concilia con lo schierarsi tout court a favore della magistratura onoraria esistente, atteso che della stessa si chiede contemporaneamente la totale rifondazione.

* * *

Altro discorso va fatto per la figura del Giudice di Pace sorta dalle ceneri della mitica ed affascinante figura del Pretore, giudice di carriera, di esperienza eclettica e di preparazione formata sul campo, al

punto che molti che rivestivano quella carica, dopo la lunga esperienza della Pretura, accedettero direttamente alle magistrature superiori.

Ai giudici di pace sono state consegnate buona parte delle competenze del pretore ad eccezione, ed è stata una scelta felice, delle azioni possessorie e delle locazioni, e ciò sempre nel tentativo di ridimensionare e ridurre la lungaggine del processo civile almeno per quanto attiene i c.d. processi di minore importanza, attribuendo loro altresì anche la competenza su fatti di rilevanza penale.

In tale universo si muove l'esercito di coloro che vorrebbero confondere la professione dell'avvocato con quella del magistrato tentando di equipararne la formazione culturale "nel confronto processuale" ma non anche la dignità necessaria al confronto stesso, trovandosi la magistratura onoraria relegata tra le fila di una magistratura di serie B, cosa inaccettabile per l'avvocatura stessa, di cui tali giudici onorari sono attualmente la espressione prevalente.

L'Unione Nazionale delle Camere Civili pertanto, pur non condividendo, come detto all'inizio, la figura del giudice onorario, così come attualmente prevista, ne ritiene insostituibile, allo stato, la funzione anche perché nel nostro Paese tutto ciò che è precario diventa stabile, tanto è che ultimamente pare vi sia stato un vero boom di domande per fare i G.O.T. e/o i Vice Procuratori.

Un sistema semplice per entrare in magistratura senza concorso.

E' indispensabile, in questa situazione di stato di necessità, almeno valutare con molta cura la formazione, la regolamentazione della funzione stessa relativamente ai G.O.T. individuando competenze e limiti, criteri di nomina, criteri di rappresentanza.

Per quanto attiene ai giudici di pace, considerati componenti la magistratura onoraria "per eccellenza", essi sono nati per occuparsi delle "liti bagattellari".

La figura era stata concepita come rispondente al soggetto munito di autorevolezza che, con la sua esperienza, avrebbe dovuto essere in grado di conciliare le liti condominiali, di statuire sui risarcimenti da sinistri stradali e quant'altro di tenue impegno, oltre ad avere competenze penali come sopra riferito. Nel contempo sono cadute, ai fini dell'accesso a tale incarico, le barriere dell'età sino al punto che, a parità di punteggio, nella selezione, viene preferito il più giovane (Regolamento di attuazione emanato dal ministro del 2/6/2000 alle innovazioni normative in merito).

La figura del giudice di pace, purché riconducibile a soggetti professionalmente formati e sotto la vigile attenzione del C.S.M. e di tutti gli organi preposti al controllo di giurisdizione, è insostituibile e costituisce, con la funzione deflattiva che esercita, con riferimento al contenzioso sempre in aumento, un sia pure marginale alleggerimento del contenzioso più serio.

Il coordinamento dell'ufficio del giudice di pace da parte di un magistrato ordinario di alto livello e di adeguata esperienza potrebbe esercitare una funzione di controllo giurisdizionale, deontologico ed organizzativo dell'ufficio.

I problemi della giustizia dovrebbero mirare alla celebrazione dei processi.

L'esercizio della giurisdizione costituisce la funzione più importante di uno Stato democratico.

Il servizio giustizia deve essere affidato ad una magistratura qualificata, indipendente e terza.

Per fare ciò occorre necessariamente un numero maggiore di giudici togati che, invece, attualmente coprono meno di un terzo di tutto il contenzioso sia civile sia penale. I concorsi in magistratura sono molto, forse troppo, selettivi per cui si assiste ad una grave incoerenza: il giudice togato deve passare attraverso prove impegnative che producono magistrati adeguatamente preparati il magistrato onorario, talvolta con identiche competenze, può accedere alla giurisdizione senza un serio accertamento di professionalità.

Il magistrato onorario che, in atto, come detto, non viene sottoposto ad alcun criterio serio di scelta non potrebbe che intervenire in situazioni di particolare emergenza e non dovrebbe mai sostituire

integralmente il giudice ordinario nell'esercizio della giurisdizione che è a questo riservata.

Non è ammissibile che entrambi abbiano la medesima competenza a decidere senza distinzione di ruoli.

Tale conflitto ci sembra paradossale ed in violazione dello spirito che deve presiedere ad uno stato di diritto che chiede imparzialità, terzietà ed indipendenza della magistratura e parità di diritti per i cittadini di fronte alla legge.

In uno Stato di diritto, garante della giustizia, non può esserci, a parità di poteri, una magistratura di serie A e una di serie B; il cittadino ha diritto ad essere giudicato da un giudice il più competente possibile e non può sottostare al caso che gli attribuisce un giudice arrivato alla funzione giudicante senza essere stato sottoposto al vaglio di valutazione previsto dalla legge, come tutti gli altri.

Poiché la giustizia è una cosa molto seria i giudici onorari, con poteri limitati rispetto ai magistrati ordinari, debbono essere scelti con un concorso o con una apposita scuola e non solo con i titoli in atto richiesti. Le scuole potrebbero anche essere espressione diretta dell'avvocatura e strutturate dall'avvocatura stessa, soprattutto nei programmi, in modo da garantire una adeguata preparazione.

L'accesso alle scuole dovrebbe avvenire con concorso le cui Commissioni di esame potrebbero essere composte prevalentemente da avvocati.

In ogni caso bisognerebbe far sostenere agli aspiranti alla magistratura onoraria dei tirocini seri e prolungati a fianco dei giudici togati (come già avviene per i G.d.P.).

Questi potrebbero essere i contributi che l'avvocatura potrebbe offrire al fine di creare figure giudicanti che si integrino con il giudice togato.

Tali valutazioni vanno coniugate soprattutto considerando che la Giustizia è un servizio ed in quanto tale tutti coloro che sono addetti ad esso sono "garanti" e non "padroni" della Giustizia stessa. L'avvocatura quindi dovrà farsi carico di tale necessità proponendo riforme non di "collage" prendendo a prestito figure più o meno analoghe presenti nelle altre realtà di giustizia europee ed oltre, ma deve leggere tra le proprie realtà e con i propri mezzi e, soprattutto, coniugando i propri retaggi storici, culturali, professionali con le esigenze del mercato attuale italiano che va ad integrarsi con il sistema europeo.

Occorre considerare che la mentalità europea è ancora troppo distante dal modo di concepire la giustizia ancora presente in molte aule giudiziarie italiane, ma è indispensabile che l'Italia integri sempre più il suo sistema con quello europeo atteso che non sarà lontano il momento in cui non parleremo più della congerie di processi disorganizzati, confusionari e pasticciati del nostro Paese, più esattamente dei "nostri processi".

Intanto è necessario non legittimare la confusione che si è generata intorno a tale problematica che tenta di attribuire ai giudici onorari la funzione di alto rango, quale è quella della giurisdizione a chi, contraddittoriamente, non è magistrato e non è nemmeno, per la maggior parte dei casi, avvocato.

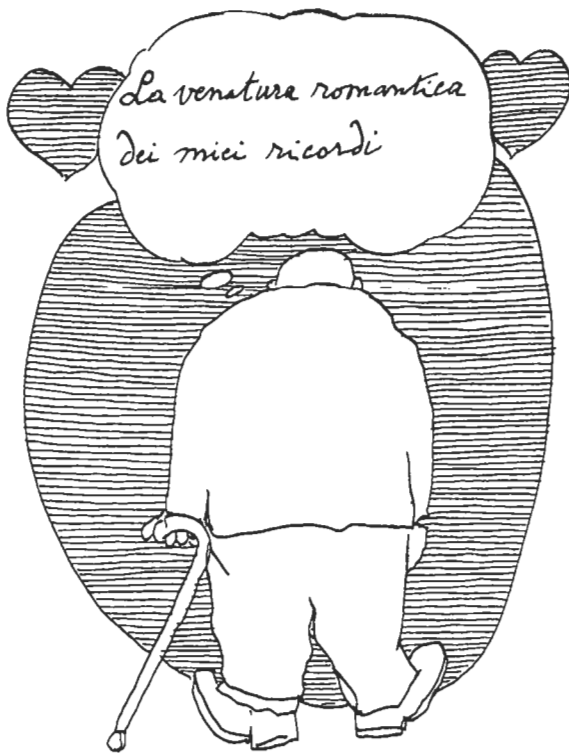
Questo è il vero passaggio delicato cui dovrà essere in grado di dare una risposta unitaria l'avvocatura. Se infatti l'avvocatura riterrà (come dovrebbe essere) tali aspiranti giudicanti sue espressioni, dovrà richiedere a gran voce la sua regolamentazione in materia. Se si dovesse considerare invece la magistratura onoraria, un'appendice della magistratura togata, che allora sia quest'ultima a richiederne la sua regolamentazione secondo i criteri di selezione già in essere.

Dovrebbe essere la stessa magistratura onoraria a dettarsi una "appartenenza" proprio per evitare di essere considerati "I figli di nessuno".

Questa è la visione della U.N.C.C. sul tema che ci occupa; con il presente documento non si è inteso raccogliere o seguire linee già tracciate sul tema ma si è tentato di analizzare le reali aspettative della base dell'avvocatura caratterizzando il presente contributo con proprie proposte sul piano della concretezza.



Mario Giulio Leone



04

Mario Giulio Leone

ORDINI PROFESSIONALI

IL CONSIGLIO DI STATO NEGA LA LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE A GARE D'APPALTO AGLI ORDINI PROFESSIONALI

di Andrea Stefanelli

Benché l'U.E. continui ad equiparare le libere professioni agli imprenditori commerciali, diversamente la giurisprudenza italiana insiste nel rigetto di ogni connotazione imprenditoriale alle libere professioni, motivandola con la carenza di una copertura normativa.

Così se per la Corte di Giustizia CE (V, 18/6/1998, n. 35) è "impresa" qualsiasi entità che eserciti un'attività economica - a prescindere dal suo *status* giuridico - consistente nell'offerta di beni e servizi dietro congrua remunerazione e con accollo di rischi (finanziari ecc.), per il **Consiglio di Stato IV 16/3/2004, n. 1344** gli Ordini ed i Collegi professionali non possono in alcun modo divenire validi interlocutori economici delle PP.AA..

L'occasione è resa dalla gara indetta dal Ministero delle Finanze per il servizio di rilevazione e censimento del patrimonio immobiliare dello Stato, cui alcuni Collegi di Geometri (delle province di Torino, Brescia, Padova, Parma, Firenze e Roma) hanno chiesto di partecipare; la P.A. appaltante ha vietato tale partecipazione ed il T.A.R. Lazio ha confermato detta esclusione, sostenendo che tali Collegi non potessero considerarsi "direttamente" idonei alla prestazione dei servizi in gara né godere della rappresentatività degli interessi individuali dei propri iscritti.

La questione è giunta al Consiglio di Stato, che ha convalidato la posizione del T.A.R. Capitolino ritenendo che gli appellanti Collegi (come gli Ordini Professionali), in quanto "Enti pubblici consociativi ad appartenenza obbligatoria" non sono istituzionalmente preposti all'esercizio d'attività economiche nell'area degli interessi - meramente individuali - dei propri iscritti, in caso contrario configurandosi non solo un indebito esercizio della professione da parte dello stesso Collegio ma, altresì, un'evidente interferenza nel regime concorrenziale ad opera del medesimo Ente, diversamente preposto alla difesa di tutta la categoria nonché alla "protezione" della professione da ogni possibile abuso.

Non potendo, dunque, gli Ordini professionali assumere le caratteristiche d'impresa ai sensi dell'art. 2082 cod. civ., ciò escluderebbe ogni loro possibilità d'esercizio in tale senso e, non detenendo la rappresentanza negoziale degli iscritti, gli precluderebbe la capacità e legittimazione ad agire autonomamente.

Pur comprendendo - in punto di stretta applicazione del diritto interno - la statuizione del Supremo consesso della Giustizia amministrativa, ciò nondimeno occorre notare come i Giudici d'appello non abbiano tenuto in alcun conto il carattere estensivo

della nozione d'impresa di derivazione comunitaria e come, in forza del richiamo dell'art. 1, lett. c) Dir. CE/92/50 in materia d'appalti pubblici di servizi che ammette tra i prestatori anche gli "*Enti pubblici che forniscono servizi*" - il Consiglio di Stato ben avrebbe potuto superare, attraverso l'istituto della "disapplicazione" del diritto interno (a vantaggio di quello comunitario), la carenza (neppur "divieto") della vigente normativa italiana in materia d'attività degli Ordini professionali, riconoscendogli quella legittimazione all'agire economico che la loro funzione istituzionale diversamente non gli consente.

Ciò che a ben vedere occorre rilevare - a modesto parere dello scrivente - ai fini di un corretto accertamento della legittimazione ad agire degli Ordini e Collegi Professionali (a prescindere da astratte negazioni, unicamente di principio) è se detti "*Enti esponenziali degli interessi di categoria*" effettivamente agiscano e rappresentino "tutta" la categoria o se - come talvolta si è verificato - mirino a tutelare, con il loro operato, solo parte degli iscritti; nel primo caso, infatti, (come nella fattispecie de quo) la partecipazione alla gara nell'interesse di tutti ne comporta giocoforza la piena legittimazione, diversamente invece - come nel caso di alcune sentenze che hanno negato agli Ordini

degli Ingegneri il diritto d'impugnazione della partecipazione a gare da parte di società di *engineering*, in quanto volte alla tutela dei soli professionisti partecipanti - la limitatezza degli interessi tutelati rende l'Ente esponenziale non rappresentativo dell'intera categoria.

Altra argomentazione addotta a suffragio dell'inammissibilità della legittimazione degli Ordini Professionali è quella secondo cui la partecipazione alle gare, anziché favorire la concorrenza ne falserebbe l'esercizio se non, addirittura, la eliminerebbe, non risultando possibile - *rectius* concorrenziale - alcun'altra partecipazione agli incanti da parte di diversi operatori del settore.

Tale tesi non può essere condivisa in quanto, per esempio nel caso di specie, posto che la disciplina speciale di gare non prescriveva alcun divieto di partecipazione, la "discesa in campo" dei Collegi dei Geometri non avrebbe precluso ai singoli professionisti (o a Studi più aggregati) di concorrere anche contro il "proprio" Collegio, né appare indubbia la determinazione di una miglior offerta degli Enti esponenziali rispetto al singolo professionista, posto

che - proprio in ragione del fatto che i Collegi non godono di autonoma struttura - detto avrebbe dovuto "veicolare" i servizi posti in gara ai propri iscritti i quali, a loro volta, non tutti avrebbero applicato i medesimi prezzi (per evidenti diverse economie di scala) di talché, escludendo a priori l'imposizione di prezzi "calmierati" da parte dei Collegi, l'offerta di questi ultimi sarebbe scaturita dal "conto medio" dei servizi resi e, quindi, non indubitabilmente inferiore a quelli offerti dal/i singolo/i professionisti partecipante/i.

E' pur vero che l'ammissione in gara degli Enti esponenziali potrebbe comportare una sorta di legittimazione di un' "*associazione permanente d'imprenditori*" senza alcuna preventiva regolamentazione interna degli stessi relativamente alle modalità d'affidamento dei servizi (eventualmente) affidati, ciò significando che si sarebbe lasciato alla libera determinazione degli Enti stessi, oltretutto successiva all'aggiudicazione, la ripartizione dell'attività affidata tra gli iscritti, e ciò senza alcuna garanzia di correttezza nell'esercizio di detta ripartizione.

In conclusione sembra di poter sostenere che, nel caso di

specie, avendo la Pubblica Amministrazione indetto una pubblica gara e non avendo preclusa la possibilità di parteciparvi ad alcun operatore economico, giusto sarebbe stato consentirne l'accesso anche ai diversi Enti esponenziali di categoria in quanto ciò non solo non avrebbe comportato, in termini effettivi, alcuna alterazione della gara ma anzi, aumentando il numero dei concorrenti, di certo avrebbe giovato alla libera concorrenza per cui, pur con qualche perplessità in merito alla "democraticità" della successiva ripartizione dei servizi fra gli iscritti, il negare agli Ordini Professionali la partecipazione alle pubbliche gare - in ragione della sola mancanza di legittimità della loro funzione di erogatori dei servizi - pare motivazione confliggente col principio sostanzialistico, che invece deve sottendere tutte le procedure concorsuali d'appalto di rilevanza comunitaria.

In sostanza si ritiene difficilmente sostenibile, anche perché in stridente frizione con un formante giurisprudenziale della Corte di Giustizia, continuare a perseverare nel diniego di un riconoscimento agli Ordini Professionali di effettive chances imprenditoriali.

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

INCONTRO DELL'AVVOCATURA BOLOGNESE CON LA *SPECIAL RAPPORTEUR* DEI DIRITTI UMANI DEI MIGRANTI DELL'ONU.

di Desi Bruno

Si è svolto in data 18 giugno 2004 nella sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna l'incontro dell'Associazione Giuristi Democratici di Bologna e dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) con la *Special Rapporteur* dei Diritti Umani dei Migranti dell'ONU, sig.ra Gabriela Rodriguez Pizarro, alla presenza del Presidente del Consiglio dell'Ordine Lucio Strazziari e del consigliere Antonio Spinzo.

Hanno partecipato all'incontro Elena Bernardi, Desi Bruno, Italo Di Nardo, Francesca Francia, Teresa Lapis, Roberta Marconi, Raffaele Miraglia, Monica Miserocchi, Marina Prosperi, Chiara Rizzo e Nazzarena Zorzella. Era presente anche Libero Mancuso.

La sig.ra Pizarro è giunta in Italia su invito del governo italiano, ed ha visitato, nel corso di due settimane di permanenza, centri di detenzione temporanea, istituti penitenziari, luoghi di accoglienza delle persone immigrate ed ha incontrato rappresentanti delle istituzioni. Tutta l'attività della *Special Rapporteur* è stata finalizzata ad acquisire informazioni utili a verificare il rispetto dei diritti umani delle persone migranti e a presentare il relativo rapporto in sede di assemblea delle Nazioni Unite.

La *Special Rapporteur* (Roma, Milano, Bologna) ha voluto incontrare in varie città italiane anche realtà associative e rappresentanti del mondo giuridico che si occupano del tema specifico.

Il mandato dello *Special Rapporteur* dei Diritti Umani dei Migranti è stato creato nel 1999 dalla Commissione dei Diritti Umani dell'ONU, in ottemperanza alla risoluzione 1999/44.

La Commissione chiede allo *Special Rapporteur* di esaminare modi e mezzi per superare gli ostacoli per una piena ed effettiva protezione dei diritti dei migranti, con particolare attenzione ai migranti irregolari e alle donne.

Lo *Special Rapporteur* interviene con raccomandazioni, monitorando le situazioni più difficili, partecipa a conferenze, seminari, raccoglie denunce, dati, interloquisce con soggetti istituzionali e non, promuove l'applicazione delle Convenzioni di diritto internazionale a tutela delle persone migranti.

Nel corso dell'audizione sono stati rappresentati molteplici aspetti relativi alla violazione dei diritti dei migranti con particolare riferimento, come è ovvio (ma non solo), alla applicazione della legge n. 189/2002 (cd. legge Bossi-Fini) che si possono così riassumere:

- presenza dei centri di detenzione temporanea CPT e quindi

tema della privazione della libertà personale in assenza di reati (detenzione amministrativa);

- scarsa attenzione per le condizioni di detenzione per i migranti (assenza di interpreti e di mediatori culturali, assenza di informazioni utili alla difesa ecc.);

- necessità di intervento legislativo che operi sul meccanismo d'ingresso delle persone migranti nel territorio nazionale, essendo quello oggi previsto idoneo solo a creare illegalità e clandestinità;

- difficoltà per i migranti a rapportarsi con la nuova legislazione sul lavoro, caratterizzata da precarietà e saltuarietà, e inadeguata a consentire un effettivo inserimento sociale;

- automaticità del meccanismo di espulsione dal territorio anche nel caso in cui si è verificato un effettivo inserimento in presenza di misure alternative al carcere;

- scarsi strumenti di tutela delle persone migranti offese da reato.

L'incontro si è concluso con l'impegno delle associazioni invitate a trasmettere la documentazione inerente al tema trattato, con particolare riferimento all'intervento della Corte Costituzionale sulla legge n. 189/02.

ASTAF - ASSOCIAZIONE STAMPA FORENSE

ASSEMBLEA

Il 7/2/04, in Roma presso la Cassa di Previdenza, si è tenuta l'Assemblea ordinaria dell'Associazione.

Alla presenza dei Direttori di 24 testate associate il Presidente Mario Rapanà ha svolto la relazione morale sull'attività svolta nel biennio e sugli impegni programmatici assunti per l'immediato futuro sia in campo interno all'Associazione che esterno.

Ha così posto in evidenza come l'attività del Consiglio sia stata improntata al consolidamento dei rapporti tra le singole testate, al rafforzamento dei contatti con le istituzioni e le associazioni forensi, al dialogo costante e concreto con i giornalisti e la Magistratura - il successo ottenuto dalle consultazioni di Bologna e Vibo Valentia ne è specchio e conferma -.

Nel contempo ha evidenziato come il consiglio si sia posto il

traguardo di incrementare i rapporti con altri paesi europei ed abbia avviato il dialogo con i rappresentanti di alcuni paesi per l'individuazione della esistenza di una stampa forense nazionale, al fine non ultimo di realizzare un progetto associativo europeo.

Una delegazione dell'ASTAF è stata ricevuta a Bruxelles dalla Commissione Giustizia del Parlamento UE.

Intensa, ed attiva, è stata altresì la sollecitata partecipazione dei membri del Consiglio Direttivo ad incontri, nazionali e territoriali, indetti dal C.N.F., O.U.A., Cassa Forense ed Associazioni.

Ha tracciato quindi un bilancio, quello degli anni 2002-2003, sostanzialmente positivo a conferma della capacità di relazionarsi con l'esterno di questo Organismo di servizio, nato

nell'interesse dell'Avvocatura, che ha raggiunto un unanime consenso, e nel contempo ha indicato la strada da percorrere per un futuro ancora più esaltante.

Dopo la relazione del Presidente e del Segretario Tesoriere l'Assemblea ha proceduto alle votazioni per il rinnovo delle cariche.

Il nuovo consiglio direttivo risulta così composto:

Presidente Mario Rapanà, Vice Presidente Leonardo Carbone, Segretario Tesoriere Marcello Pacifico; Consiglieri: Sandro Giacomelli, Mario Romano, Silvestro Stazzone, Antonio Cogliati; Proibiviri: Presidente Marcello Colloca, Vice Presidente: Cosimo D'Arrigo, componenti: Augusto Conte, Anna Fiorentino, Di Maira, Presidente Onorario: Guido Scoconi, Past. Presidenti: Ascanio Amenduni Carlo Petrone.

* * *

VI CONSULTA NAZIONALE AVVOCATI GIORNALISTI

La Prossima Consulta tra Avvocati e Giornalisti, che tanto successo ha incontrato nelle precedenti edizioni, si terrà a Torino nei primi giorni del prossimo mese di ottobre.

Il tema di discussione è quanto mai attuale:

"Inaugurazione Anno Giudiziario: cerimonia o confronto".

Stampa, avvocatura e magistratura in un confronto pubblico ed aperto.

* * *

L'ASTAF RIUNISCE I VERTICI DELL'AVVOCATURA

Si è svolta il giorno 12 maggio alle ore 11,00 presso la sede della Cassa di Previdenza, la riunione dei soggetti esponentziali e rappresentativi dell'Avvocatura italiana, invitati dall'Associazione Nazionale Stampa Forense presieduta dall'Avv. Mario Rapanà, per individuare un percorso unitario sui Temi delle riforme dell'Ordinamento Giudiziario e dell'Ordinamento Forense.

Dopo ampio ed approfondito esame delle problematiche si è convenuto all'unanimità di proseguire nel confronto per addivenire ad una proposta unitaria sui Temi in discussione, ed è stato dato mandato al CNF ed all'ASTAF di convocare una seconda riunione per i primi di giugno per procedere alla stesura di una proposta conclusiva sulla "Professione Forense".

Sono intervenute le delegazioni delle Istituzioni dell'Avvocatura e delle Associazioni: CNF - Remo Danovi; OUA - Anna Maria Introini, Renato Veneruso; Cassa di Previdenza - Maurizio de Tilla; Unione delle Camere Civili - Toti Grimaudo; Unione delle Camere Penali - Papa; ANF - Antonio Maria Galli; AIGA - Francesco Capecci; UIF - Romano Cerquetti, Tommaso Manzo; ASTAF - Anna Fiorentino, Mario Romano, Mario Rapanà, Leonardo Carbone, Marcello Pacifico, Guido Alberto Scoponi; UNCAT - Amatucci.

* * *

ACCORDO E CONVENZIONE TRA O.U.A. ED ASTAF

Il 27/3/04 in Roma è stata sottoscritta tra l'O.U.A. e l'ASTAF una convenzione che prevede una collaborazione sul piano culturale e formativo e per la promozione di convegni.

Trascriviamo il testo dell'accordo, ritenendo opportuno portare sempre a conoscenza di quanti hanno la pazienza di leggerci, il lavoro svolto dalle varie componenti dell'Avvocatura.

“Con la presente scrittura privata tra

1.- O.U.A. Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, con sede in Roma, Via G. Belli n. 27 in persona del suo Presidente, legale rappresentante protempore, Avv. Michelina Grillo, da una parte.

2.- ASTAF Associazione Stampa Forense, in persona del Presidente Avv. Mario Rapanà, dall'altra parte.

PREMESSO CHE:

a) l' Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana (di poi per brevità "O.U.A."), è l'organo cui compete la rappresentanza politica dell'Avvocatura italiana mediante l'attuazione dei deliberati del Congresso Nazionale Forense, che rappresenta il momento di confluenza di tutte le componenti dell'Avvocatura italiana e ne determina gli indirizzi generali, formulando proposte sui temi della giustizia e di tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché sulle problematiche che riguardano la professione forense. Opera promuovendo e curando tutte quelle attività di studio, di informazione, comunicazione e divulgazione e soprattutto di intervento presso le istituzioni pubbliche e gli organismi politici, che si rendano necessarie od opportune per raggiungere lo scopo innanzi indicato ed i conseguenti obiettivi;

b) l'Associazione Stampa Forense (di poi, per brevità, "ASTAF") è una libera associazione, che persegue scopi socio culturali e scientifici, nonché di tutela professionale, ed ha come soci periodici che trattano temi prevalentemente forensi, editi su iniziativa di avvocati, istituzioni ed associazioni forensi in Italia e all'estero;

c) l'O.U.A. è interessato a farsi promotore della massima diffusione all'interno dell'avvocatura, sia in Italia che all'estero, di iniziative qualificate che puntino alla disamina approfondita dei molteplici provvedimenti e progetti che riguardano la professione di avvocato, la giustizia ed i processi, nonché alla elaborazione di autonome proposte, anche normative a riguardo. L' Organismo Unitario, infatti, si pone l'obiettivo da una parte di intervenire costantemente nel dibattito politico e, dall'altra, di elaborare proposte di riforma organica del sistema giustizia in Italia; e tutto ciò ispirandosi sia ai deliberati del Congresso Nazionale Forense, sia alle istanze alle idee e alle proposte provenienti da tutte le componenti sia istituzionali che associative dell'avvocatura:

d) l'O.U.A. intende avvalersi, per lo scopo di cui alla precedente lettera c) della collaborazione a vario titolo di persone ed enti qualificati, che abbiano maturato una significativa esperienza operando nel settore giustizia, e in particolare con riferimento alla professione forense e tra essi, nel caso di specie, di ASTAF;

e) l'ASTAF si è dichiarata disponibile a collaborare con l'O.U.A. per mettere a disposizione di quest'ultima la propria organizzazione e la propria capacità di diffusione, mediante le varie e numerose testate forensi ad essa aderenti, che giungono con sistematicità ad un elevato numero di operatori del diritto;

f) l'ASTAF si è altresì dichiarata disponibile a collaborare con O.U.A., quale realtà di rilievo nell'ambito dell'Avvocatura, per la definizione e la realizzazione di un programma che abbia quale obiettivo primario lo sviluppo dell'informazione, a vantaggio della categoria forense, e quindi anche il potenziamento degli attuali mezzi di comunicazione, ivi comprese le testate forensi;

g) le parti si sono pertanto dichiarate disponibili a realizzare quanto previsto nei punti che precedono, anche mediante la stipulazione di separati specifici accordi che potranno venire sottoscritti durante la vigenza della presente convenzione.

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.

1.- Premesse.

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente accordo.

2.- Oggetto.

Il presente accordo quadro ha per oggetto un rapporto di collaborazione e di consulenza tra l'O.U.A. e l'ASTAF per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

“potenziamento dei rapporti tra l'organismo di rappresentanza politica dell'avvocatura e gli organi di stampa forense, la più parte dei quali è aderente all'ASTAF;

“ideazione e realizzazione di iniziative, anche convegnistiche, sui principali temi di politica giudiziaria, e comunque su questioni attinenti il settore giustizia;

“realizzazione di sinergie nella pubblicazione e diffusione di propri periodici di informazione e nella gestione di rispettivi siti web;

“predisposizione di knowhow utile a fornire ogni opportuna collaborazione in favore delle diverse componenti del mondo forense, per la preparazione e organizzazione di eventi o convegni, siano essi di politica giudiziaria, culturale e di formazione;

“garanzia di una panoramica esauriente e pluralista, all'interno della categoria forense ed anche all'esterno di essa e con l'ausilio e la collaborazione attiva degli organi di stampa forense, del dibattito in essere sui problemi e le questioni più rilevanti del settore giustizia, nonché dei documenti e delle proposte elaborate dalle rappresentanze dell'avvocatura;

“studio e sviluppo di ulteriori forme di collaborazione, sempre nell'ambito della promozione della cultura, della legalità e della crescita culturale e politica della classe forense, nonché promozione e diffusione di prodotti editoriali, anche informatici, di interesse per la categoria forense, il tutto, ove del

caso, anche mediante stipulazione di accordi con terzi soggetti qualificati operanti nel settore.

3.- Impegni delle parti.

Per tutta la durata del presente accordo l'OUA e l'ASTAF si impegnano reciprocamente:

“a concordare la scelta delle tematiche di convegni e/o manifestazioni da organizzarsi congiuntamente, nel numero minimo di una all'anno;

“a concedere il patrocinio mediante l'apposizione del proprio logo sui materiali promozionali predisposti a presentazione ed a corredo delle varie iniziative che saranno determinate di comune accordo dalle parti;

“a promuovere ogni iniziativa, anche editoriale, presso ogni sede e presso le rappresentanze istituzionali ed associative dell'avvocatura (Consigli dell'Ordine, Consiglio Nazionale Forense, Cassa di Previdenza, Associazioni Forensi) utilizzando apposito materiale promozionale ed informativo nel quale dovrà risultare, con modalità da convenirsi di volta in volta la menzione della partnership tra l'OUA e l'ASTAF;

“a collaborare, anche con l'ausilio delle realtà locali dell'avvocatura, siano esse istituzionali o associative, per la realizzazione di tali iniziative, in particolare, per quanto concerne l'ASTAF, consentendone la pubblicizzazione sulle testate aderenti e, ove possibile, fornendo anche supporto organizzativo e logistico, anche in questo caso secondo modalità che saranno di volta in volta concordate;

“a favorire, senza alcun onere, la disponibilità di spazi redazionali sugli organi di informazione propri e sulle testate aderenti all'ASTAF, anche allo scopo di promuovere la partecipazione a convegni e manifestazioni, di cui ai punti che precedono;

“a favorire l'utilizzazione della rete degli organi di informazione dell'ASTAF, per la migliore divulgazione e/o pubblicizzazione delle iniziative promosse dall'OUA e dei documenti da essa approvati sulle tematiche del settore giustizia;

“a prevedere l'inserimento sulle rispettive pagine web, dei link di accesso ai rispettivi siti, così come della indicazione di convegni e manifestazioni da entrambe organizzati, facendosi carico dei conseguenti oneri di natura economica;

“a favorire la presenza e la partecipazione reciproca ad ogni iniziativa organizzata, ove possibile riservando apposito spazio di intervento;

“a promuovere le iniziative che saranno di volta in volta organizzate, anche mediante l'invio di mailing, anche via internet, agli avvocati italiani, con riferimento ai temi oggetto dell'iniziativa e alla sede prescelta per il suo svolgimento;

“a collaborare attivamente per il reperimento di sponsors di carattere nazionale e locale per ciascuna iniziativa, al fine di assorbire i costi della stessa, anche per quanto attiene l'invio di brochure informative;

“a verificare la possibilità di rilasciare attestati di frequenza - con validità a convenirsi - a tutti i partecipanti a convegni e alle manifestazioni.

4.- Durata della convenzione.

La presente convenzione avrà la durata di 2 anni a partire dalla data della sua sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo recesso di ciascuna delle parti da comunicarsi formalmente almeno tre mesi prima della scadenza. Con la presente convenzione le parti hanno inteso formulare un accordo quadro, nel quale stabilire i principi base che regoleranno ogni loro futuro rapporto.

5.- Modifiche.

Le parti si danno atto che tutte le modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate per iscritto dalle parti.

6.- Successione nella convenzione.

Le parti convengono che qualora dovessero mutare la propria denominazione, ovvero fondersi con altre realtà del settore per poter più efficacemente perseguire i propri scopi statutari, il soggetto risultante dalla fusione subentrerà nella presente convenzione, con semplice comunicazione scritta.

7.- Delega alla gestione della presente convenzione.

Il Presidente dell'OUA ed il Presidente dell'ASTAF potranno conferire, per la gestione della presente convenzione in ogni suo aspetto e dunque anche per la sottoscrizione degli eventuali ulteriori accordi nel presente atto ipotizzati, delega ad un componente dei rispettivi Consigli Direttivi, da comunicarsi all'altra parte.

Le deleghe non escludono le facoltà ed i poteri dei Presidenti OUA e ASTAF deleganti.

O.U.A. F.to Michelina Grillo

ASTAF F.to Mario Rapanà

**LA FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE
HA ALLESTITO IL PROPRIO SITO WEB
ALL'INDIRIZZO:**

www.fondazioneforensébolognese.it

E-mail: fondazioneforensébo@libero.it

JUS BOLOGNA SPORT

a cura di Manlio D'Amico



CICLISMO

A ROMA AI CAMPIONATI NAZIONALI 3° POSTO DELLO JUS BOLOGNA

Il 20.06.2004 si è svolta a Roma la XX edizione dei Campionati Italiani di Ciclismo Forense, gara in linea su strada.

In occasione del ventennale dei Campionati dell'AIMANC (Associazione Italiana Avvocati Magistrati e Notai Ciclisti), il nostro vicepresidente **avv. Giorgio De Arcangelis** (il quale si è accollato gli onori e gli oneri dell'organizzazione), ha scelto di correre la gara su di un percorso assai prestigioso e di rara suggestione.

I competitori, circa 75 tra Magistrati, Notai e soprattutto Avvocati, provenienti da ogni parte d'Italia, sono infatti partiti da Piazza Cavour, antistante il Palazzaccio, ovvero la sede della Suprema Corte di Cassazione. La soggezione di questo edificio non ha intimidito i partecipanti, i quali si sono dati battaglia sui sampietrini dei viali romani, sfoggiando le sgargianti maglie giallo rosse predisposte per l'occasione dal Consiglio dell'Ordine Romano recanti l'immagine di una bicicletta sullo sfondo del Colosseo del noto artista Mario Schifano.

La corsa si è quindi snodata in direzione di Piazza San Pietro, per poi toccare Piazza Risorgimento, Piazzale Clodio, Piazza di Ponte Milvio, in un tratto inizialmente percorso ad andatura cicloturistica.

Gli scortatissimi corridori, (l'organizzazione è stata davvero perfetta con un dispiego di agenti e di mezzi veramente considerevole), hanno poi incominciato il tratto agonistico, ripetendo per sei volte un anello chiuso al traffico in zona Tor di Quinto (Via Flaminia Nuova), per complessivi 70 Km di gara vera e propria.

Come ogni anno lo Jus Bologna si è presentato agguerrito ai nastri di partenza della corsa: a difendere i colori rosso blu del nostro Consiglio dell'Ordine sono stati lo storico Capitano avv. **Manlio D'Amico**, l'avv. **Francesco Moruzzi** (già Campione italiano Granfondo 2002, proprio nell'edizione tenutasi a Bologna) e l'avv. **Gianluigi Mazzoni**.

Assente giustificata la pluricampionessa **Miriam Zanoli**, in procinto di tagliare un traguardo personale più importante, quale è quello della maternità.

I nostri portacolori hanno raggiunto buoni risultati di categoria ma soprattutto si sono distinti nella prestazione di squadra salendo sul terzo gradino del podio, preceduti solo dalle squadre di Roma e Grosseto. La competizione si è svolta in un tracciato mozzafiato, quale è il centro storico della Città Eterna, alla presenza di una cornice di pubblico numerosa ed un poco stupita nell'applaudire il passaggio di una gara ciclistica per quelle mitiche strade: un'occasione davvero unica!

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e la Sezione AIMANC di Roma hanno poi ospitato

a colazione i partecipanti presso un elegante circolo sportivo sulle rive del Tevere, laddove si sono svolte le premiazioni dei singoli e delle squadre.

La maglia tricolore è stata vestita dall'avv. **Giuseppe Napoleone** del Foro di Latina che ha battuto allo sprint i Colleghi **Grasselli** dello Jus Padova e **Troiano** dello Jus Foggia.

Assai ragguardevole è stata la media oraria tenuta dai primi classificati: 42 km/h (!), risultato che fa pensare che questi assi siano professionisti del pedale, piuttosto che del diritto!

Al proposito rammentiamo che, visto il carattere amatoriale della competizione, non è stato esperito alcun controllo antidoping!!

Attendiamo fiduciosi per la prossima edizione la presenza del dr. **Guariniello**, se non nelle veste di partecipante, quantomeno in quelle di supervisore!

Scherzi a parte e senza nulla voler togliere ai meriti dei valentissimi Colleghi, l'arrivederci è per la cronoscalata (dal Castello Aragonese alla vetta del Monte Pomeo), organizzata sempre dalla sezione romana dell'AIMANC, ai primi di ottobre all'Isola di Ischia, nella speranza che lo Jus Bologna possa continuare la sua tradizione di successi.

Francesco Moruzzi



I partecipanti al XX Campionato italiano forense di ciclismo davanti al "Palazzaccio" in Piazza Cavour a Roma, scalinata della Corte di Cassazione.



LA VELA

Dicendo Yacht si pensa immediatamente al più o meno ricco panfilo, ma così non è. La smentita di questo comunissimo luogo comune viene dalla letteratura britannica dove l'elemento sportivo - ricreativo investe qualsiasi natante di quella speciale dignità che è appunto l'andar per mare appassionatamente. Questa attività sportiva che i francesi chiamano "plaisance", "che dà piacere" ben si addice alla "vela" che svaga e ricrea la mente e il corpo ed è un divertimento cioè una diversione dal consueto: per alcuni è sottoporsi, col massimo piacere, a fatiche improbe e inaccettabili se imposte o strapagate.

A ciascuno spetta la sua barca: al potente e ricco industriale il gigantesco panfilo; all'appassionato molte barche a vela, piccoli cabinati o modeste golette; al tipico villeggiante della domenica forse.... il velocipede acquatico detto pedalò. Questa grande e varia famiglia di barche a vela oggi comprende solo natanti, più o meno grandi, armati a cutter, o a sloop.

Che cos'è in sostanza questo sport? E' il cercare riposo e piacere nella vita più attiva, più rude e più rischiosa. E' il continuo esercizio della muscolatura all'aria aperta, all'aria più pura, più viva, più benefica dell'atmosfera terrestre. La mente si apre alle più ampie facoltà intellettive, fisiche, morali e religiose in un ambiente a volte più vario di calme assolute e di pericoli di ogni genere. Lo sport della vela è quello che richiede il piede saldo come quello di un alpinista, reni agili e scattanti come quelli di un atleta e sangue freddo.

Più volte, in estate, capita di navigare in tutta calma per ore ed ore con poco vento. Così è bello dedicarsi ai divertimenti preferiti. Si può leggere, ascoltare o fare musica, giocare a carte e dedicarsi a tanti altri giochi...

E poi il piacere maggiore è scorgere all'orizzonte la terra promessa, di arrivare all'ora del tramonto centrando l'imboccatura del porto grazie alla rotta esatta tracciata sulla carta nautica e scrupolosamente osservata sulla bussola di giorno e di notte, alla sbarra o alla ruota del timone.

Altro piacere è quello di essere arrivati portando con sé la propria dimora elegante, graziosa e pulita. C'è il guardaroba con tutti gli abiti comprese giacca e cravatta ed anche il proprio letto, i libri preferiti, un bagno completo ed un'importante cucina ben attrezzata. Si evitano così alberghi completi, ristoranti affollati e tutte le promiscuità. Comunque se la sosta non ci soddisfa o il porto è poco ospitale, salpiamo l'ancora, issiamo le vele e proseguiamo oltre, magari intorno all'isola alla ricerca di una caletta verde - azzurra di mare con calma di vento ed un profondo silenzio.

Non è vero, come si crede comunemente, che si tratti di un vivere e un viaggiare dispendioso. Il diportismo velico può essere praticato in modi diversi, dal più economico al più lussuoso. Comunque le barche si possono noleggiare ovunque e la spesa, ripartita con l'equipaggio, si riduce sensibilmente.

Con il cielo sopra la testa e il mare sotto i piedi, anche in un guscio di noce si prova un senso di pace, un profumo di libertà, una pienezza di forza senza paragoni. Ci si sente più leggeri come sospesi fra tempo e spazio, liberati dalle preoccupazioni del proprio lavoro, si mangia con più gusto, si dorme beati, si respira a pieni polmoni, si sprizza felicità e si arriva a non pensare più a niente.

Manlio D'Amico

DATI IN BREVE

DATI IN BREVE

(riferiti al periodo 1 gennaio - 31 maggio 2004)

Iscritti al 31/12/2003

Avvocati totale 3.100

di cui

- Avvocati nell'albo ordinario 2.948
 - Professori a tempo pieno nell'elenco speciale 51
 - Dipendenti uffici legali enti pubblici 98
 - Avvocati sospesi a tempo indeterminato 3
 - Praticanti, compresi patrocinatori 1.775

Iscritti al 31/05/2004

Avvocati totale 3.172

di cui

- Avvocati nell'albo ordinario 3.017
 - Professori a tempo pieno nell'elenco speciale 51
 - Dipendenti uffici legali enti pubblici 102
 - Avvocati sospesi a tempo indeterminato 2
 - Praticanti, compresi patrocinatori 1.705

ADUNANZE DEL CONSIGLIO

Nel periodo 1 febbraio - 31 maggio 2004 sono state tenute n. 20 adunanze con le seguenti presenze dei Consiglieri

Annalisa Atti	18	Claudio Cristoni	14	Fausto Sergio Pacifico	18
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	20	Vincenzo Florio	12	Mauro Poli	6
Sandro Callegaro	17	Giovambattista Fragomeni	18	Antonio Spino	19
Giovanni Cerri	18	Sandro Giacomelli	16	Lucio Strazziari	20
Guido Clausi-Schettini	19	Flavia Masè Dari	19	Tiziana Zambelli	18

Nel mese di gennaio si è tenuta una sola adunanza in vista delle elezioni; da febbraio è entrato in carica il nuovo Consiglio.

“La presente tabella elaborata a puri fini statistici rileva la presenza alle adunanze dei consiglieri che abbiano presenziato ai lavori del Consiglio per un periodo superiore alla metà della durata di ogni seduta.”

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel periodo 1 gennaio - 31 maggio 2004 sono state tenute n. 2 adunanze con le seguenti presenze dei Consiglieri

Annalisa Atti	1	Claudio Cristoni	1	Fausto Sergio Pacifico	1
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	2	Vincenzo Florio	0	Mauro Poli	0
Sandro Callegaro	2	Giovambattista Fragomeni	1	Antonio Spino	1
Giovanni Cerri	0	Sandro Giacomelli	1	Lucio Strazziari	2
Guido Clausi-Schettini	2	Flavia Masè Dari	1	Tiziana Zambelli	2

COMMISSIONI

Nella adunanza del giorno 24 febbraio 2004 il Consiglio ha proceduto alla istituzione delle seguenti Commissioni e designato i responsabili ed i componenti.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	CONSIGLIERI
Revisione albo	Sandro Callegaro , Annalisa Atti, Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Guido Clausi-Schettini
Pratica forense	Giovanni Cerri , Annalisa Atti, Guido Clausi-Schettini, Claudio Cristoni, Giovambattista Fragomeni, Tiziana Zambelli
Opinamento note	Flavia Masè Dari , Guido Clausi-Schettini, Claudio Cristoni, Vincenzo Florio, Sandro Giacomelli, Fausto Sergio Pacifico
Pareri di congruità penali	Antonio Spino , Giovanni Cerri, Guido Clausi-Schettini, Fausto Sergio Pacifico, Tiziana Zambelli
Ufficio patrocinio a spese dello Stato e pareri di congruità civili e amministrativi	Flavia Masè Dari , Claudio Cristoni, Vincenzo Florio, Mauro Poli (<i>la Commissione potrà avvalersi degli avvocati Giandomenico Calvi, Gilberto Gualandi, Guido Turchi</i>)
POLITICA GIUDIZIARIA E FORENSE	CONSIGLIERI
Consiglio Giudiziario per le nomine nella Magistratura Onoraria	Sandro Giacomelli
Comitato aggiornamento albi periti Tribunale	Lucio Strazziari
Rapporti con la Magistratura e Uffici giudiziari	Sandro Callegaro , Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Giovambattista Fragomeni, Flavia Masè Dari, Antonio Spino, Fausto Sergio Pacifico
Edilizia Giudiziaria e commissione manutenzione	Sandro Giacomelli , Sandro Callegaro, Mauro Poli, Giovambattista Fragomeni, Giovanni Berti Arnoaldi Veli, <i>Mario Jacchia</i> ,
Rapporti con la Camera di Commercio	Giovambattista Fragomeni , Annalisa Atti, Vincenzo Florio, Fausto Sergio Pacifico, Tiziana Zambelli
Prassi Comune	Giovanni Cerri , Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Giovambattista Fragomeni, Fausto Sergio Pacifico

RELAZIONI LOCALI	CONSIGLIERI
Urcofer	Lucio Strazziari
Osservatorio fiscale	Giovanni Cerri , Claudio Cristoni, Mauro Poli
Rapporti con il C.U.P.	Mauro Poli , Guido Clausi-Schettini, Vincenzo Florio
Rapporti con la stampa	Lucio Strazziari
Rapporti con la Fondazione Forense Bolognese, Università e Scuole di Specializzazione	Annalisa Atti , Giovanni Cerri, Claudio Cristoni, Antonio Spino, Tiziana Zambelli
Rapporti con le Associazioni	Lucio Strazziari , Sandro Callegaro, Sandro Giacomelli
RELAZIONI NAZIONALI	CONSIGLIERI
Rapporti con il C.N.F. e il Delegato distrettuale	Lucio Strazziari
Rapporti con l'O.U.A. e Delegati distrettuali	Fausto Sergio Pacifico
Rapporti con la Cassa e Delegati distrettuali	Flavia Masè Dari , Giovambattista Fragomeni, Sandro Giacomelli
Rapporti con l'A.S.T.A.F.	Sandro Giacomelli , Antonio Spino
Pari opportunità	Annalisa Atti , Giovanni Cerri, Flavia Masè Dari, Fausto Sergio Pacifico, Tiziana Zambelli, <i>Maria Anna Alberti</i>
ATTIVITÀ DI SERVIZI	CONSIGLIERI
Processo telematico - UDAI	Sandro Callegaro , Guido Clausi-Schettini, Antonio Spino, <i>Mario Jacchia</i>
Sito internet	Sandro Callegaro , Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Antonio Spino
Notiziario “Bologna Forense”	Sandro Giacomelli , Annalisa Atti, Claudio Cristoni, Sandro Callegaro, Giovanni Cerri, Antonio Spino, Mauro Poli
Gestione biblioteca	Sandro Giacomelli , Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Vincenzo Florio
Attività sportive	Vincenzo Florio , Giovanni Cerri

VARIAZIONI ALL'ALBO

Riferito al periodo 1 gennaio - 31 maggio 2004

Cassazionisti iscritti nel periodo

Bonazzelli Sabina	26/3/04
Colombino Sandra Mari	26/3/04
Grasso Patrizia Rita	23/4/04
Maccolini Elena	26/3/04
Molè Andrea	31/1/04
Rimondi Antonella	30/1/04
Rossi Antonio	31/1/04
Stefanelli Silvia	27/2/04
Torsello Paolo	26/3/04
Toschi Fulvio	30/1/04

Avvocati iscritti nel periodo

Aloi Rossana Rita	1/3/04
Altavilla Alessandra	31/5/04
Angelucci Umberto	19/4/04
Apponi Battini Eleonora	16/2/04
Apruzzi Valentina	10/5/04
Barbatello Carla	12/1/04
Bartole Maria Chiara	16/2/04
Benfenati Daniele	12/1/04
Bennardello Andrea	12/1/04
Berardino Francesco	8/3/04
Bergonzoni Cristina	16/2/04
Bettini Eva	22/3/04
Biagetti Eugenia	8/3/04
Bina Michela	16/2/04
Boccone Gianvito	16/2/04
Buccheri Salvatore	12/1/04
Canino Maria	12/1/04
Cappellaro Lorena	16/2/04
Caroppo Marco	12/1/04
Casselli Vassilia	16/2/04
Cetrulo Raffaella	1/3/04
Crea Nadia	16/2/04
Crivellaro Valeria	12/1/04
Degli Esposti Michele	22/3/04
Dei Franco Pier Paolo	16/2/04
Di Cocco Claudio	16/2/04
Di Iorio Marco	12/1/04
Erriquez Alessandro	31/5/04
Eugeni Dario	12/1/04
Fabrizio Antonella	1/3/04
Ferrari Luca	12/1/04
Ferraro Arnaldo	3/5/04
Fini Giovanni	16/2/04
Fresi Gian Mario	12/1/04
Gallerani Alessandro	16/2/04
Gallo Armando	16/2/04
Germini Alessandra	16/2/04
Gini Adriano	12/1/04
Giorgini Arrigo	16/2/04
Girardi Silvana	16/2/04

Giusti Umberto	16/2/04
Govoni Micaela	12/1/04
Granatiero Martina	16/2/04
Grandi Michela	12/1/04
Ippolito Luciana Maria	12/1/04
Ippolito Ruggero	12/1/04
Lena Bettina	17/5/04
Lucente Federica	8/3/04
Marchesini Giulia	12/1/04
Mareschi Adriana	26/4/04
Martini Gioia	19/4/04
Marzo Carlo	12/1/04
Matti Valentina	16/2/04
Mazza Michela;	16/2/04
Mori Laura	12/1/04
Moscatiello Roberto	16/2/04
Nicolini Irene	22/3/04
Paolini Claudio	16/2/04
Perri Pierluigi	12/1/04
Petito Alessandro	3/5/04
Pilloni Michela	16/2/04
Pisapia Patrizia	12/1/04
Polli Emilia	16/2/2004
Pomelli Alessandro	17/5/04
Prandi Fabrizio Maria	16/2/04
Preti Paola	16/2/04
Ragonesi Maria Cristina	16/2/04
Ranieri Innocenza	5/4/04
Ratta Giuseppina Maria	24/5/04
Renato Michele	1/3/04
Ricci Silvia	16/2/04
Righini Annella;	16/2/04
Romagnoli Alessandra	24/5/04
Salmistraro Marina	16/2/04
Sapienza Matteo	16/2/04
Savini Barbara	1/3/04
Selleri Marco	12/1/04
Sgarbi Massimo	12/1/04
Soprani Pierguido	22/3/04
Stalteri Sara	12/1/04
Tonelli Elisa	12/1/04
Varutti Larissa	16/2/04
Vitacolonna Cinzia	16/2/04
Zanetti Roberto	16/2/04
Zarrillo Francesca	16/2/04
Zoli Paolo	16/2/04

Patrocinanti iscritti nel periodo

Agostini Silvia	31/5/04
Albano Edda	16/2/04
Bacillieri Massimiliano	1/3/04
Balsemin Linda	31/5/04
Bastianin Elena	8/3/04
Belsito Giovanni	1/3/04

Bernardi Francesca	16/2/04
Bernardis Ivano	10/5/04
Bighetti Eleonora	16/2/04
Bitelli Barbara	16/2/04
Braschi Silvia	15/3/04
Cannavò Pier Paolo	16/2/04
Cardinali Marzia	19/4/04
Cavallo Letizia	12/1/04
Celia Teresa	10/5/04
Cennamo Alice	15/3/04
Cervellieri Alessandra	1/3/04
Chirico Mario	16/2/04
Ciavolella Michele	19/4/04
Ciccarelli Cesare	1/3/04
Cirasola Michele	16/2/04
Colangelo Daniele	1/3/04
Collini Massimo	10/5/04
Colombi Matteo	3/5/04
D'Angeli Laura	16/2/04
De Luca Nazario	16/2/04
De Magistris Annamaria	19/4/04
Degli Esposti Debora	1/3/04
Degli Oddi D'Orni Manfredi	26/4/04
Desiderio Antonio	16/2/04
Di Crescenzo Giovanni	19/4/04
Diolaiti Rita	16/2/04
Elia Federica	16/2/04
Fani Suela	19/4/04
Ferrante Marianna	16/2/2004
Ferrara Silvia	17/5/04
Foti Michela	1/3/2004
Francia Giacomo	31/5/04
Fratta Vittorio	1/3/04
Fughelli Stefano	16/2/04
Furlanetto Maria Giulia	1/3/04
Garzia Giovanni	16/2/04
Germano Domenico	16/2/04
Giammorretti Francesca	16/2/04
Giusti Andrea	1/3/04
Golluscio Barbara	16/2/04
Gotti Margherita	5/4/04
Grandi Emanuela	1/3/04
Grandi Wanessa	31/5/04
Grandioso Maria Silena	16/2/04
Granvillano Alessia	17/5/04
Guido Silvia	16/2/04
Jannicola Lorenzo	12/1/04
Kouliouras Canestrari Elena	12/1/04
Landini Francesca	26/4/04
Landini Massimo	8/3/04
Lenoci Iolanda	1/5/04
Leonardi Antonella	16/2/04
Lo Conte Maurizio	16/2/04

Lombardi Comite Gianluigi	19/4/04	Scagnolari Serena	1/3/04	Fontaine Panciatichi Isabella	
Longo Francesca	12/1/04	Scarabino Giovanna	16/2/04		19/4/04
Lordi Alessia	5/4/04	Scarciglia Maria Pia	22/3/04	Fontana Francesca	15/3/04
Maccio Assunta	16/2/04	Scardovelli Tommaso	16/2/04	Giannone Loredana	31/5/04
Maccolini Francesca	12/1/04	Simionati Renzo	8/3/04	Giordani Davide	24/5/04
Maggiulli Giaffluca	16/2/04	Simoni Annamaria	5/4/04	Giovine Enrico	24/5/04
Magnoni Francesco	16/2/04	Soda Luigina Anna	5/4/04	Klein Jan	1/3/04
Maiorano Marco	15/3/04	Soffritti Alessandro	8/3/04	Ledda Giovanni	10/5/04
Mantuano Giulia	8/3/04	Spagnesi Roberta	16/2/04	Liera Manuela	1/3/04
Marani Alessandra	16/2/04	Stignani Giulia	16/2/04	Lusa Fabio	24/5/04
Mellini Federica	8/3/04	Testoni Marco	1/3/04	Maranesi Alessandro	3/5/04
Melucci Giuseppe	19/4/04	Tornani Francesca	8/3/04	Marchesini Luca	29/3/04
Merlo Valentina	12/1/04	Varacalli Rosalba	16/2/04	Marchi Elena	19/4/04
Milone Adele	16/2/04	Vassallo Baldassare	19/4/04	Marini Lucilla	22/3/04
Minutiello Antonella	12/1/04	Venturi Robert	16/2/04	Marongiu Salvatore	19/4/04
Miranda Francesca	22/3/04	Vigliotta Maria Grazia	15/3/04	Mattioli Francesca	26/4/04
Miscione Alessandra	22/3/04	Zanarini Elena	16/2/04	Monaco Marina	26/4/04
Murru Francesco	12/1/04	Zoffoli Sergio	15/3/04	Montuschi Lisa	16/2/04
Occhialini Andrea	16/2/04			Pecchia Fabio	16/2/04
Occhionero Giuseppina	12/1/04	Praticanti iscritti nel		Pinna Alice	29/3/04
Palma Mariateresa	5/4/04	periodo		Rendina Roberta	5/4/04
Palumberi Elisabetta	1/3/04	Bai Monica	8/3/04	Renna Carlotta	31/5/04
Palumbo Clara	12/1/04	Barin Roberta	16/2/04	Salodini Carlo Enrico	10/5/04
Parisini Marziano	17/5/04	Benatti Francesca	19/4/04	Salonna Antonia	10/5/04
Pasi Erika	8/3/04	Berti Fabio	1/3/04	Shehu Juna	19/4/04
Pasut Chiara	16/2/04	Bombino Mariangela	26/4/04	Siragusa Marianna Vittoria	24/5/04
Pittiglio Cecilia	1/3/04	Caicatelli Francesco	1/3/04	Stulakova Jaroslava	16/2/04
Poli Valentina	16/2/04	Calzolari Filippo	17/5/04	Torlontano Francesco	16/2/04
Polisena Silvia	1/3/04	Cantarini Simone	31/5/04	Tosi Elisabetta	16/2/04
Pozzato Anna	17/5/04	Cardo Francesco	31/5/04	Tovoli Romina	26/4/04
Prete Monia	16/2/04	Carriero Stefano	17/5/04	Trevisan Lisa	8/3/04
Quitadamo Silvia	19/4/04	Cavalli Umberto	10/5/04	Valentini Valentina	24/5/04
Rabazzi Cristina	1/3/04	Cesari Chiara	26/4/04	Vignoli Marco	17/5/04
Ranieri Raffaele	22/3/04	Chiesi Raffaello	19/4/04	Zanarini Gabriele	22/3/04
Ravagnani Matteo	16/2/04	Chiossi Marika	1/3/04		
Resta Roberta	16/2/04	Cremonini Daniela	19/4/04	Avvocati deceduti nel	
Ricciardulli Maddalena	1/3/04	Cuzzocrea Gabriele	31/5/04	periodo	
Riva Barbara	16/2/04	D'Acunzo Antonella Anna	3/5/04	Candini Aristide	12/1/04
Rosati Lara	10/5/04	Damato Annalisa	19/4/04	Formiggini Aldo	1/3/04
Rosso Antonella	16/2/04	Della Volpe Lara	17/5/04		
Ruocco Rosaria	12/1/04	Di Bartolo Claudio	16/2/04		
Santagata Simona	16/2/04	Falzone Giampiero	29/3/04		

Bologna Forense - Notiziario dell'Ordine degli Avvocati di Bologna - Associato all'ASTAF.

Periodico quadrimestrale N. 1 gennaio - aprile 2004

Viene spedito agli iscritti agli albi ed ai registri dell'Ordine di Bologna; al C.N.F.; a tutti i Consigli degli Ordini forensi italiani.

Direzione e redazione presso il Consiglio degli Ordini forensi di Bologna - (Palazzo di Giustizia)

Piazza dei Tribunali, 4 - Bologna.

Autorizzazione del Tribunale di Bologna N. 5365 del 6.5.1986.

Direttore responsabile Lucio Strazziari - Capo redattore Francesco Berti Arnoaldi Veli.

Hanno effettivamente collaborato a questo numero: Annalisa Atti, Francesco e Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Desi Bruno, Sandro Callegaro, Giandomenico Calvi, Manlio D'Amico, Francesca Francia, Sandro Giacomelli, Stefano Graziosi, Mario Giulio Leone, Francesco Moruzzi, Carlo Rasia, Antonio Spinzo, Andrea Stefanelli, Lucio Strazziari.

Chiuso in redazione il 15 luglio 2004. Tiratura 3800 copie.

In copertina: dettaglio da "Giustizia e libertà" di Tullio Vietri, 1970.